Adeguamento dell'Accordo Quadro
ex art. 4, comma 1, Legge n. 300/1970

Oggi, 12 febbraio 2020, presso la sede della Fisascat Cisl, via Dei Mille, 56, si sono incontrati:

IVS Group S.p.A., p. iva 97602500155, con sede legale in Lussemburgo, Luxembourg L-1449 Rue de L'Eau, 18, e sede operativa in Seriate (BG), via Dell'Artigianato, 25, in persona del Procuratore Generale dottor Adriano Fabbrica,

di seguito "la Capogruppo"

e

OO.SS. Nazionali:
Filcams Cgil rappresentata dalla signora Vanessa Caccerini,
Fisascat Cisl rappresentata dal signor Salvatore Carofratello,
Uiltucs Nazionale rappresentata dal signor Gabriele Fiorino,

di seguito le "OO.SS Nazionali"

di seguito congiuntamente definite le "Parti"

Premesso che:

- in data 18 ottobre 2016 e 28 novembre 2016 le Società facenti parte del Gruppo Ivs e, nello specifico, Ivs Italia s.p.a., Ivs Sicilia s.p.a., S. Italia s.p.a. e Eurovending S.r.l., e le OO.SS Nazionali - Filcams Cgil Nazionale, Fisascat Cisl Nazionale, Uiltucs Nazionale - hanno sottoscritto un Accordo Quadro ex articolo 4 legge 300/1970 (di seguito "l'Accordo Quadro") in materia di installazione e funzionamento dei sistemi di videosorveglianza (Allegati A, B, C, D), e che a quell'Accordo si rimanda integralmente per tutto quanto non espressamente modificato dal presente Adeguamento;
- in data 3 luglio 2018 le Società facenti parte del Gruppo Ivs e, nello specifico, Ivs Italia s.p.a., Ivs Sicilia s.p.a., S. Italia s.p.a. e Eurovending e le OO.SS Nazionali - Filcams Cgil Nazionale, Fisascat Cisl Nazionale, Uiltucs Nazionale - hanno sottoscritto un Accordo di Integrazione all'Accordo Quadro ex articolo 4 legge 300/1970 (Allegati E, F, G, H)
- in data 18 aprile 2019 la Capogruppo e le Organizzazioni Sindacali Nazionali hanno sottoscritto un Contratto Integrativo Aziendale per le citate Società del Gruppo Ivs (Allegato I);
- in data 26 giugno 2019 la Capogruppo e le Organizzazioni Sindacali Nazionali hanno sottoscritto un Accordo Integrativo del Contratto Integrativo Aziendale per le Società del Gruppo Ivs Coin Service s.p.a. e Coin Service Nord s.p.a. (Allegato J);
- in data 15 gennaio 2020 la Capogruppo, le Rappresentanze Sindacali Aziendali della Società Moneynet s.p.a. e le Organizzazioni Sindacali Ragionali SLC Cgil Sicilia e FISTeL Cisl Sicilia hanno sottoscritto un Accordo di Adesione al citato Contratto Integrativo Aziendale per la Società del Gruppo Moneynet s.p.a. (Allegato K);
- a seguito dell'entrata in piena efficacia della normativa comunitaria in materia di protezione dei dati e privacy ex Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR - General Data Protection Regulation GDPR 2016/679 del 23 aprile 2016) divenuto pienamente applicabile ed efficace a far data dal 25 maggio 2018, si rende necessario provvedere ad adeguare l'Accordo Quadro richiamato alle disposizioni del GDPR stesso.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti, al fine di procedere alla sottoscrizione e all'adozione dell'Adeguamento, concordano quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Adeguamento dell'Accordo Quadro ex art. 4, comma 1, Legge n. 300/1970.

2. Si elencano di seguito le modifiche che le parti hanno discusso e concordato di adottare al fine di recepire le disposizioni di cui al GDPR 2016/679:

- a pagina 1 dell'Accordo Quadro, il 4° punto delle premesse viene modificato come segue: "*la Società, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, come modificato dall'articolo 23 del dlgs 151/2015, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) GDPR 2016/679 e del dlgs. 196/2003 come novellato dal dlgs. 101/2018, intende far uso di impianti di videosorveglianza presso le filiali dislocate in Sicilia e Calabria, al fine di aumentare la sicurezza dei lavoratori impiegati, nonché garantire la sicurezza del patrimonio aziendale e di adottare misure idonee a prevenire ed impedire atti criminosi nell'ambito delle strutture di pertinenza della Società*";
- a pagina 2 dell'Accordo Quadro, all'art. 2, il 7° punto viene modificato come segue: "*l'accesso alla visione delle immagini registrate sarà consentito all'Amministratore del Sistema nonché al Referente dell'Unità Operativa o al Soggetto da questi designato con apposita nomina, e tramite sistema di autenticazione forte (doppia password e/o password composta da lettere/numeri/caratteri speciali e/o da autenticazione a 2 fattori), oppure direttamente al sistema di videoregistrazione custodito in apposito locale accessibile soltanto al personale a ciò specificamente autorizzato*";
- a pagina 2 dell'Accordo Quadro, all'art. 2, l'8° punto viene modificato come segue: "*l'eventuale visione da remoto sarà consentita dall'Amministratore del Sistema nonché dal Referente designato per quell'Unità Operativa o da soggetto da questi opportunamente designato, ed in ogni caso, solo negli orari di chiusura dell'attività*";
- a pagina 3 dell'Accordo Quadro, all'art. 2, il 13° punto viene modificato come segue: "*in base alle disposizioni del Regolamento (UE) GDPR 2016/679 ed in particolare ai sensi dell'art. 13 è prevista l'affissione di apposite informative semplificate e visuali consistenti in cartelli esposti ad uso dei dipendenti e dei terzi che avvisano della presenza degli impianti di videosorveglianza installati*";
- a pagina 3 dell'Accordo Quadro, all'art. 2, il 14° punto viene così modificato: "*sarà rispettata la disciplina dettata dal dlgs 196/2003 come novellato dal dlgs. 101/2018*";
- a pagina 3 dell'Accordo Quadro, all'art. 2, il 15° punto viene modificato come segue: "*la raccolta dati ed il trattamento degli stessi dovrà avvenire nel rispetto del principio di necessità e di non eccedenza (in accordo con il principio del GDPR di minimizzazione dei dati raccolti), secondo correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi*";
- a pagina 3 dell'Accordo Quadro, all'art. 2, il 16° punto viene modificato come segue: "*il trattamento dei dati personali raccolti attraverso i sistemi di videosorveglianza installati soddisfa esigenze di sicurezza dei lavoratori, di tutela del patrimonio aziendale ed esigenze organizzative e produttive*";
- a pagina 2 del Modello di Accordo Territoriale - allegato A, all'Accordo Quadro, il punto 4 viene modificato come segue: *Il Referente designato per la sicurezza dei dati è il Signor* _____ *e il Referente aziendale per la conservazione dei dati è il Signor* _____.

3. Le Parti si danno atto che il presente Adeguamento all'Accordo Quadro non inciderà su ogni precedente accordo ed autorizzazione acquisita dalle DTL/ITL competenti sul territorio ex articolo 4 legge 300/1970 e/o sottoscritto con le competenti RSA/RSU e/o dalle OO.SS. territoriali provinciali e/o regionali, che rimangono validi ed efficaci.

4. Le Parti convengono che il presente Adeguamento dell'Accordo Quadro ex art. 4, comma 1, Legge n. 300/1970, così come l'Accordo Quadro, deve intendersi esteso a tutte le Società facenti parte del Gruppo Ivs.

5. Le Parti convengono, infine, che il presente Adeguamento dell'Accordo Quadro ex art. 4, comma 1, Legge n. 300/1970 deve essere esposto dalle Società del Gruppo Ivs in tutte le

sedi coinvolte, in un luogo visibile ed accessibile a tutti i soggetti dagli stessi coinvolti, esponendo per ogni singola sede gli allegati corrispondenti, l'accordo, oltre ad informare i dipendenti in fase di assunzione, con comunicazione scritta e sottoscritta dal dipendente.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo quadro si rinvia alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Letto confermato e sottoscritto.

Ivs Group S.A., Dottor Adriano Fabbrica

Filcams Cgil Nazionale, Signora Vanessa Caccerini

Fisascat Cisl Nazionale, Signor Salvatore Carofratello

Uiltucs Nazionale, Signor Gabriele Fiorino

Allegati:

A) Accordo Quadro ex art. 4, comma 1, Legge n. 300/1970 sottoscritto da Ivs Italia s.p.a.;
B) Accordo Quadro ex art. 4, comma 1, Legge n. 300/1970 sottoscritto da Ivs Sicilia s.p.a.;
C) Accordo Quadro ex art. 4, comma 1, Legge n. 300/1970 sottoscritto da S Italia s.p.a.;
D) Accordo Quadro ex art. 4, comma 1, Legge n. 300/1970 sottoscritto da Eurovending S.r.l.;
E) Accordo di Integrazione Accordo Quadro ex art. 4, comma 1, Legge n. 300/1970 sottoscritto da Ivs Italia s.p.a.;
F) Accordo di Integrazione Accordo Quadro ex art. 4, comma 1, Legge n. 300/1970 sottoscritto da Ivs Sicilia s.p.a.;
G) Accordo di Integrazione Accordo Quadro ex art. 4, comma 1, Legge n. 300/1970 sottoscritto da S Italia s.p.a.;
H) Accordo di Integrazione Accordo Quadro ex art. 4, comma 1, Legge n. 300/1970 sottoscritto da Eurovending S.r.l.;
I) Contratto Integrativo Aziendale sottoscritto da Ivs Group S.A.;
J) Accordo Integrativo del Contratto Integrativo Aziendale per Coin Service s.p.a. e Coin Service Nord s.p.a.;
K) Accordo di Adesione al Contratto Integrativo Aziendale per Moneynet s.p.a..

ALL (A)

Accordo Quadro
ex art. 4, comma 1, Legge n. 300/1970

Oggi, 18 ottobre 2016, presso la sede della Fisascat Cisl, via Dei Mille, 56, si sono incontrati:

Ivs Italia S.p.A., p.iva 03320270162, con sede legale in Seriate (Bg), Via Dell'Artigianato n. 25, in persona del Procuratore Generale dottor Adriano Fabbrica,

di seguito "la Società" o "Ivs Italia"

e

OO.SS. Nazionali:
Filcams Cgil rappresentata dal signor Massimo Mensi,
Fisascat Cisl rappresentata dal signor Alfredo Magnifico,
Uiltucs Nazionale rappresentata dal signor Gabriele Fiorino,

di seguito le "OO.SS Nazionali"

di seguito congiuntamente definite le "Parti"

Premesso che:

- Ivs Italia s.p.a., p.iva 03320270162, con sede legale a Seriate (BG), via dell'Artigianato, 25 (d'ora in poi anche «la Società») è una società che opera nel settore della distribuzione automatica, con filiali dislocate in diverse regioni sul territorio nazionale, in particolare in Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sardegna;
- per esigenze di sicurezza delle persone e dei luoghi di lavoro oltre che di tutela del patrimonio aziendale si rende necessaria l'installazione di un sistema di videosorveglianza;
- l'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, come modificato dall'articolo 23 del dlgs 151/2015, stabilisce che "*Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza delle attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. [...]*";
- la Società, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, come modificato dall'articolo 23 del dlgs 151/2015 e del dlgs 196/2003, intende far uso di impianti di videosorveglianza presso le filiali dislocate sul territorio nazionale, al fine di aumentare la sicurezza dei lavoratori impiegati, nonché garantire la sicurezza del patrimonio aziendale e di adottare misure idonee a prevenire ed impedire atti criminosi nell'ambito delle strutture di pertinenza della Società;
- per le sopra esposte finalità, le Parti concordano circa l'opportunità di procedere con un accordo quadro che regolamenti l'installazione degli impianti di videosorveglianza presso le filiali dislocate su tutto il territorio nazionale;

considerando che

- per garantire la sicurezza dei propri dipendenti oltre che del patrimonio aziendale, costituito non solo dal complesso dei beni aziendali ma anche dalle giacenze di denaro contante, la

Società ha la necessità di installare sistemi di videosorveglianza per tali intendendosi gli impianti costituiti dalle reti e dalle apparecchiature che permettono la ripresa e l'eventuale registrazione delle immagini;

- in particolare la Società, tenuto conto dell'attività che svolge, intende installare tali impianti non solo nelle pertinenze delle singole unità produttive ma anche all'interno dei locali caveau, luoghi particolarmente a rischio per la commissione di eventuali illeciti penali;
- la Società ritiene che tali strumenti assolvano non solo alla funzione di deterrente nella commissione di eventuali illeciti ma possano anche fornire elementi di prova in caso di condotte penalmente rilevanti;
- pertanto il sistema di videosorveglianza della Società ha quali fini esclusivi quello di sicurezza degli ambienti di lavoro oltre che di tutela del patrimonio aziendale.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti hanno raggiunto un accordo ex articolo 4 legge 300/1970 in materia di installazione e funzionamento dei sistemi di videosorveglianza alle seguenti condizioni:

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. Le Parti concordano che l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza dovrà avvenire conformemente ai seguenti principi:

- le apparecchiature consentiranno un angolo di ripresa che inquadri esclusivamente le parti dei locali più esposte al rischio dalle quali deriverà in via del tutto accidentale ed occasionale la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori;
- le apparecchiature non costituiscono strumento di controllo della prestazione dei lavoratori, inoltre le immagini registrate non potranno essere utilizzate per l'adozione di provvedimenti disciplinari;
- le Parti, preso atto di quanto al punto che precede, riconoscono l'utilità di trattare i dati e le informazioni ottenute dal sistema con riferimento a condotte illecite che incidono sul patrimonio aziendale;
- le telecamere non riprenderanno luoghi riservati al personale dipendente (spogliatoio o servizi);
- gli impianti di videosorveglianza sono composti dalle telecamere, dai sistemi di videoregistrazione e monitor (fatto salvo per i sistemi di videosorveglianza di caveau come infra meglio specificato);
- gli impianti di videosorveglianza installati presso le filiali registreranno le immagini o tramite videoregistratore, o tramite hard disk, o tramite DVR;
- l'accesso alla visione delle immagini registrate sarà consentita dall'Amministratore del Sistema nonché dal responsabile dell'unità operativa o suo designato, tramite sistema di doppia password, oppure direttamente al sistema di videoregistrazione custodito in apposito armadietto o locale non accessibile al personale;
- l'eventuale visione da remoto sarà consentita dall'Amministratore del Sistema nonché dal responsabile dell'unità operativa o suo designato solo negli orari di chiusura dell'attività;
- le immagini provenienti dalle telecamere posizionate lungo i perimetri delle aree esterne e degli accessi principali potranno essere visualizzate in diretta sui monitor dal personale preposto all'autorizzazione di ingresso di fornitori e clienti;
- le registrazioni saranno conservate per 48 ore dal lunedì al venerdì e per 72 ore dal sabato alla domenica o in presenza di festività infrasettimanali, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria, dopodiché le immagini si sovrapporranno alle precedenti, cancellandole e che dopo tale periodo si procederà all'immediata cancellazione delle stesse;

- gli impianti di videosorveglianza di caveau non consentiranno la registrazione delle immagini, consentendo un accesso da remoto dalla società Telecontrollo s.r.l., oltre che dal personale espressamente autorizzato;
- le immagini non saranno in alcun modo diffuse all'esterno, tranne che per la citata tempestiva consegna all'Autorità giudiziaria competente qualora si verifichi una fattispecie delittuosa;
- in base alla normativa di cui al dlgs 196/2003 saranno affissi appositi cartelli informativi (per i dipendenti e per i clienti) esposti sia all'esterno che all'interno dei locali soggetti a videosorveglianza;
- sarà rispettata la disciplina dettata dal dlgs 196/2003;
- la raccolta dati ed il trattamento degli stessi dovrà avvenire nel rispetto del principio di necessità e di non eccedenza, secondo correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi;
- il trattamento dei dati personali avverrà ai sensi dell'articolo 11 lett.a) del Codice della Privacy, per soddisfare esigenze organizzative e produttive ovvero, per la sicurezza sul lavoro.

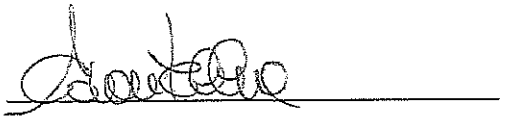
3. Le Parti, nel sottoscrivere il presente Accordo Quadro per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza, rinviano a livello di RSA/RSU e OO.SS. territoriali provinciali e/o regionali la sottoscrizione di accordi specifici osservando le seguenti modalità per ogni filiale come concordato a livello nazionale:

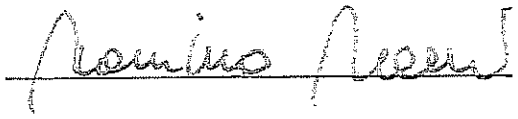
 - la Società trasmetterà alla RSA/RSU, laddove presente, o alle OO.SS. territoriali provinciali e/o regionali una relazione sul sistema di videosorveglianza che si intende installare e sulla collocazione delle telecamere proponendo la sottoscrizione di un accordo alla sede territoriale competente;
 - si procederà quindi, a livello territoriale, alla firma di un accordo, seguendo il modello allegato al presente accordo quadro, con sottoscrizione della RSA/RSU oppure, ove non presenti, delle OO.SS. territoriali provinciali e/o territoriali competenti;
 - fatte salve eventuali richieste scritte di chiarimento, decorsi 25 giorni dalla presentazione della relazione, senza alcun riscontro ad opera delle RSA/RSU e, in loro assenza, dalle OO.SS territoriali provinciali e/o regionali, si procederà con la relativa segnalazione ai sottoscrittori del presente accordo quadro i quali provvederanno a sollecitare tutti i destinatari della relazione alla conclusione dell'accordo entro 5 giorni dalla relativa segnalazione.

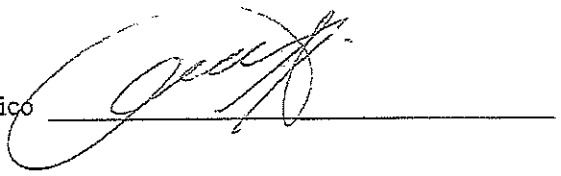
4. Le Parti, in considerazione delle finalità connesse all'installazione dei sistemi di videosorveglianza e tenendo conto che per il loro perseguimento sarà necessario riposizionare, rimuovere o aggiungere telecamere, convengono che le modifiche di scarso rilievo, ovvero esclusivamente quelle che non comportino la modifica del raggio di visione delle telecamere, non debbano essere oggetto di autorizzazione in quanto in essa già ricompresa.
5. Le Parti si danno atto che il presente accordo non inciderà su ogni precedente accordo ed autorizzazione acquisita dalle DTL competenti sul territorio ex articolo 4 legge 300/1970 sottoscritto con le competenti RSA/RSU o autorizzato dalla DTL competente, che rimangono validi ed efficaci.
6. Le Parti convengono infine che il presente Accordo Quadro deve essere esposto dalla Società in tutte le sedi coinvolte, in un luogo visibile ed accessibile a tutti i soggetti dallo stessi coinvolti, esponendo per ogni singola sede gli allegati corrispondenti, l'accordo, oltre ad informare i dipendenti in fase di assunzione, con comunicazione scritta e sottoscritta dal dipendente.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo quadro si rinvia alle disposizioni legislative vigenti in materia.

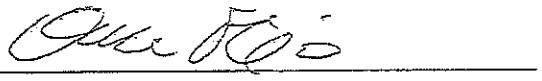
Allegato: Modello accordo territoriale

Letto confermato e sottoscritto.

Ivs Italia S.p.a. Dottor Adriano Fabbrica 

Filcams Cgil Nazionale, Signor Massimo Mensi 

Fisascat Cisl Nazionale, Signor Alfredo Magnifico 

Uiltucs Nazionale, Signor Gabriele Fiorino 

Allegato __: Modello Accordo Territoriale

Oggi, _____, presso la _____, in _____n. _____, si sono incontrati:

Ivs Italia S.p.A., p.iva 03320270162, con sede legale in Seriate (Bg), Via Dell'Artigianato n. 25, in persona di _____

di seguito, "la Società" o "Ivs Italia"

e

Signor _____, in qualità di RSA/RSU/OO.SS territoriali

di seguito "RSA/RSU/OO.SS"

di seguito congiuntamente definite le "Parti"

Premesso che

- in data 18 ottobre 2016 Ivs Italia e le OO.SS Nazionali- Filcams Cgil Nazionale, Fisascat Cisl Nazionale, Uiltucs Nazionale- hanno sottoscritto un accordo quadro *ex* articolo 4 legge 300/1970 (di seguito *"l'Accordo Quadro"*) relativo all'installazione di sistemi di sorveglianza presso le filiali della Società, dislocate su tutto il territorio nazionale, demandando la discussione dei dettagli tecnici a livello territoriale presso le unità locali, dove dovranno essere predisposti accordi specifici per ogni filiale sulla base del modello di accordo concordato a livello nazionale;
- l'accordo a livello di singole filiali dovrà contenere la relativa indicazione della collocazione e del numero delle telecamere di videosorveglianza, dei monitor e del sistema di videoregistrazione e sarà sottoposto alla firma delle RSA/RSU oppure, ove non presenti, delle OO.SS. territoriali;
- nella filiale sita in _____ Via _____ sono presenti RSA/RSU- non sono presenti RSA/RSU;

Tanto premesso le Parti convengono quanto segue:

1. l'Accordo Quadro del 18 ottobre 2016 è da intendersi qui integralmente richiamato;
2. il sistema di videosorveglianza installato presso la filiale di _____ è composto come segue:

✓ sistema di videosorveglianza: di Filiale
- n. __ telecamera interna/n. __ telecamera esterna;
- n. __ monitor;
- dispositivo di registrazione tramite _____;
- collegamento esterno con _____;
- personale che può accedere al sistema di videosorveglianza _____;
- fascia oraria di attivazione _____.

✓ sistema di videosorveglianza: di Caveau
- n. __ telecamere;
- collegamento esterno con _____;
- personale che può accedere al sistema di videosorveglianza _____;
- fascia oraria di attivazione _____;

Si allega la planimetria dei locali ove sarà installato l'impianto di videosorveglianza in cui sono precisate le posizioni delle telecamere e le postazioni di lavoro.

3. Le caratteristiche del sistema di videosorveglianza sono specificate nella relazione predisposta dal tecnico, allegata al presente accordo e comprensiva delle specifiche tecniche dei prodotti costituenti il sistema di videosorveglianza.

4. Il responsabile sicurezza dati è il signor _____ e il responsabile della conservazione dei dati è il signor _____.
5. Le Forze dell'Ordine, a seguito di denuncia di atto criminoso o nell'ipotesi di intervento immediato, potranno accedere alla visione delle immagini registrate. In tal caso la Società provvederà ad informare le RSA/RSU oppure, ove non presenti, le OO.SS. territoriali.
6. Per quant'altro non previsto nel presente accordo si rimanda a quanto disciplinato dall'Accordo Quadro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ivs Italia s.p.a. _____

RSA/RSU/OO.SS territoriale _____

Accordo Quadro
ex art. 4, comma 1, Legge n. 300/1970

Oggi, 18 ottobre 2016, presso la sede della Fisascat Cisl, via Dei Mille, 56, si sono incontrati:

IVS Sicilia S.p.A. p. iva 03942570163, con sede in Seriate (BG), in via dell'Artigianato, n. 25, in persona del Procuratore Generale dottor Adriano Fabbrica,

di seguito "la Società" o "Ivs Sicilia"

e

OO.SS. Nazionali:
Filcams Cgil rappresentata dal signor Massimo Mensi,
Fisascat Cisl rappresentata dal signor Alfredo Magnifico,
Uiltucs Nazionale rappresentata dal signor Gabriele Fiorino,

di seguito le "OO.SS Nazionali"

di seguito congiuntamente definite le "Parti"

Premesso che:

- Ivs Sicilia s.p.a., p.iva 03942570163, con sede legale a Seriate (BG), via dell'Artigianato, 25 (d'ora in poi anche «la Società») è una società che opera nel settore della distribuzione automatica, con filiali dislocate in diverse regioni sul territorio nazionale, in particolare in Sicilia e Calabria;
- per esigenze di sicurezza delle persone e dei luoghi di lavoro oltre che di tutela del patrimonio aziendale si rende necessaria l'installazione di un sistema di videosorveglianza;
- l'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, come modificato dall'articolo 23 del dlgs 151/2015, stabilisce che "*Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza delle attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. [...]*";
- la Società, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, come modificato dall'articolo 23 del dlgs 151/2015 e del dlgs 196/2003, intende far uso di impianti di videosorveglianza presso le filiali dislocate in Sicilia e Calabria, al fine di aumentare la sicurezza dei lavoratori impiegati, nonché garantire la sicurezza del patrimonio aziendale e di adottare misure idonee a prevenire ed impedire atti criminosi nell'ambito delle strutture di pertinenza della Società;
- per le sopra esposte finalità, le Parti concordano circa l'opportunità di procedere con un accordo quadro che regolamenti l'installazione degli impianti di videosorveglianza presso le filiali dislocate in Sicilia e in Calabria;

considerando che

- per garantire la sicurezza dei propri dipendenti oltre che del patrimonio aziendale, costituito non solo dal complesso dei beni aziendali ma anche dalle giacenze di denaro contante, la Società ha la necessità di installare sistemi di videosorveglianza per tali intendendosi gli

impianti costituiti dalle reti e dalle apparecchiature che permettono la ripresa e l'eventuale registrazione delle immagini;

- in particolare la Società, tenuto conto dell'attività che svolge, intende installare tali impianti non solo nelle pertinenze delle singole unità produttive ma anche all'interno dei locali caveau, luoghi particolarmente a rischio per la commissione di eventuali illeciti penali;
- la Società ritiene che tali strumenti assolvano non solo alla funzione di deterrente nella commissione di eventuali illeciti ma possano anche fornire elementi di prova in caso di condotte penalmente rilevanti;
- pertanto il sistema di videosorveglianza della Società ha quali fini esclusivi quello di sicurezza degli ambienti di lavoro oltre che di tutela del patrimonio aziendale.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti hanno raggiunto un accordo ex articolo 4 legge 300/1970 in materia di installazione e funzionamento dei sistemi di videosorveglianza alle seguenti condizioni:

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. Le Parti concordano che l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza dovrà avvenire conformemente ai seguenti principi:

- le apparecchiature consentiranno un angolo di ripresa che inquadri esclusivamente le parti dei locali più esposte al rischio dalle quali deriverà in via del tutto accidentale ed occasionale la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori;
- le apparecchiature non costituiscono strumento di controllo della prestazione dei lavoratori, inoltre le immagini registrate non potranno essere utilizzate per l'adozione di provvedimenti disciplinari;
- le Parti, preso atto di quanto al punto che precede, riconoscono l'utilità di trattare i dati e le informazioni ottenute dal sistema con riferimento a condotte illecite che incidono sul patrimonio aziendale;
- le telecamere non riprenderanno luoghi riservati al personale dipendente (spogliatoio o servizi);
- gli impianti di videosorveglianza sono composti dalle telecamere, dai sistemi di videoregistrazione e monitor (fatto salvo per i sistemi di videosorveglianza di caveau come infra meglio specificato);
- gli impianti di videosorveglianza installati presso le filiali registreranno le immagini o tramite videoregistratore, o tramite hard disk, o tramite DVR;
- l'accesso alla visione delle immagini registrate sarà consentita dall'Amministratore del Sistema nonché dal responsabile dell'unità operativa o suo designato, tramite sistema di doppia password, oppure direttamente al sistema di videoregistrazione custodito in apposito armadietto o locale non accessibile al personale;
- l'eventuale visione da remoto sarà consentita dall'Amministratore del Sistema nonché dal responsabile dell'unità operativa o suo designato solo negli orari di chiusura dell'attività;
- le immagini provenienti dalle telecamere posizionate lungo i perimetri delle aree esterne e degli accessi principali potranno essere visualizzate in diretta sui monitor dal personale preposto all'autorizzazione di ingresso di fornitori e clienti;
- le registrazioni saranno conservate per 48 ore dal lunedì al venerdì e per 72 ore dal sabato alla domenica o in presenza di festività infrasettimanali, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria, dopodiché le immagini si sovrapporranno alle precedenti, cancellandole e che dopo tale periodo si procederà all'immediata cancellazione delle stesse;

- gli impianti di videosorveglianza di caveau non consentiranno la registrazione delle immagini, consentendo un accesso da remoto dalla società Telecontrollo s.r.l., oltre che dal personale espressamente autorizzato;
- le immagini non saranno in alcun modo diffuse all'esterno, tranne che per la citata tempestiva consegna all'Autorità giudiziaria competente qualora si verifichi una fattispecie delittuosa;
- in base alla normativa di cui al dlgs 196/2003 saranno affissi appositi cartelli informativi (per i dipendenti e per i clienti) esposti sia all'esterno che all'interno dei locali soggetti a videosorveglianza;
- sarà rispettata la disciplina dettata dal dlgs 196/2003;
- la raccolta dati ed il trattamento degli stessi dovrà avvenire nel rispetto del principio di necessità e di non eccedenza, secondo correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi;
- il trattamento dei dati personali avverrà ai sensi dell'articolo 11 lett.a) del Codice della Privacy, per soddisfare esigenze organizzative e produttive ovvero, per la sicurezza sul lavoro.

3. Le Parti, nel sottoscrivere il presente Accordo Quadro per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza, rinviano a livello di RSA/RSU e OO.SS. territoriali provinciali e/o regionali la sottoscrizione di accordi specifici osservando le seguenti modalità per ogni filiale come concordato a livello nazionale:

 - la Società trasmetterà alla RSA/RSU, laddove presente, o alle OO.SS. territoriali provinciali e/o regionali una relazione sul sistema di videosorveglianza che si intende installare e sulla collocazione delle telecamere proponendo la sottoscrizione di un accordo alla sede territoriale competente;
 - si procederà quindi, a livello territoriale, alla firma di un accordo, seguendo il modello allegato al presente accordo quadro, con sottoscrizione della RSA/RSU oppure, ove non presenti, delle OO.SS. territoriali provinciali e/o territoriali competenti;
 - fatte salve eventuali richieste scritte di chiarimento, decorsi 25 giorni dalla presentazione della relazione, senza alcun riscontro ad opera delle RSA/RSU e, in loro assenza, dalle OO.SS territoriali provinciali e/o regionali, si procederà con la relativa segnalazione ai sottoscrittori del presente accordo quadro i quali provvederanno a sollecitare tutti i destinatari della relazione alla conclusione dell'accordo entro 5 giorni dalla relativa segnalazione.

4. Le Parti, in considerazione delle finalità connesse all'installazione dei sistemi di videosorveglianza e tenendo conto che per il loro perseguimento sarà necessario riposizionare, rimuovere o aggiungere telecamere, convengono che le modifiche di scarso rilievo, ovvero esclusivamente quelle che non comportino la modifica del raggio di visione delle telecamere, non debbano essere oggetto di autorizzazione in quanto in essa già ricompresa.
5. Le Parti si danno atto che il presente accordo non inciderà su ogni precedente accordo ed autorizzazione acquisita dalle DTL competenti sul territorio ex articolo 4 legge 300/1970 sottoscritto con le competenti RSA/RSU o autorizzato dalla DTL competente, che rimangono validi ed efficaci.
6. Le Parti convengono infine che il presente Accordo Quadro deve essere esposto dalla Società in tutte le sedi coinvolte, in un luogo visibile ed accessibile a tutti i soggetti dallo stessi coinvolti, esponendo per ogni singola sede gli allegati corrispondenti, l'accordo, oltre ad informare i dipendenti in fase di assunzione, con comunicazione scritta e sottoscritta dal dipendente.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo quadro si rinvia alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Allegato: Modello accordo territoriale

Letto confermato e sottoscritto.

Ivs Sicilia S.p.a. Dottor Adriano Fabbrica

Filcams Cgil Nazionale, Signor Massimo Mensi

Fisascat Cisl Nazionale, Signor Alfredo Magnifico

Uiltucs Nazionale, Signor Gabriele Fiorino

Allegato __: Modello Accordo Territoriale

Oggi, _____, presso la _____, in _____n. _____, si sono incontrati:

IVS Sicilia S.p.A., p. iva 03942570163, con sede in Seriate (BG), in via dell'Artigianato, n. 25, in persona di _____

di seguito, "la Società" o "Ivs Sicilia"

e

Signor _____, in qualità di RSA/RSU/OO.SS territoriali

di seguito "RSA/RSU/OO.SS"

di seguito congiuntamente definite le "Parti"

Premesso che

- in data 18 ottobre 2016 Ivs Sicilia e le OO.SS Nazionali- Filcams Cgil Nazionale, Fisascat Cisl Nazionale, Uiltucs Nazionale- hanno sottoscritto un accordo quadro *ex* articolo 4 legge 300/1970 (di seguito *"l'Accordo Quadro"*) relativo all'installazione di sistemi di sorveglianza presso le filiali della Società, dislocate in Sicilia e Calabria, demandando la discussione dei dettagli tecnici a livello territoriale presso le unità locali, dove dovranno essere predisposti accordi specifici per ogni filiale sulla base del modello di accordo concordato a livello nazionale;
- l'accordo a livello di singole filiali dovrà contenere la relativa indicazione della collocazione e del numero delle telecamere di videosorveglianza, dei monitor e del sistema di videoregistrazione e sarà sottoposto alla firma delle RSA/RSU oppure, ove non presenti, delle OO.SS. territoriali;
- nella filiale sita in _____ Via _____ sono presenti RSA/RSU- non sono presenti RSA/RSU;

Tanto premesso le Parti convengono quanto segue:

1. l'Accordo Quadro del 18 ottobre 2016 è da intendersi qui integralmente richiamato;
2. il sistema di videosorveglianza installato presso la filiale di _____ è composto come segue:

✓ sistema di videosorveglianza: di Filiale
- n. __ telecamera interna/n. __ telecamera esterna;
- n. __ monitor;
- dispositivo di registrazione tramite _____;
- collegamento esterno con _____;
- personale che può accedere al sistema di videosorveglianza _____;
- fascia oraria di attivazione _____.

✓ sistema di videosorveglianza: di Caveau
- n. __ telecamere;
- collegamento esterno con _____;
- personale che può accedere al sistema di videosorveglianza _____;
- fascia oraria di attivazione _____;

Si allega la planimetria dei locali ove sarà installato l'impianto di videosorveglianza in cui sono precisate le posizioni delle telecamere e le postazioni di lavoro.

3. Le caratteristiche del sistema di videosorveglianza sono specificate nella relazione predisposta dal tecnico, allegata al presente accordo e comprensiva delle specifiche tecniche dei prodotti costituenti il sistema di videosorveglianza.

4. Il responsabile sicurezza dati è il signor _____ e il responsabile della conservazione dei dati è il signor _____.
5. Le Forze dell'Ordine, a seguito di denuncia di atto criminoso o nell'ipotesi di intervento immediato, potranno accedere alla visione delle immagini registrate. In tal caso la Società provvederà ad informare le RSA/RSU oppure, ove non presenti, le OO.SS. territoriali.
6. Per quant'altro non previsto nel presente accordo si rimanda a quanto disciplinato dall'Accordo Quadro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ivs Sicilia s.p.a. _____

RSA/RSU/OO.SS territoriale _____

ALL. ©

Accordo Quadro
ex art. 4, comma 1, Legge n. 300/1970

Oggi, 18 ottobre 2016, presso la sede della Fisascat Cisl, via Dei Mille, 56, si sono incontrati:

S. Italia S.p.A. p. iva 12687800156, con sede in Seriate (BG), in via dell'Artigianato, n. 25, in persona del Procuratore Generale dottor Adriano Fabbrica,

di seguito "la Società" o "S. Italia"

e

OO.SS. Nazionali:
Filcams Cgil rappresentata dal signor Massimo Mensi,
Fisascat Cisl rappresentata dal signor Alfredo Magnifico,
Uiltucs Nazionale rappresentata dal signor Gabriele Fiorino,

di seguito le "OO.SS Nazionali"

di seguito congiuntamente definite le "Parti"

Premesso che:

- S. Italia s.p.a., p.iva 12687800156, con sede legale a Seriate (BG), via dell'Artigianato, 25 (d'ora in poi anche «la Società») è una società che opera nel settore della revisione e riparazione dei distributori automatici, con filiali dislocate in diverse regioni sul territorio nazionale, in particolare in Lombardia, Lazio e Puglia;
- per esigenze di sicurezza delle persone e dei luoghi di lavoro oltre che di tutela del patrimonio aziendale si rende necessaria l'installazione di un sistema di videosorveglianza;
- l'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, come modificato dall'articolo 23 del dlgs 151/2015, stabilisce che "*Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza delle attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. [...]*";
- la Società, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, come modificato dall'articolo 23 del dlgs 151/2015 e del dlgs 196/2003, intende far uso di impianti di videosorveglianza presso le filiali dislocate in Lombardia, Lazio e Puglia, al fine di aumentare la sicurezza dei lavoratori impiegati, nonché garantire la sicurezza del patrimonio aziendale e di adottare misure idonee a prevenire ed impedire atti criminosi nell'ambito delle strutture di pertinenza della Società;
- per le sopra esposte finalità, le Parti concordano circa l'opportunità di procedere con un accordo quadro che regolamenti l'installazione degli impianti di videosorveglianza presso le filiali dislocate in Lombardia, Lazio e Puglia;

considerando che

- per garantire la sicurezza dei propri dipendenti oltre che del patrimonio aziendale, costituito non solo dal complesso dei beni aziendali ma anche dalle giacenze di denaro contante, la Società ha la necessità di installare sistemi di videosorveglianza per tali intendendosi gli

impianti costituiti dalle reti e dalle apparecchiature che permettono la ripresa e l'eventuale registrazione delle immagini;
- in particolare la Società, tenuto conto dell'attività che svolge. intende installare tali impianti non solo nelle pertinenze delle singole unità produttive ma anche all'interno dei locali caveau, luoghi particolarmente a rischio per la commissione di eventuali illeciti penali;
- la Società ritiene che tali strumenti assolvano non solo alla funzione di deterrente nella commissione di eventuali illeciti ma possano anche fornire elementi di prova in caso di condotte penalmente rilevanti;
- pertanto il sistema di videosorveglianza della Società ha quali fini esclusivi quello di sicurezza degli ambienti di lavoro oltre che di tutela del patrimonio aziendale.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti hanno raggiunto un accordo ex articolo 4 legge 300/1970 in materia di installazione e funzionamento dei sistemi di videosorveglianza alle seguenti condizioni:

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. Le Parti concordano che l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza dovrà avvenire conformemente ai seguenti principi:
- le apparecchiature consentiranno un angolo di ripresa che inquadri esclusivamente le parti dei locali più esposte al rischio dalle quali deriverà in via del tutto accidentale ed occasionale la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori;
- le apparecchiature non costituiscono strumento di controllo della prestazione dei lavoratori, inoltre le immagini registrate non potranno essere utilizzate per l'adozione di provvedimenti disciplinari;
- le Parti, preso atto di quanto al punto che precede, riconoscono l'utilità di trattare i dati e le informazioni ottenute dal sistema con riferimento a condotte illecite che incidono sul patrimonio aziendale;
- le telecamere non riprenderanno luoghi riservati al personale dipendente (spogliatoio o servizi);
- gli impianti di videosorveglianza sono composti dalle telecamere, dai sistemi di videoregistrazione e monitor (fatto salvo per i sistemi di videosorveglianza di caveau come infra meglio specificato);
- gli impianti di videosorveglianza installati presso le filiali registreranno le immagini o tramite videoregistratore, o tramite hard disk, o tramite DVR;
- l'accesso alla visione delle immagini registrate sarà consentita dall'Amministratore del Sistema nonché dal responsabile dell'unità operativa o suo designato, tramite sistema di doppia password, oppure direttamente al sistema di videoregistrazione custodito in apposito armadietto o locale non accessibile al personale;
- l'eventuale visione da remoto sarà consentita dall'Amministratore del Sistema nonché dal responsabile dell'unità operativa o suo designato solo negli orari di chiusura dell'attività;
- le immagini provenienti dalle telecamere posizionate lungo i perimetri delle aree esterne e degli accessi principali potranno essere visualizzate in diretta sui monitor dal personale preposto all'autorizzazione di ingresso di fornitori e clienti;
- le registrazioni saranno conservate per 48 ore dal lunedì al venerdì e per 72 ore dal sabato alla domenica o in presenza di festività infrasettimanali, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria, dopodiché le immagini si sovrapporranno alle precedenti, cancellandole e che dopo tale periodo si procederà all'immediata cancellazione delle stesse;

- le immagini non saranno in alcun modo diffuse all'esterno, tranne che per la citata tempestiva consegna all'Autorità giudiziaria competente qualora si verifichi una fattispecie delittuosa;
- in base alla normativa di cui al dlgs 196/2003 saranno affissi appositi cartelli informativi (per i dipendenti e per i clienti) esposti sia all'esterno che all'interno dei locali soggetti a videosorveglianza;
- sarà rispettata la disciplina dettata dal dlgs 196/2003;
- la raccolta dati ed il trattamento degli stessi dovrà avvenire nel rispetto del principio di necessità e di non eccedenza, secondo correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi;
- il trattamento dei dati personali avverrà ai sensi dell'articolo 11 lett.a) del Codice della Privacy, per soddisfare esigenze organizzative e produttive ovvero, per la sicurezza sul lavoro.

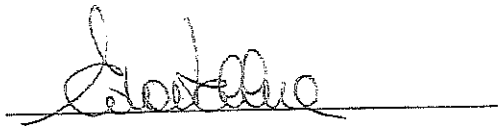
3. Le Parti, nel sottoscrivere il presente Accordo Quadro per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza, rinviano a livello di RSA/RSU e OO.SS. territoriali provinciali e/o regionali la sottoscrizione di accordi specifici osservando le seguenti modalità per ogni filiale come concordato a livello nazionale:

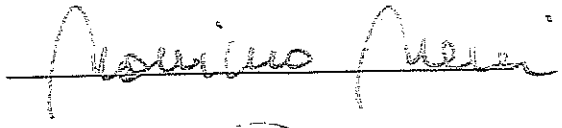
 - la Società trasmetterà alla RSA/RSU, laddove presente, o alle OO.SS. territoriali provinciali e/o regionali una relazione sul sistema di videosorveglianza che si intende installare e sulla collocazione delle telecamere proponendo la sottoscrizione di un accordo alla sede territoriale competente;
 - si procederà quindi, a livello territoriale, alla firma di un accordo, seguendo il modello allegato al presente accordo quadro, con sottoscrizione della RSA/RSU oppure, ove non presenti, delle OO.SS. territoriali provinciali e/o territoriali competenti;
 - fatte salve eventuali richieste scritte di chiarimento, decorsi 25 giorni dalla presentazione della relazione, senza alcun riscontro ad opera delle RSA/RSU e, in loro assenza, dalle OO.SS territoriali provinciali e/o regionali, si procederà con la relativa segnalazione ai sottoscrittori del presente accordo quadro i quali provvederanno a sollecitare tutti i destinatari della relazione alla conclusione dell'accordo entro 5 giorni dalla relativa segnalazione.

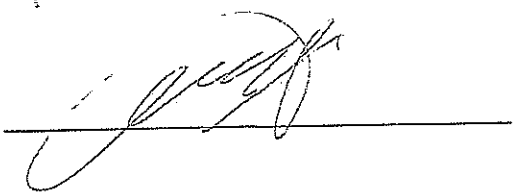
4. Le Parti, in considerazione delle finalità connesse all'installazione dei sistemi di videosorveglianza e tenendo conto che per il loro perseguimento sarà necessario riposizionare, rimuovere o aggiungere telecamere, convengono che le modifiche di scarso rilievo, ovvero esclusivamente quelle che non comportino la modifica del raggio di visione delle telecamere, non debbano essere oggetto di autorizzazione in quanto in essa già ricompresa.
5. Le Parti si danno atto che il presente accordo non inciderà su ogni precedente accordo ed autorizzazione acquisita dalle DTL competenti sul territorio ex articolo 4 legge 300/1970 sottoscritto con le competenti RSA/RSU o autorizzato dalla DTL competente, che rimangono validi ed efficaci.
6. Le Parti convengono infine che il presente Accordo Quadro deve essere esposto dalla Società in tutte le sedi coinvolte, in un luogo visibile ed accessibile a tutti i soggetti dallo stessi coinvolti, esponendo per ogni singola sede gli allegati corrispondenti, l'accordo, oltre ad informare i dipendenti in fase di assunzione, con comunicazione scritta e sottoscritta dal dipendente.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo quadro si rinvia alle disposizioni legislative vigenti in materia.

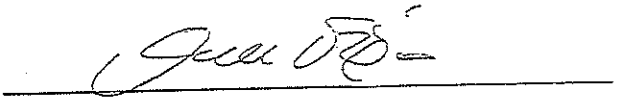
Allegato: Modello accordo territoriale

Letto confermato e sottoscritto.

S. Italia S.p.a. Dottor Adriano Fabbrica 

Filcams Cgil Nazionale, Signor Massimo Mensi 

Fisascat Cisl Nazionale, Signor Alfredo Magnifico 

Uiltucs Nazionale, Signor Gabriele Fiorino 

Allegato __: Modello Accordo Territoriale

Oggi, _____, presso la _____, in _____n. _____, si sono incontrati:

S. Italia S.p.A., p. iva 12687800156, con sede in Seriate (BG), in via dell'Artigianato, n. 25, in persona di _____

di seguito, "la Società" o "S. Italia"

e

Signor _____, in qualità di RSA/RSU/OO.SS territoriali

di seguito "RSA/RSU/OO.SS"

di seguito congiuntamente definite le "Parti"

Premesso che

- in data 18 ottobre 2016 S. Italia e le OO.SS Nazionali- Filcams Cgil Nazionale, Fisascat Cisl Nazionale, Uiltucs Nazionale- hanno sottoscritto un accordo quadro *ex* articolo 4 legge 300/1970 (di seguito "*l'Accordo Quadro*") relativo all'installazione di sistemi di sorveglianza presso le filiali della Società, dislocate in Lombardia, Lazio e Puglia, demandando la discussione dei dettagli tecnici a livello territoriale presso le unità locali, dove dovranno essere predisposti accordi specifici per ogni filiale sulla base del modello di accordo concordato a livello nazionale;
- l'accordo a livello di singole filiali dovrà contenere la relativa indicazione della collocazione e del numero delle telecamere di videosorveglianza, dei monitor e del sistema di videoregistrazione e sarà sottoposto alla firma delle RSA/RSU oppure, ove non presenti, delle OO.SS. territoriali;
- nella filiale sita in _____ Via _____ sono presenti RSA/RSU- non sono presenti RSA/RSU;

Tanto premesso le Parti convengono quanto segue:

1. l'Accordo Quadro del 18 ottobre 2016 è da intendersi qui integralmente richiamato;
2. il sistema di videosorveglianza installato presso la filiale di _____ è composto come segue:

✓ sistema di videosorveglianza: di Filiale
- n. __ telecamera interna/n. __ telecamera esterna;
- n. __ monitor;
- dispositivo di registrazione tramite _____;
- collegamento esterno con _____;
- personale che può accedere al sistema di videosorveglianza _____;
- fascia oraria di attivazione _____.

Si allega la planimetria dei locali ove sarà installato l'impianto di videosorveglianza in cui sono precisate le posizioni delle telecamere e le postazioni di lavoro.

3. Le caratteristiche del sistema di videosorveglianza sono specificate nella relazione predisposta dal tecnico, allegata al presente accordo e comprensiva delle specifiche tecniche dei prodotti costituenti il sistema di videosorveglianza.
4. Il responsabile sicurezza dati è il signor _____ e il responsabile della conservazione dei dati è il signor _____.
5. Le Forze dell'Ordine, a seguito di denuncia di atto criminoso o nell'ipotesi di intervento immediato, potranno accedere alla visione delle immagini registrate. In tal caso la Società provvederà ad informare le RSA/RSU oppure, ove non presenti, le OO.SS. territoriali.

6. Per quant'altro non previsto nel presente accordo si rimanda a quanto disciplinato dall'Accordo Quadro.

Letto, confermato e sottoscritto.

S. Italia s.p.a. _____

RSA/RSU/OO.SS territoriale _____

ALL. (D)

Accordo Quadro
ex art. 4, comma 1, Legge n. 300/1970

Oggi, 28 novembre 2016, presso la sede della Fisascat Cisl, via Dei Mille, 56, si sono incontrati:

Eurovending S.r.l. p.iva 01509920227, con sede legale a Trento (TN), in via Innsbruck, 20, in persona del Consigliere del Consiglio di Amministrazione, Signor Massimo Paravisi,

di seguito "la Società" o "Eurovending"

e

OO.SS. Nazionali:
Filcams Cgil rappresentata dal signor Massimo Mensi,
Fisascat Cisl rappresentata dal signor Alfredo Magnifico,
Uiltucs Nazionale rappresentata dal signor Gabriele Fiorino,

di seguito le "OO.SS Nazionali"

di seguito congiuntamente definite le "Parti"

Premesso che:

- Eurovending S.r.l., p.iva 01509920227, con sede legale a Trento (TN), in via Innsbruck, 20 (d'ora in poi anche «la Società») è una società che opera nel settore della distribuzione automatica, con filiali dislocate in due regioni sul territorio nazionale, ed in particolare in Trentino Alto Adige ed in Veneto;
- per esigenze di sicurezza delle persone e dei luoghi di lavoro oltre che di tutela del patrimonio aziendale si rende necessaria l'installazione di un sistema di videosorveglianza;
- l'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, come modificato dall'articolo 23 del dlgs 151/2015, stabilisce che "*Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza delle attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. [...]*";
- la Società, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, come modificato dall'articolo 23 del dlgs 151/2015 e del dlgs 196/2003, intende far uso di impianti di videosorveglianza presso le filiali dislocate in Trentino Alto Adige ed in Veneto, al fine di aumentare la sicurezza dei lavoratori impiegati, nonché garantire la sicurezza del patrimonio aziendale e di adottare misure idonee a prevenire ed impedire atti criminosi nell'ambito delle strutture di pertinenza della Società;
- per le sopra esposte finalità, le Parti concordano circa l'opportunità di procedere con un accordo quadro che regolamenti l'installazione degli impianti di videosorveglianza presso le filiali dislocate in Trentino Alto Adige ed in Veneto;

considerando che

- per garantire la sicurezza dei propri dipendenti oltre che del patrimonio aziendale, costituito non solo dal complesso dei beni aziendali ma anche dalle giacenze di denaro contante, la Società ha la necessità di installare sistemi di videosorveglianza per tali intendendosi gli

FISASCAT CISL SEGRETERIA NAZIONALE ROMA

impianti costituiti dalle reti e dalle apparecchiature che permettono la ripresa e l'eventuale registrazione delle immagini;

- in particolare la Società, tenuto conto dell'attività che svolge, intende installare tali impianti non solo nelle pertinenze delle singole unità produttive ma anche all'interno dei locali caveau, luoghi particolarmente a rischio per la commissione di eventuali illeciti penali;
- la Società ritiene che tali strumenti assolvano non solo alla funzione di deterrente nella commissione di eventuali illeciti ma possano anche fornire elementi di prova in caso di condotte penalmente rilevanti;
- pertanto il sistema di videosorveglianza della Società ha quali fini esclusivi quello di sicurezza degli ambienti di lavoro oltre che di tutela del patrimonio aziendale.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti hanno raggiunto un accordo ex articolo 4 legge 300/1970 in materia di installazione e funzionamento dei sistemi di videosorveglianza alle seguenti condizioni:

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. Le Parti concordano che l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza dovrà avvenire conformemente ai seguenti principi:

- le apparecchiature consentiranno un angolo di ripresa che inquadri esclusivamente le parti dei locali più esposte al rischio dalle quali deriverà in via del tutto accidentale ed occasionale la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori;
- le apparecchiature non costituiscono strumento di controllo della prestazione dei lavoratori, inoltre le immagini registrate non potranno essere utilizzate per l'adozione di provvedimenti disciplinari;
- le Parti, preso atto di quanto al punto che precede, riconoscono l'utilità di trattare i dati e le informazioni ottenute dal sistema con riferimento a condotte illecite che incidono sul patrimonio aziendale;
- le telecamere non riprenderanno luoghi riservati al personale dipendente (spogliatoio o servizi);
- gli impianti di videosorveglianza sono composti dalle telecamere, dai sistemi di videoregistrazione e monitor (fatto salvo per i sistemi di videosorveglianza di caveau come infra meglio specificato);
- gli impianti di videosorveglianza installati presso le filiali registreranno le immagini o tramite videoregistratore, o tramite hard disk, o tramite DVR;
- l'accesso alla visione delle immagini registrate sarà consentita dall'Amministratore del Sistema nonché dal responsabile dell'unità operativa o suo designato, tramite sistema di doppia password, oppure direttamente al sistema di videoregistrazione custodito in apposito armadietto o locale non accessibile al personale;
- l'eventuale visione da remoto sarà consentita dall'Amministratore del Sistema nonché dal responsabile dell'unità operativa o suo designato solo negli orari di chiusura dell'attività;
- le immagini provenienti dalle telecamere posizionate lungo i perimetri delle aree esterne e degli accessi principali potranno essere visualizzate in diretta sui monitor dal personale preposto all'autorizzazione di ingresso di fornitori e clienti;
- le registrazioni saranno conservate per 48 ore dal lunedì al venerdì e per 72 ore dal sabato alla domenica o in presenza di festività infrasettimanali, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria, dopodiché le immagini si sovrapporranno alle precedenti, cancellandole e che dopo tale periodo si procederà all'immediata cancellazione delle stesse;

FISASCAT - CISL SEGRETERIA NAZIONALE ROMA

- gli impianti di videosorveglianza di caveau non consentiranno la registrazione delle immagini, consentendo un accesso da remoto dalla società Telecontrollo s.r.l., oltre che dal personale espressamente autorizzato;
- le immagini non saranno in alcun modo diffuse all'esterno, tranne che per la citata tempestiva consegna all'Autorità giudiziaria competente qualora si verifichi una fattispecie delittuosa;
- in base alla normativa di cui al dlgs 196/2003 saranno affissi appositi cartelli informativi (per i dipendenti e per i clienti) esposti sia all'esterno che all'interno dei locali soggetti a videosorveglianza;
- sarà rispettata la disciplina dettata dal dlgs 196/2003;
- la raccolta dati ed il trattamento degli stessi dovrà avvenire nel rispetto del principio di necessità e di non eccedenza, secondo correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi;
- il trattamento dei dati personali avverrà ai sensi dell'articolo 11 lett.a) del Codice della Privacy, per soddisfare esigenze organizzative e produttive ovvero, per la sicurezza sul lavoro.

3. Le Parti, nel sottoscrivere il presente Accordo Quadro per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza, rinviano a livello di RSA/RSU e OO.SS. territoriali provinciali e/o regionali la sottoscrizione di accordi specifici osservando le seguenti modalità per ogni filiale come concordato a livello nazionale:

 - la Società trasmetterà alla RSA/RSU, laddove presente, o alle OO.SS. territoriali provinciali e/o regionali una relazione sul sistema di videosorveglianza che si intende installare e sulla collocazione delle telecamere proponendo la sottoscrizione di un accordo alla sede territoriale competente;
 - si procederà quindi, a livello territoriale, alla firma di un accordo, seguendo il modello allegato al presente accordo quadro, con sottoscrizione della RSA/RSU oppure, ove non presenti, delle OO.SS. territoriali provinciali e/o territoriali competenti;
 - fatte salve eventuali richieste scritte di chiarimento, decorsi 25 giorni dalla presentazione della relazione, senza alcun riscontro ad opera delle RSA/RSU e, in loro assenza, dalle OO.SS territoriali provinciali e/o regionali, si procederà con la relativa segnalazione ai sottoscrittori del presente accordo quadro i quali provvederanno a sollecitare tutti i destinatari della relazione alla conclusione dell'accordo entro 5 giorni dalla relativa segnalazione.

4. Le Parti, in considerazione delle finalità connesse all'installazione dei sistemi di videosorveglianza e tenendo conto che per il loro perseguimento sarà necessario riposizionare, rimuovere o aggiungere telecamere, convengono che le modifiche di scarso rilievo, ovvero esclusivamente quelle che non comportino la modifica del raggio di visione delle telecamere, non debbano essere oggetto di autorizzazione in quanto in essa già ricompresa.
5. Le Parti si danno atto che il presente accordo non inciderà su ogni precedente accordo ed autorizzazione acquisita dalle DTL competenti sul territorio ex articolo 4 legge 300/1970 sottoscritto con le competenti RSA/RSU o autorizzato dalla DTL competente, che rimangono validi ed efficaci.
6. Le Parti convengono infine che il presente Accordo Quadro deve essere esposto dalla Società in tutte le sedi coinvolte, in un luogo visibile ed accessibile a tutti i soggetti dallo stessi coinvolti, esponendo per ogni singola sede gli allegati corrispondenti, l'accordo, oltre ad informare i dipendenti in fase di assunzione, con comunicazione scritta e sottoscritta dal dipendente.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo quadro si rinvia alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Allegato: Modello accordo territoriale

FISASCAT CISL SEGRETERIA NAZIONALE ROMA

Letto confermato e sottoscritto.

Eurovendign S.r.l., Signor Massimo Paravisi

Filcams Cgil Nazionale, Signor Massimo Mensi

Fisascat Cisl Nazionale, Signor Alfredo Magnifico

FISASCAT - CISL
SEGRETERIA NAZIONALE
ROMA

Uiltucs Nazionale, Signor Gabriele Fiorino

Allegato __: Modello Accordo Territoriale

Oggi, _____, presso la _____, in _____n. _____, si sono incontrati:

Eurovending S.r.l., p. iva 01509920227, con sede legale a Trento (TN), in via Innsbruck, 20, in persona di _____

di seguito "la Società" o "Eurovending"

e

Signor _____, in qualità di RSA/RSU/OO.SS territoriali

di seguito "RSA/RSU/OO.SS"

di seguito congiuntamente definite le "Parti"

Premesso che

- in data 28 novembre 2016 Eurovending S.r.l. e le OO.SS Nazionali- Filcams Cgil Nazionale, Fisascat Cisl Nazionale, Uiltucs Nazionale- hanno sottoscritto un accordo quadro *ex* articolo 4 legge 300/1970 (di seguito "*l'Accordo Quadro*") relativo all'installazione di sistemi di sorveglianza presso le filiali della Società, dislocate in Trentino Alto Adige ed in Veneto, demandando la discussione dei dettagli tecnici a livello territoriale presso le unità locali, dove dovranno essere predisposti accordi specifici per ogni filiale sulla base del modello di accordo concordato a livello nazionale;
- l'accordo a livello di singole filiali dovrà contenere la relativa indicazione della collocazione e del numero delle telecamere di videosorveglianza, dei monitor e del sistema di videoregistrazione e sarà sottoposto alla firma delle RSA/RSU oppure, ove non presenti, delle OO.SS. territoriali;
- nella filiale sita in _____ Via _____ sono presenti RSA/RSU- non sono presenti RSA/RSU;

Tanto premesso le Parti convengono quanto segue:

1. l'Accordo Quadro del 28 novembre 2016 è da intendersi qui integralmente richiamato;
2. il sistema di videosorveglianza installato presso la filiale di _____ è composto come segue:

✓ sistema di videosorveglianza: di Filiale
- n. __ telecamera interna/n. __ telecamera esterna;
- n. __ monitor;
- dispositivo di registrazione tramite _____;
- collegamento esterno con _____;
- personale che può accedere al sistema di videosorveglianza _____;
- fascia oraria di attivazione _____.

✓ sistema di videosorveglianza: di Caveau
- n. __ telecamere;
- collegamento esterno con _____;
- personale che può accedere al sistema di videosorveglianza _____;
- fascia oraria di attivazione _____;

Si allega la planimetria dei locali ove sarà installato l'impianto di videosorveglianza in cui sono precisate le posizioni delle telecamere e le postazioni di lavoro.

3. Le caratteristiche del sistema di videosorveglianza sono specificate nella relazione predisposta dal tecnico, allegata al presente accordo e comprensiva delle specifiche tecniche dei prodotti costituenti il sistema di videosorveglianza.

FISASCAT - CISL SEGRETERIA NAZIONALE ROMA

4. Il responsabile sicurezza dati è il signor _____ e il responsabile della conservazione dei dati è il signor _____.
5. Le Forze dell'Ordine, a seguito di denuncia di atto criminoso o nell'ipotesi di intervento immediato, potranno accedere alla visione delle immagini registrate. In tal caso la Società provvederà ad informare le RSA/RSU oppure, ove non presenti, le OO.SS. territoriali.
6. Per quant'altro non previsto nel presente accordo si rimanda a quanto disciplinato dall'Accordo Quadro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Eurovending S.r.l. _____

RSA/RSU/OO.SS territoriale _____

FISASCAT CISL SEGRETERIA NAZIONALE - ROMA -

ALL. (E)

Accordo di Integrazione Accordo Quadro
ex art. 4, comma 1, Legge n. 300/1970

Oggi, 3 luglio 2018, presso la sede della Fisascat Cisl di Roma, via Dei Mille n. 56, si sono incontrati:

Ivs Italia S.p.A., p.iva 03320270162, con sede legale in Seriate (Bg), Via Dell'Artigianato n. 25, in persona del Procuratore Generale dottor Adriano Fabbrica,

di seguito "la Società" o "Ivs Italia"

e

OO.SS. Nazionali:
Filcams Cgil rappresentata dal Signor Massimo Mensi,
Fisascat Cisl rappresentata dal Signor Salvatore Carofratello,
Uiltucs Nazionale rappresentata per delega dal Signor Franco Polito,

di seguito le "OO.SS Nazionali"

di seguito congiuntamente definite le "Parti"

Premesso che:

- in data 18 ottobre 2016 Ivs Italia e le OO.SS Nazionali - Filcams Cgil Nazionale, Fisascat Cisl Nazionale, Uiltucs Nazionale - hanno sottoscritto un accordo quadro *ex* articolo 4, comma 1, legge 300/1970 (di seguito *"l'Accordo Quadro"*) relativo all'installazione ed al funzionamento dei sistemi di videosorveglianza - sia nelle pertinenze delle singole unità produttive sia all'interno dei locali caveau, luoghi particolarmente a rischio per la commissione di eventuali illeciti penali -, presso le filiali della Società dislocate su tutto il territorio nazionale, demandando la discussione dei dettagli tecnici a livello territoriale secondo il modello allegato allo stesso accordo quadro;
- l'accordo a livello di singole filiali ha previsto tutte le descrizioni tecniche degli impianti di videosorveglianza, sia di filiale che di caveau, specifici per ogni filiale di riferimento, ed in particolare l'indicazione della collocazione e del numero delle telecamere di videosorveglianza, dei monitor e del sistema di videoregistrazione, accordi che sono stati sottoposti alla firma delle RSA/RSU oppure, ove non presenti, delle OO.SS. territoriali;
- al riguardo, si allega al presente Accordo di Integrazione l'elenco degli accordi territoriali sottoscritti;
- nell'Accordo Quadro del 18 ottobre 2016, ed in tutti gli accordi territoriali elencati nel documento allegato, è stato definito l'affidamento del servizio di videosorveglianza di caveau alla società Telecontrollo S.r.l.;
- allo stato attuale, si è reso necessario affidare ad un nuovo fornitore la gestione del sistema di videosorveglianza di caveau, ed in particolare di conferire l'incarico alla Società Multiprotexion S.r.l. in sostituzione dell'attuale fornitore, la società Telecontrollo S.r.l.;
- in considerazione dell'esigenza di aumentare la sicurezza e la tutela del patrimonio aziendale, considerando, altresì, l'elevato rischio di commissione di illeciti penali, le caratteristiche del servizio di videosorveglianza di caveau hanno richiesto un adeguamento tecnico del sistema;

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. L'Accordo Quadro del 18 ottobre 2016 è da intendersi qui integralmente richiamato.
3. Le Parti concordano che l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di caveau dovrà avvenire conformemente ai seguenti principi:

- sarà consentito alla società Multiprotexion S.r.l. l'accesso da remoto agli impianti di videosorveglianza di caveau oltre che dal personale della società espressamente autorizzato;
- gli impianti di videosorveglianza di caveau avranno la seguente fascia di attivazione: da lunedì al venerdì dalle ore 18.30 alle ore 7.00, il sabato, la domenica ed i festivi dalle ore 00.00 alle ore 24.00;
- l'orario di attivazione del sistema di videosorveglianza sarà posticipato nelle ipotesi in cui vi sia necessità, per il personale impiegato nel caveau, di prolungare l'attività lavorativa;
- gli impianti di videosorveglianza di caveau consentiranno alla Società Multiprotexion S.r.l. la registrazione delle immagini nella sola fascia di attivazione di cui al punto che precede e le immagini da loro registrate verranno conservate per un massimo di 72 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria;
- non sarà consentita alla Società Multiprotexion S.r.l. la diffusione delle immagini, ad eccezione della richiesta dell'Autorità giudiziaria competente qualora si verifichi una fattispecie delittuosa;
- le Parti, preso atto di quanto al punto che precede, riconoscono di consentire il trattamento dei dati e delle informazioni ottenute dal sistema con riferimento a condotte illecite che incidono sul patrimonio aziendale;
- il trattamento dei dati personali avverrà in modo lecito e secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 11 lett.a) del Codice della Privacy, per soddisfare esigenze organizzative e produttive ovvero, per la sicurezza sul lavoro;
- il responsabile sicurezza e conservazione dei dati è la Società Multiprotexion S.r.l, affidataria del servizio di videosorveglianza di caveau;
- l'elenco completo ed aggiornato dei responsabili della sicurezza e conservazione dei dati sarà reso disponibile per la consultazione nell'area dedicata alla privacy nella sezione "documenti" del sito "ivsgroup.com".

4. Le parti prevedono la revisione del modello di accordo territoriale allegato all'accordo quadro del 18 ottobre 2016, che viene allegato al presente Accordo di Integrazione.
5. Le Parti, nel sottoscrivere il presente Accordo di Integrazione all'Accordo Quadro del 18 ottobre 2016, prevedono il recepimento di tali modifiche a livello di RSA/RSU e OO.SS. territoriali provinciali e/o regionali con la sottoscrizione di specifici accordi per le filiali della Società che hanno installato il sistema di videosorveglianza di caveau, seguendo il modello di accordo territoriale allegato al presente Accordo di Integrazione.
6. Le Parti, in considerazione delle finalità connesse all'installazione dei sistemi di videosorveglianza di caveau e tenendo conto che per il loro perseguimento potrebbe essere necessario sostituire il fornitore a cui viene assegnato tale servizio, convengono che la mera sostituzione del fornitore non dovrà essere oggetto di una modifica o di una integrazione dell'accordo, ma sarà cura della società comunicare l'intervenuta modifica alle Parti trasmettendo una comunicazione da indirizzare alle Segreterie Nazionali indicando l'intervenuta modifica del fornitore e confermando i contenuti del presente Accordo di Integrazione.
7. Le Parti si danno atto che il presente accordo rappresenta un'integrazione all'Accordo Quadro sottoscritto il 18 ottobre 2016.
8. Le Parti convengono che il presente Accordo di Integrazione all'Accordo Quadro deve essere esposto presso le bacheche di tutte le unità operative della Società e che i Lavoratori in fase di assunzione dovranno essere preventivamente informati.
9. Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo di Integrazione all'Accordo Quadro del 18 ottobre 2016, si rinvia alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Allegati:

- Accordo Quadro ex art.4, comma 1, legge n.300/70 sottoscritto il 18 ottobre 2016;
- Elenco accordi territoriali sottoscritti;
- Modello accordo territoriale (rev.3 luglio 2018).

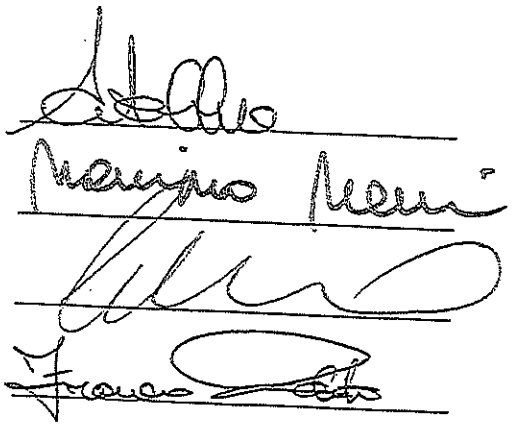
Letto confermato e sottoscritto.

Ivs Italia S.p.a.
Dottor Adriano Fabbrica

Filcams Cgil Nazionale
Signor Massimo Mensi

Fisascat Cisl Nazionale
Signor Salvatore Carofratello

Uiltucs Nazionale
per delega Signor Franco Polito



Allegato: Elenco Accordi Territoriali sottoscritti per Ivs Italia S.p.a.:

- accordo territoriale sottoscritto il 26 ottobre 2016, per la filiale di Torino (TO);
- accordo territoriale sottoscritto il 27 ottobre 2016, per la filiale di Ciampino (RM);
- accordo territoriale sottoscritto il 27 ottobre 2016, per la filiale di Roma, via Tiburtina (RM);
- accordo territoriale sottoscritto il 27 ottobre 2016, per la filiale di Pomezia, via Campobello (RM);
- accordo territoriale sottoscritto il 27 ottobre 2016, per la filiale di Pomezia, via Castelli Romani (RM);
- accordo territoriale sottoscritto il 31 ottobre 2016, nonché la relativa integrazione sottoscritta il 3 maggio 2018, per la filiale di Rende (CS);
- accordo territoriale sottoscritto il 31 ottobre 2016, per la filiale di Corigliano Calabro (CS);
- accordo territoriale sottoscritto il 31 ottobre 2016, nonché la relativa integrazione sottoscritta il 7 settembre 2017, per la filiale di Lamezia Terme (CZ);
- accordo territoriale sottoscritto il 10 novembre 2016, per la filiale di Roddi (CN);
- accordo territoriale sottoscritto il 10 novembre 2016, per la filiale di Modugno (BA);
- accordo territoriale sottoscritto il 10 novembre 2016, per la filiale di Lecce (LE);
- accordo territoriale sottoscritto il 14 novembre 2016, per la filiale di Pedrengo (BG);
- accordo territoriale sottoscritto il 15 novembre 2016, per la filiale di Calderara di Reno (BO);
- accordo territoriale sottoscritto il 21 novembre 2016, per la filiale di Ravenna (RA);
- accordo territoriale sottoscritto il 21 novembre 2016, per la filiale di Ferentino (FR);
- accordo territoriale sottoscritto il 28 novembre 2016, per la filiale di Rieti (RI);
- accordo territoriale sottoscritto il 1° dicembre 2016, nonché la relativa integrazione sottoscritta il 1° settembre 2017, per la filiale di Parma (PR);
- accordo territoriale sottoscritto il 7 dicembre 2016, per la filiale di Quarrata (PT);
- accordo territoriale sottoscritto il 7 dicembre 2016, per la filiale di Viareggio (LU);
- accordo territoriale sottoscritto il 7 dicembre 2016, per la filiale di Arezzo (AR);
- accordo territoriale sottoscritto il 7 dicembre 2016, per la filiale di Caivano (NA);
- accordo territoriale sottoscritto il 20 dicembre 2016, nonché la relativa integrazione sottoscritta il 13 marzo 2018, per la filiale di Seriate (BG);
- accordo territoriale sottoscritto il 20 dicembre 2016, per la filiale di Castenedolo (BS);
- accordo territoriale sottoscritto il 20 dicembre 2016, per la filiale di Piancamuno (BS);
- accordo territoriale sottoscritto il 20 dicembre 2016, per la filiale di Codogno (LO);
- accordo territoriale sottoscritto il 20 dicembre 2016, per la filiale di Vignate (MI);
- accordo territoriale sottoscritto il 20 dicembre 2016, per la filiale di Rovello Porro (CO);
- accordo territoriale sottoscritto il 21 dicembre 2016, per la filiale di Sassari (SS);
- accordo territoriale sottoscritto il 21 dicembre 2016, per la filiale di Decimomannu (CA).
- accordo territoriale sottoscritto il 27 dicembre 2016, per la filiale di Saonara (PD);
- accordo territoriale sottoscritto il 27 dicembre 2016, per la filiale di San Martino Buon Albergo (VR);
- accordo territoriale sottoscritto il 28 dicembre 2016, per la filiale di Tito (PZ).

Allegato: Modello Accordo Territoriale (rev. 3 luglio 2018)

Oggi, _____, presso la _____, in _____ n. _____, si sono incontrati:

Ivs Italia S.p.A., p.iva 03320270162, con sede legale in Seriate (Bg), Via Dell'Artigianato n. 25, in persona di _____

di seguito, "la Società" o "Ivs Italia"

e

Signor _____, in qualità di RSA/RSU/OO.SS territoriali

di seguito "RSA/RSU/OO.SS"

di seguito congiuntamente definite le "Parti"

Premesso che:

- in data 18 ottobre 2016 Ivs Italia e le OO.SS Nazionali- Filcams Cgil Nazionale, Fisascat Cisl Nazionale, Uiltucs Nazionale- hanno sottoscritto un accordo quadro *ex* articolo 4 legge 300/1970 (di seguito *"l'Accordo Quadro"*) relativo all'installazione di sistemi di videosorveglianza presso le filiali della Società, dislocate su tutto il territorio nazionale, demandando la discussione dei dettagli tecnici a livello territoriale presso le unità locali, dove dovranno essere predisposti accordi specifici per ogni filiale sulla base del modello di accordo concordato a livello nazionale;
- l'accordo a livello di singole filiali dovrà contenere la relativa indicazione della collocazione e del numero delle telecamere di videosorveglianza, dei monitor e del sistema di videoregistrazione e sarà sottoposto alla firma delle RSA/RSU oppure, ove non presenti, delle OO.SS. territoriali;
- in data 3 luglio 2018 Ivs Italia e le OO.SS Nazionali - Filcams Cgil Nazionale, Fisascat Cisl Nazionale, Uiltucs Nazionale - hanno sottoscritto un'integrazione all'Accordo Quadro del 18 ottobre 2016 con la quale è stato disciplinato l'affidamento ad un nuovo fornitore della gestione del sistema di videosorveglianza di caveau, ed in particolare alla società Multiprotexion S.r.l. in sostituzione dell'attuale fornitore, con l'indicazione delle relative specifiche tecniche del sistema, per tutte le filiali della Società dislocate su tutto il territorio nazionale, demandando la ratifica di tale accordo a livello territoriale, definendo inoltre la revisione del modello di accordo territoriale (rev. 3 luglio 2018) che sostituisce la precedente versione.
- nella filiale sita in _____ Via _____ sono presenti RSA/RSU- non sono presenti RSA/RSU;

Tanto premesso le Parti convengono quanto segue:

1. l'Accordo Quadro del 18 ottobre 2016 è da intendersi qui integralmente richiamato;
2. l'integrazione all'Accordo Quadro del 3 luglio 2018 è da intendersi qui integralmente richiamato;
3. il sistema di videosorveglianza installato presso la filiale di _____ è composto come segue:

✓ sistema di videosorveglianza: di Filiale

- n. __ telecamera interna/n. __ telecamera esterna;
- n. __ monitor;
- dispositivo di registrazione tramite _____;
- collegamento esterno con _____;
- personale che può accedere al sistema di videosorveglianza _____;

- fascia oraria di attivazione _____;
✓ sistema di videosorveglianza: di Caveau
- n. __ telecamere;
- collegamento esterno con _____;
- personale che può accedere al sistema di videosorveglianza _____;
- fascia oraria di attivazione _____.

Si allega la planimetria dei locali ove sarà installato l'impianto di videosorveglianza in cui sono precisate le posizioni delle telecamere e le postazioni di lavoro.

4. Le caratteristiche del sistema di videosorveglianza sono specificate nella relazione predisposta dal tecnico, allegata al presente accordo e comprensiva delle specifiche tecniche dei prodotti costituenti il sistema di videosorveglianza.
5. Il responsabile sicurezza dati è il signor _____ e il responsabile della conservazione dei dati è il signor _____.
6. Le Forze dell'Ordine, a seguito di denuncia di atto criminoso o nell'ipotesi di intervento immediato, potranno accedere alla visione delle immagini registrate. In tal caso la Società provvederà ad informare le RSA/RSU oppure, ove non presenti, le OO.SS. territoriali.
7. Per quant'altro non previsto nel presente accordo si rimanda a quanto disciplinato dall'Accordo Quadro del 18 ottobre 2016 e all'integrazione all'Accordo Quadro del 3 luglio 2018.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ivs Italia s.p.a. _____

RSA/RSU/OO.SS territoriale _____

Accordo Quadro
ex art. 4, comma 1, Legge n. 300/1970

Oggi, 18 ottobre 2016, presso la sede della Fisascat Cisl, via Dei Mille, 56, si sono incontrati:

Ivs Italia S.p.A., p.iva 03320270162, con sede legale in Seriate (Bg), Via Dell'Artigianato n. 25, in persona del Procuratore Generale dottor Adriano Fabbrica,

di seguito "la Società" o "Ivs Italia"

e

OO.SS. Nazionali:
Filcams Cgil rappresentata dal signor Massimo Mensi,
Fisascat Cisl rappresentata dal signor Alfredo Magnifico,
Uiltucs Nazionale rappresentata dal signor Gabriele Fiorino,

di seguito le "OO.SS Nazionali"

di seguito congiuntamente definite le "Parti"

Premesso che:

- Ivs Italia s.p.a., p.iva 03320270162, con sede legale a Seriate (BG), via dell'Artigianato, 25 (d'ora in poi anche «la Società») è una società che opera nel settore della distribuzione automatica, con filiali dislocate in diverse regioni sul territorio nazionale, in particolare in Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sardegna;
- per esigenze di sicurezza delle persone e dei luoghi di lavoro oltre che di tutela del patrimonio aziendale si rende necessaria l'installazione di un sistema di videosorveglianza;
- l'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, come modificato dall'articolo 23 del dlgs 151/2015, stabilisce che "*Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza delle attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. [...]*";
- la Società, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, come modificato dall'articolo 23 del dlgs 151/2015 e del dlgs 196/2003, intende far uso di impianti di videosorveglianza presso le filiali dislocate sul territorio nazionale, al fine di aumentare la sicurezza dei lavoratori impiegati, nonché garantire la sicurezza del patrimonio aziendale e di adottare misure idonee a prevenire ed impedire atti criminosi nell'ambito delle strutture di pertinenza della Società;
- per le sopra esposte finalità, le Parti concordano circa l'opportunità di procedere con un accordo quadro che regolamenti l'installazione degli impianti di videosorveglianza presso le filiali dislocate su tutto il territorio nazionale;

considerando che

- per garantire la sicurezza dei propri dipendenti oltre che del patrimonio aziendale, costituito non solo dal complesso dei beni aziendali ma anche dalle giacenze di denaro contante, la

Società ha la necessità di installare sistemi di videosorveglianza per tali intendendosi gli impianti costituiti dalle reti e dalle apparecchiature che permettono la ripresa e l'eventuale registrazione delle immagini;

- in particolare la Società, tenuto conto dell'attività che svolge, intende installare tali impianti non solo nelle pertinenze delle singole unità produttive ma anche all'interno dei locali caveau, luoghi particolarmente a rischio per la commissione di eventuali illeciti penali;
- la Società ritiene che tali strumenti assolvano non solo alla funzione di deterrente nella commissione di eventuali illeciti ma possano anche fornire elementi di prova in caso di condotte penalmente rilevanti;
- pertanto il sistema di videosorveglianza della Società ha quali fini esclusivi quello di sicurezza degli ambienti di lavoro oltre che di tutela del patrimonio aziendale.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti hanno raggiunto un accordo ex articolo 4 legge 300/1970 in materia di installazione e funzionamento dei sistemi di videosorveglianza alle seguenti condizioni:

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. Le Parti concordano che l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza dovrà avvenire conformemente ai seguenti principi:

- le apparecchiature consentiranno un angolo di ripresa che inquadri esclusivamente le parti dei locali più esposte al rischio dalle quali deriverà in via del tutto accidentale ed occasionale la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori;
- le apparecchiature non costituiscono strumento di controllo della prestazione dei lavoratori, inoltre le immagini registrate non potranno essere utilizzate per l'adozione di provvedimenti disciplinari;
- le Parti, preso atto di quanto al punto che precede, riconoscono l'utilità di trattare i dati e le informazioni ottenute dal sistema con riferimento a condotte illecite che incidono sul patrimonio aziendale;
- le telecamere non riprenderanno luoghi riservati al personale dipendente (spogliatoio o servizi);
- gli impianti di videosorveglianza sono composti dalle telecamere, dai sistemi di videoregistrazione e monitor (fatto salvo per i sistemi di videosorveglianza di caveau come infra meglio specificato);
- gli impianti di videosorveglianza installati presso le filiali registreranno le immagini o tramite videoregistratore, o tramite hard disk, o tramite DVR;
- l'accesso alla visione delle immagini registrate sarà consentita dall'Amministratore del Sistema nonché dal responsabile dell'unità operativa o suo designato, tramite sistema di doppia password, oppure direttamente al sistema di videoregistrazione custodito in apposito armadietto o locale non accessibile al personale;
- l'eventuale visione da remoto sarà consentita dall'Amministratore del Sistema nonché dal responsabile dell'unità operativa o suo designato solo negli orari di chiusura dell'attività;
- le immagini provenienti dalle telecamere posizionate lungo i perimetri delle aree esterne e degli accessi principali potranno essere visualizzate in diretta sui monitor dal personale preposto all'autorizzazione di ingresso di fornitori e clienti;
- le registrazioni saranno conservate per 48 ore dal lunedì al venerdì e per 72 ore dal sabato alla domenica o in presenza di festività infrasettimanali, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria, dopodiché le immagini si sovrapporranno alle precedenti, cancellandole e che dopo tale periodo si procederà all'immediata cancellazione delle stesse;

- gli impianti di videosorveglianza di caveau non consentiranno la registrazione delle immagini, consentendo un accesso da remoto dalla società Telecontrollo s.r.l., oltre che dal personale espressamente autorizzato;
- le immagini non saranno in alcun modo diffuse all'esterno, tranne che per la citata tempestiva consegna all'Autorità giudiziaria competente qualora si verifichi una fattispecie delittuosa;
- in base alla normativa di cui al dlgs 196/2003 saranno affissi appositi cartelli informativi (per i dipendenti e per i clienti) esposti sia all'esterno che all'interno dei locali soggetti a videosorveglianza;
- sarà rispettata la disciplina dettata dal dlgs 196/2003;
- la raccolta dati ed il trattamento degli stessi dovrà avvenire nel rispetto del principio di necessità e di non eccedenza, secondo correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi;
- il trattamento dei dati personali avverrà ai sensi dell'articolo 11 lett.a) del Codice della Privacy, per soddisfare esigenze organizzative e produttive ovvero, per la sicurezza sul lavoro.

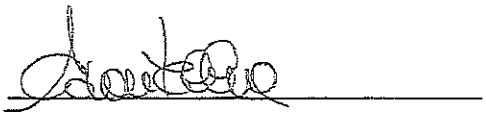
3. Le Parti, nel sottoscrivere il presente Accordo Quadro per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza, rinviano a livello di RSA/RSU e OO.SS. territoriali provinciali e/o regionali la sottoscrizione di accordi specifici osservando le seguenti modalità per ogni filiale come concordato a livello nazionale:

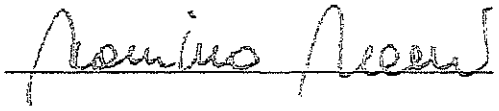
 - la Società trasmetterà alla RSA/RSU, laddove presente, o alle OO.SS. territoriali provinciali e/o regionali una relazione sul sistema di videosorveglianza che si intende installare e sulla collocazione delle telecamere proponendo la sottoscrizione di un accordo alla sede territoriale competente;
 - si procederà quindi, a livello territoriale, alla firma di un accordo, seguendo il modello allegato al presente accordo quadro, con sottoscrizione della RSA/RSU oppure, ove non presenti, delle OO.SS. territoriali provinciali e/o territoriali competenti;
 - fatte salve eventuali richieste scritte di chiarimento, decorsi 25 giorni dalla presentazione della relazione, senza alcun riscontro ad opera delle RSA/RSU e, in loro assenza, dalle OO.SS territoriali provinciali e/o regionali, si procederà con la relativa segnalazione ai sottoscrittori del presente accordo quadro i quali provvederanno a sollecitare tutti i destinatari della relazione alla conclusione dell'accordo entro 5 giorni dalla relativa segnalazione.

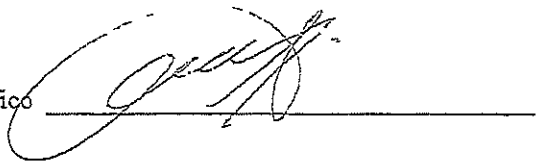
4. Le Parti, in considerazione delle finalità connesse all'installazione dei sistemi di videosorveglianza e tenendo conto che per il loro perseguimento sarà necessario riposizionare, rimuovere o aggiungere telecamere, convengono che le modifiche di scarso rilievo, ovvero esclusivamente quelle che non comportino la modifica del raggio di visione delle telecamere, non debbano essere oggetto di autorizzazione in quanto in essa già ricompresa.
5. Le Parti si danno atto che il presente accordo non inciderà su ogni precedente accordo ed autorizzazione acquisita dalle DTL competenti sul territorio ex articolo 4 legge 300/1970 sottoscritto con le competenti RSA/RSU o autorizzato dalla DTL competente, che rimangono validi ed efficaci.
6. Le Parti convengono infine che il presente Accordo Quadro deve essere esposto dalla Società in tutte le sedi coinvolte, in un luogo visibile ed accessibile a tutti i soggetti dallo stessi coinvolti, esponendo per ogni singola sede gli allegati corrispondenti, l'accordo, oltre ad informare i dipendenti in fase di assunzione, con comunicazione scritta e sottoscritta dal dipendente.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo quadro si rinvia alle disposizioni legislative vigenti in materia.

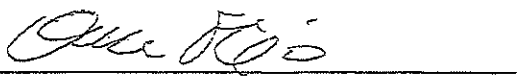
Allegato: Modello accordo territoriale

Letto confermato e sottoscritto.

Ivs Italia S.p.a. Dottor Adriano Fabbrica 

Filcams Cgil Nazionale, Signor Massimo Mensi 

Fisascat Cisl Nazionale, Signor Alfredo Magnifico 

Uiltucs Nazionale, Signor Gabriele Fiorino 

Allegato __: Modello Accordo Territoriale

Oggi, _____, presso la _____, in _____n. _____, si sono incontrati:

Ivs Italia S.p.A., p.iva 03320270162, con sede legale in Seriate (Bg), Via Dell'Artigianato n. 25, in persona di _____

di seguito, "la Società" o "Ivs Italia"

e

Signor _____, in qualità di RSA/RSU/OO.SS territoriali

di seguito "RSA/RSU/OO.SS"

di seguito congiuntamente definite le "Parti"

Premesso che

- in data 18 ottobre 2016 Ivs Italia e le OO.SS Nazionali- Filcams Cgil Nazionale, Fisascat Cisl Nazionale, Uiltucs Nazionale- hanno sottoscritto un accordo quadro *ex* articolo 4 legge 300/1970 (di seguito "*l'Accordo Quadro*") relativo all'installazione di sistemi di sorveglianza presso le filiali della Società, dislocate su tutto il territorio nazionale, demandando la discussione dei dettagli tecnici a livello territoriale presso le unità locali, dove dovranno essere predisposti accordi specifici per ogni filiale sulla base del modello di accordo concordato a livello nazionale;
- l'accordo a livello di singole filiali dovrà contenere la relativa indicazione della collocazione e del numero delle telecamere di videosorveglianza, dei monitor e del sistema di videoregistrazione e sarà sottoposto alla firma delle RSA/RSU oppure, ove non presenti, delle OO.SS. territoriali;
- nella filiale sita in _____ Via _____ sono presenti RSA/RSU- non sono presenti RSA/RSU;

Tanto premesso le Parti convengono quanto segue:

1. l'Accordo Quadro del 18 ottobre 2016 è da intendersi qui integralmente richiamato;
2. il sistema di videosorveglianza installato presso la filiale di _____ è composto come segue:

✓ sistema di videosorveglianza: di Filiale
- n. __ telecamera interna/n. __ telecamera esterna;
- n. __ monitor;
- dispositivo di registrazione tramite _____;
- collegamento esterno con _____;
- personale che può accedere al sistema di videosorveglianza _____;
- fascia oraria di attivazione _____.

✓ sistema di videosorveglianza: di Caveau
- n. __ telecamere;
- collegamento esterno con _____;
- personale che può accedere al sistema di videosorveglianza _____;
- fascia oraria di attivazione _____;

Si allega la planimetria dei locali ove sarà installato l'impianto di videosorveglianza in cui sono precisate le posizioni delle telecamere e le postazioni di lavoro.

3. Le caratteristiche del sistema di videosorveglianza sono specificate nella relazione predisposta dal tecnico, allegata al presente accordo e comprensiva delle specifiche tecniche dei prodotti costituenti il sistema di videosorveglianza.

4. Il responsabile sicurezza dati è il signor _____ e il responsabile della conservazione dei dati è il signor _____.
5. Le Forze dell'Ordine, a seguito di denuncia di atto criminoso o nell'ipotesi di intervento immediato, potranno accedere alla visione delle immagini registrate. In tal caso la Società provvederà ad informare le RSA/RSU oppure, ove non presenti, le OO.SS. territoriali.
6. Per quant'altro non previsto nel presente accordo si rimanda a quanto disciplinato dall'Accordo Quadro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ivs Italia s.p.a. _____

RSA/RSU/OO.SS territoriale _____

ALL. (F)

Accordo di Integrazione Accordo Quadro
ex art. 4, comma 1, Legge n. 300/1970

Oggi, 3 luglio 2018, presso la sede della Fisascat Cisl di Roma, via Dei Mille n. 56, si sono incontrati:

Ivs Sicilia S.p.A., p.iva 03942570163, con sede legale in Seriate (Bg), Via Dell'Artigianato n. 25, in persona del Procuratore Generale dottor Adriano Fabbrica,

di seguito "la Società" o "Ivs Sicilia"

e

OO.SS. Nazionali:
Filcams Cgil rappresentata dal Signor Massimo Mensi,
Fisascat Cisl rappresentata dal Signor Salvatore Carofratello,
Uiltucs Nazionale rappresentata per delega dal Signor Franco Polito,

di seguito le "OO.SS Nazionali"

di seguito congiuntamente definite le "Parti"

Premesso che:

- in data 18 ottobre 2016 Ivs Sicilia e le OO.SS Nazionali - Filcams Cgil Nazionale, Fisascat Cisl Nazionale, Uiltucs Nazionale - hanno sottoscritto un accordo quadro *ex* articolo 4, comma 1, legge 300/1970 (di seguito "*l'Accordo Quadro*") relativo all'installazione ed al funzionamento dei sistemi di videosorveglianza - sia nelle pertinenze delle singole unità produttive sia all'interno dei locali caveau, luoghi particolarmente a rischio per la commissione di eventuali illeciti penali -, presso le filiali della Società dislocate in diverse regioni sul territorio nazionale, in particolare in Sicilia e in Calabria, demandando la discussione dei dettagli tecnici a livello territoriale secondo il modello allegato allo stesso accordo quadro;
- l'accordo a livello di singole filiali ha previsto tutte le descrizioni tecniche degli impianti di videosorveglianza, sia di filiale che di caveau, specifici per ogni filiale di riferimento, ed in particolare l'indicazione della collocazione e del numero delle telecamere di videosorveglianza, dei monitor e del sistema di videoregistrazione, accordi che sono stati sottoposti alla firma delle RSA/RSU oppure, ove non presenti, delle OO.SS. territoriali;
- al riguardo, si allega al presente Accordo di Integrazione l'elenco degli accordi territoriali sottoscritti:
- nell'Accordo Quadro del 18 ottobre 2016, ed in tutti gli accordi territoriali elencati nel documento allegato, è stato definito l'affidamento del servizio di videosorveglianza di caveau alla società Telecontrollo S.r.l.;
- allo stato attuale, si è reso necessario affidare ad un nuovo fornitore la gestione del sistema di videosorveglianza di caveau, ed in particolare di conferire l'incarico alla Società Multiprotexion S.r.l. in sostituzione dell'attuale fornitore, la società Telecontrollo S.r.l.;
- in considerazione dell'esigenza di aumentare la sicurezza e la tutela del patrimonio aziendale, considerando, altresì, l'elevato rischio di commissione di illeciti penali, le caratteristiche del servizio di videosorveglianza di caveau hanno richiesto un adeguamento tecnico del sistema;

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. L'Accordo Quadro del 18 ottobre 2016 è da intendersi qui integralmente richiamato.
3. Le Parti concordano che l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di caveau dovrà avvenire conformemente ai seguenti principi:

- sarà consentito alla società Multiprotexion S.r.l. l'accesso da remoto agli impianti di videosorveglianza di caveau oltre che dal personale della società espressamente autorizzato;
- gli impianti di videosorveglianza di caveau avranno la seguente fascia di attivazione: da lunedì al venerdì dalle ore 18.30 alle ore 7.00, il sabato, la domenica ed i festivi dalle ore 00.00 alle ore 24.00;
- l'orario di attivazione del sistema di videosorveglianza sarà posticipato nelle ipotesi in cui vi sia necessità, per il personale impiegato nel caveau, di prolungare l'attività lavorativa;
- gli impianti di videosorveglianza di caveau consentiranno alla Società Multiprotexion S.r.l. la registrazione delle immagini nella sola fascia di attivazione di cui al punto che precede e le immagini da loro registrate verranno conservate per un massimo di 72 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria;
- non sarà consentita alla Società Multiprotexion S.r.l. la diffusione delle immagini, ad eccezione della richiesta dell'Autorità giudiziaria competente qualora si verifichi una fattispecie delittuosa;
- le Parti, preso atto di quanto al punto che precede, riconoscono di consentire il trattamento dei dati e delle informazioni ottenute dal sistema con riferimento a condotte illecite che incidono sul patrimonio aziendale;
- il trattamento dei dati personali avverrà in modo lecito e secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 11 lett.a) del Codice della Privacy, per soddisfare esigenze organizzative e produttive ovvero, per la sicurezza sul lavoro;
- il responsabile sicurezza e conservazione dei dati è la Società Multiprotexion S.r.l, affidataria del servizio di videosorveglianza di caveau;
- l'elenco completo ed aggiornato dei responsabili della sicurezza e conservazione dei dati sarà reso disponibile per la consultazione nell'area dedicata alla privacy nella sezione "documenti" del sito "ivsgroup.com".

4. Le parti prevedono la revisione del modello di accordo territoriale allegato all'accordo quadro del 18 ottobre 2016, che viene allegato al presente Accordo di Integrazione.
5. Le Parti, nel sottoscrivere il presente Accordi di Integrazione all'Accordo Quadro del 18 ottobre 2016, prevedono il recepimento di tali modifiche a livello di RSA/RSU e OO.SS. territoriali provinciali e/o regionali con la sottoscrizione di specifici accordi per le filiali della Società che hanno installato il sistema di videosorveglianza di caveau, seguendo il modello di accordo territoriale allegato al presente Accordo di Integrazione.
6. Le Parti, in considerazione delle finalità connesse all'installazione dei sistemi di videosorveglianza di caveau e tenendo conto che per il loro perseguimento potrebbe essere necessario sostituire il fornitore a cui viene assegnato tale servizio, convengono che la mera sostituzione del fornitore non dovrà essere oggetto di una modifica o di una integrazione dell'accordo, ma sarà cura della società comunicare l'intervenuta modifica alle Parti trasmettendo una comunicazione da indirizzare alle Segreterie Nazionali indicando l'intervenuta modifica del fornitore e confermando i contenuti del presente Accordo di Integrazione.
7. Le Parti si danno atto che il presente accordo rappresenta un'integrazione all'Accordo Quadro sottoscritto il 18 ottobre 2016.
8. Le Parti convengono che il presente Accordo di Integrazione all'Accordo Quadro deve essere esposto presso le bacheche di tutte le unità operative della Società e che i Lavoratori in fase di assunzione dovranno essere preventivamente informati.
9. Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo di Integrazione all'Accordo Quadro del 18 ottobre 2016, si rinvia alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Allegati:

- Accordo Quadro ex art.4, comma 1, legge n.300/70 sottoscritto il 18 ottobre 2016;
- Elenco accordi territoriali sottoscritti;
- Modello accordo territoriale (rev.3 luglio 2018).

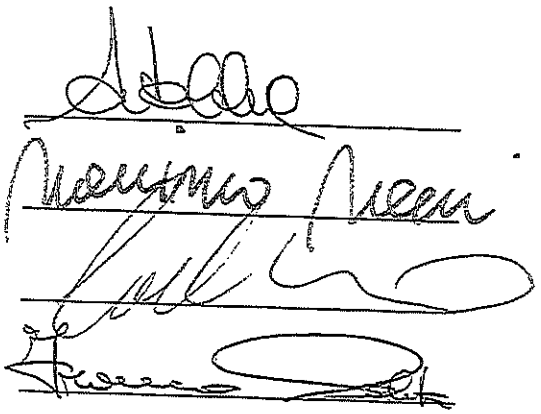
Letto confermato e sottoscritto.

Ivs Sicilia S.p.a.
Dottor Adriano Fabbrica

Filcams Cgil Nazionale
Signor Massimo Mensi

Fisascat Cisl Nazionale
Signor Salvatore Carofratello

Uiltucs Nazionale
per delega Signor Franco Polito



Allegato: Elenco Accordi Territoriali sottoscritti per Ivs Sicilia S.p.a.:

- accordo territoriale sottoscritto il 12 gennaio 2017, per la filiale di Reggio Calabria (RC);
- accordo territoriale sottoscritto il 14 febbraio 2017, per la filiale di Motta Sant'Anastasia (CT);
- accordo territoriale sottoscritto il 14 febbraio 2017, nonché la relativa integrazione sottoscritta il 14 maggio 2018, per la filiale di Siracusa (SR);
- accordo territoriale sottoscritto il 27 febbraio 2017, per la filiale di Cinisi (PA).

Allegato: Modello Accordo Territoriale (rev. 3 luglio 2018)

Oggi, _____, presso la _____, in _____n. _____, si sono incontrati:

Ivs Sicilia S.p.A., p.iva 03942570163, con sede legale in Seriate (Bg), Via Dell'Artigianato n. 25, in persona di _____

di seguito, "la Società" o "Ivs Sicilia"

e

Signor _____, in qualità di RSA/RSU/OO.SS territoriali

di seguito "RSA/RSU/OO.SS"

di seguito congiuntamente definite le "Parti"

Premesso che:

- in data 18 ottobre 2016 Ivs Sicilia e le OO.SS Nazionali- Filcams Cgil Nazionale, Fisascat Cisl Nazionale, Uiltucs Nazionale- hanno sottoscritto un accordo quadro *ex* articolo 4 legge 300/1970 (di seguito *"l'Accordo Quadro"*) relativo all'installazione di sistemi di videosorveglianza presso le filiali della Società dislocate in diverse regioni sul territorio nazionale, in particolare in Sicilia e in Calabria, demandando la discussione dei dettagli tecnici a livello territoriale presso le unità locali, dove dovranno essere predisposti accordi specifici per ogni filiale sulla base del modello di accordo concordato a livello nazionale;
- l'accordo a livello di singole filiali dovrà contenere la relativa indicazione della collocazione e del numero delle telecamere di videosorveglianza, dei monitor e del sistema di videoregistrazione e sarà sottoposto alla firma delle RSA/RSU oppure, ove non presenti, delle OO.SS. territoriali;
- in data 3 luglio 2018 Ivs Sicilia e le OO.SS Nazionali - Filcams Cgil Nazionale, Fisascat Cisl Nazionale, Uiltucs Nazionale - hanno sottoscritto un'integrazione all'Accordo Quadro del 18 ottobre 2016 con la quale è stato disciplinato l'affidamento ad un nuovo fornitore della gestione del sistema di videosorveglianza di caveau, ed in particolare alla società Multiprotexion S.r.l. in sostituzione dell'attuale fornitore, con l'indicazione delle relative specifiche tecniche del sistema, per tutte le filiali della Società dislocate in diverse regioni sul territorio nazionale, in particolare in Sicilia e in Calabria, demandando la ratifica di tale accordo a livello territoriale, definendo inoltre la revisione del modello di accordo territoriale (rev. 3 luglio 2018) che sostituisce la precedente versione.
- nella filiale sita in _____ Via _____ sono presenti RSA/RSU- non sono presenti RSA/RSU;

Tanto premesso le Parti convengono quanto segue:

1. l'Accordo Quadro del 18 ottobre 2016 è da intendersi qui integralmente richiamato;
2. l'integrazione all'Accordo Quadro del 3 luglio 2018 è da intendersi qui integralmente richiamato;
3. il sistema di videosorveglianza installato presso la filiale di _____ è composto come segue:

✓ sistema di videosorveglianza: di Filiale
- n. __ telecamera interna/n. __ telecamera esterna;
- n. __ monitor;
- dispositivo di registrazione tramite _____;

- collegamento esterno con _____;
- personale che può accedere al sistema di videosorveglianza _____;
- fascia oraria di attivazione _____;

✓ sistema di videosorveglianza: di Caveau

- n. __ telecamere;
- collegamento esterno con _____;
- personale che può accedere al sistema di videosorveglianza _____;
- fascia oraria di attivazione _____.

Si allega la planimetria dei locali ove sarà installato l'impianto di videosorveglianza in cui sono precisate le posizioni delle telecamere e le postazioni di lavoro.

4. Le caratteristiche del sistema di videosorveglianza sono specificate nella relazione predisposta dal tecnico, allegata al presente accordo e comprensiva delle specifiche tecniche dei prodotti costituenti il sistema di videosorveglianza.
5. Il responsabile sicurezza dati è il signor _____ e il responsabile della conservazione dei dati è il signor _____.
6. Le Forze dell'Ordine, a seguito di denuncia di atto criminoso o nell'ipotesi di intervento immediato, potranno accedere alla visione delle immagini registrate. In tal caso la Società provvederà ad informare le RSA/RSU oppure, ove non presenti, le OO.SS. territoriali.
7. Per quant'altro non previsto nel presente accordo si rimanda a quanto disciplinato dall'Accordo Quadro del 18 ottobre 2016 e all'integrazione all'Accordo Quadro del 3 luglio 2018.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ivs Sicilia S.p.a. _____

RSA/RSU/OO.SS territoriale _____

Accordo Quadro
ex art. 4, comma 1, Legge n. 300/1970

Oggi, 18 ottobre 2016, presso la sede della Fisascat Cisl, via Dei Mille, 56, si sono incontrati:

IVS Sicilia S.p.A. p. iva 03942570163, con sede in Seriate (BG), in via dell'Artigianato, n. 25, in persona del Procuratore Generale dottor Adriano Fabbrica,

di seguito "la Società" o "Ivs Sicilia"

e

OO.SS. Nazionali:
Filcams Cgil rappresentata dal signor Massimo Mensi,
Fisascat Cisl rappresentata dal signor Alfredo Magnifico,
Uiltucs Nazionale rappresentata dal signor Gabriele Fiorino,

di seguito le "OO.SS Nazionali"

di seguito congiuntamente definite le "Parti"

Premesso che:

- Ivs Sicilia s.p.a., p.iva 03942570163, con sede legale a Seriate (BG), via dell'Artigianato, 25 (d'ora in poi anche «la Società») è una società che opera nel settore della distribuzione automatica, con filiali dislocate in diverse regioni sul territorio nazionale, in particolare in Sicilia e Calabria;
- per esigenze di sicurezza delle persone e dei luoghi di lavoro oltre che di tutela del patrimonio aziendale si rende necessaria l'installazione di un sistema di videosorveglianza;
- l'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, come modificato dall'articolo 23 del dlgs 151/2015, stabilisce che "*Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza delle attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. [...]*";
- la Società, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, come modificato dall'articolo 23 del dlgs 151/2015 e del dlgs 196/2003, intende far uso di impianti di videosorveglianza presso le filiali dislocate in Sicilia e Calabria, al fine di aumentare la sicurezza dei lavoratori impiegati, nonché garantire la sicurezza del patrimonio aziendale e di adottare misure idonee a prevenire ed impedire atti criminosi nell'ambito delle strutture di pertinenza della Società;
- per le sopra esposte finalità, le Parti concordano circa l'opportunità di procedere con un accordo quadro che regolamenti l'installazione degli impianti di videosorveglianza presso le filiali dislocate in Sicilia e in Calabria;

considerando che

- per garantire la sicurezza dei propri dipendenti oltre che del patrimonio aziendale, costituito non solo dal complesso dei beni aziendali ma anche dalle giacenze di denaro contante, la Società ha la necessità di installare sistemi di videosorveglianza per tali intendendosi gli

impianti costituiti dalle reti e dalle apparecchiature che permettono la ripresa e l'eventuale registrazione delle immagini;
- in particolare la Società, tenuto conto dell'attività che svolge, intende installare tali impianti non solo nelle pertinenze delle singole unità produttive ma anche all'interno dei locali caveau, luoghi particolarmente a rischio per la commissione di eventuali illeciti penali;
- la Società ritiene che tali strumenti assolvano non solo alla funzione di deterrente nella commissione di eventuali illeciti ma possano anche fornire elementi di prova in caso di condotte penalmente rilevanti;
- pertanto il sistema di videosorveglianza della Società ha quali fini esclusivi quello di sicurezza degli ambienti di lavoro oltre che di tutela del patrimonio aziendale.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti hanno raggiunto un accordo ex articolo 4 legge 300/1970 in materia di installazione e funzionamento dei sistemi di videosorveglianza alle seguenti condizioni:

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. Le Parti concordano che l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza dovrà avvenire conformemente ai seguenti principi:

- le apparecchiature consentiranno un angolo di ripresa che inquadri esclusivamente le parti dei locali più esposte al rischio dalle quali deriverà in via del tutto accidentale ed occasionale la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori;
- le apparecchiature non costituiscono strumento di controllo della prestazione dei lavoratori, inoltre le immagini registrate non potranno essere utilizzate per l'adozione di provvedimenti disciplinari;
- le Parti, preso atto di quanto al punto che precede, riconoscono l'utilità di trattare i dati e le informazioni ottenute dal sistema con riferimento a condotte illecite che incidono sul patrimonio aziendale;
- le telecamere non riprenderanno luoghi riservati al personale dipendente (spogliatoio o servizi);
- gli impianti di videosorveglianza sono composti dalle telecamere, dai sistemi di videoregistrazione e monitor (fatto salvo per i sistemi di videosorveglianza di caveau come infra meglio specificato);
- gli impianti di videosorveglianza installati presso le filiali registreranno le immagini o tramite videoregistratore, o tramite hard disk, o tramite DVR;
- l'accesso alla visione delle immagini registrate sarà consentita dall'Amministratore del Sistema nonché dal responsabile dell'unità operativa o suo designato, tramite sistema di doppia password, oppure direttamente al sistema di videoregistrazione custodito in apposito armadietto o locale non accessibile al personale;
- l'eventuale visione da remoto sarà consentita dall'Amministratore del Sistema nonché dal responsabile dell'unità operativa o suo designato solo negli orari di chiusura dell'attività;
- le immagini provenienti dalle telecamere posizionate lungo i perimetri delle aree esterne e degli accessi principali potranno essere visualizzate in diretta sui monitor dal personale preposto all'autorizzazione di ingresso di fornitori e clienti;
- le registrazioni saranno conservate per 48 ore dal lunedì al venerdì e per 72 ore dal sabato alla domenica o in presenza di festività infrasettimanali, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria, dopodiché le immagini si sovrapporranno alle precedenti, cancellandole e che dopo tale periodo si procederà all'immediata cancellazione delle stesse;

- gli impianti di videosorveglianza di caveau non consentiranno la registrazione delle immagini, consentendo un accesso da remoto dalla società Telecontrollo s.r.l., oltre che dal personale espressamente autorizzato;
- le immagini non saranno in alcun modo diffuse all'esterno, tranne che per la citata tempestiva consegna all'Autorità giudiziaria competente qualora si verifichi una fattispecie delittuosa;
- in base alla normativa di cui al dlgs 196/2003 saranno affissi appositi cartelli informativi (per i dipendenti e per i clienti) esposti sia all'esterno che all'interno dei locali soggetti a videosorveglianza;
- sarà rispettata la disciplina dettata dal dlgs 196/2003;
- la raccolta dati ed il trattamento degli stessi dovrà avvenire nel rispetto del principio di necessità e di non eccedenza, secondo correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi;
- il trattamento dei dati personali avverrà ai sensi dell'articolo 11 lett.a) del Codice della Privacy, per soddisfare esigenze organizzative e produttive ovvero, per la sicurezza sul lavoro.

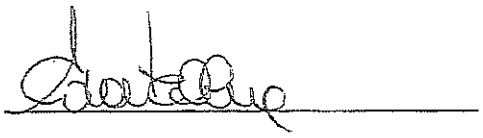
3. Le Parti, nel sottoscrivere il presente Accordo Quadro per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza, rinviano a livello di RSA/RSU e OO.SS. territoriali provinciali e/o regionali la sottoscrizione di accordi specifici osservando le seguenti modalità per ogni filiale come concordato a livello nazionale:

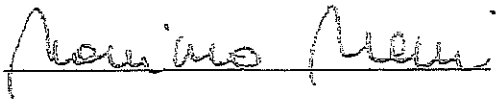
 - la Società trasmetterà alla RSA/RSU, laddove presente, o alle OO.SS. territoriali provinciali e/o regionali una relazione sul sistema di videosorveglianza che si intende installare e sulla collocazione delle telecamere proponendo la sottoscrizione di un accordo alla sede territoriale competente;
 - si procederà quindi, a livello territoriale, alla firma di un accordo, seguendo il modello allegato al presente accordo quadro, con sottoscrizione della RSA/RSU oppure, ove non presenti, delle OO.SS. territoriali provinciali e/o territoriali competenti;
 - fatte salve eventuali richieste scritte di chiarimento, decorsi 25 giorni dalla presentazione della relazione, senza alcun riscontro ad opera delle RSA/RSU e, in loro assenza, dalle OO.SS territoriali provinciali e/o regionali, si procederà con la relativa segnalazione ai sottoscrittori del presente accordo quadro i quali provvederanno a sollecitare tutti i destinatari della relazione alla conclusione dell'accordo entro 5 giorni dalla relativa segnalazione.

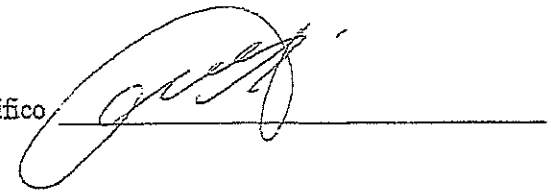
4. Le Parti, in considerazione delle finalità connesse all'installazione dei sistemi di videosorveglianza e tenendo conto che per il loro perseguimento sarà necessario riposizionare, rimuovere o aggiungere telecamere, convengono che le modifiche di scarso rilievo, ovvero esclusivamente quelle che non comportino la modifica del raggio di visione delle telecamere, non debbano essere oggetto di autorizzazione in quanto in essa già ricompresa.
5. Le Parti si danno atto che il presente accordo non inciderà su ogni precedente accordo ed autorizzazione acquisita dalle DTL competenti sul territorio ex articolo 4 legge 300/1970 sottoscritto con le competenti RSA/RSU o autorizzato dalla DTL competente, che rimangono validi ed efficaci.
6. Le Parti convengono infine che il presente Accordo Quadro deve essere esposto dalla Società in tutte le sedi coinvolte, in un luogo visibile ed accessibile a tutti i soggetti dallo stessi coinvolti, esponendo per ogni singola sede gli allegati corrispondenti, l'accordo, oltre ad informare i dipendenti in fase di assunzione, con comunicazione scritta e sottoscritta dal dipendente.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo quadro si rinvia alle disposizioni legislative vigenti in materia.

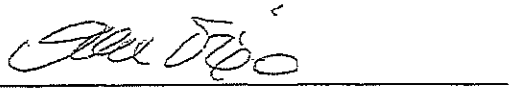
Allegato: Modello accordo territoriale

Letto confermato e sottoscritto.

Ivs Sicilia S.p.a. Dottor Adriano Fabbrica 

Filcams Cgil Nazionale, Signor Massimo Mensi 

Fisascat Cisl Nazionale, Signor Alfredo Magnifico 

Uiltucs Nazionale, Signor Gabriele Fiorino 

Allegato __: Modello Accordo Territoriale

Oggi, _____, presso la _____, in _____n. _____, si sono incontrati:

IVS Sicilia S.p.A., p. iva 03942570163, con sede in Seriate (BG), in via dell'Artigianato, n. 25, in persona di _____

di seguito, "la Società" o "Ivs Sicilia"

e

Signor _____, in qualità di RSA/RSU/OO.SS territoriali

di seguito "RSA/RSU/OO.SS"

di seguito congiuntamente definite le "Parti"

Premesso che

- in data 18 ottobre 2016 Ivs Sicilia e le OO.SS Nazionali- Filcams Cgil Nazionale, Fisascat Cisl Nazionale, Uiltucs Nazionale- hanno sottoscritto un accordo quadro *ex* articolo 4 legge 300/1970 (di seguito *"l'Accordo Quadro"*) relativo all'installazione di sistemi di sorveglianza presso le filiali della Società, dislocate in Sicilia e Calabria, demandando la discussione dei dettagli tecnici a livello territoriale presso le unità locali, dove dovranno essere predisposti accordi specifici per ogni filiale sulla base del modello di accordo concordato a livello nazionale;
- l'accordo a livello di singole filiali dovrà contenere la relativa indicazione della collocazione e del numero delle telecamere di videosorveglianza, dei monitor e del sistema di videoregistrazione e sarà sottoposto alla firma delle RSA/RSU oppure, ove non presenti, delle OO.SS. territoriali;
- nella filiale sita in _____ Via _____ sono presenti RSA/RSU- non sono presenti RSA/RSU;

Tanto premesso le Parti convengono quanto segue:

1. l'Accordo Quadro del 18 ottobre 2016 è da intendersi qui integralmente richiamato;
2. il sistema di videosorveglianza installato presso la filiale di _____ è composto come segue:

✓ sistema di videosorveglianza: di Filiale
- n. __ telecamera interna/n. __ telecamera esterna;
- n. __ monitor;
- dispositivo di registrazione tramite _____;
- collegamento esterno con _____;
- personale che può accedere al sistema di videosorveglianza _____;
- fascia oraria di attivazione _____.

✓ sistema di videosorveglianza: di Caveau
- n. __ telecamere;
- collegamento esterno con _____;
- personale che può accedere al sistema di videosorveglianza _____;
- fascia oraria di attivazione _____;

Si allega la planimetria dei locali ove sarà installato l'impianto di videosorveglianza in cui sono precisate le posizioni delle telecamere e le postazioni di lavoro.

3. Le caratteristiche del sistema di videosorveglianza sono specificate nella relazione predisposta dal tecnico, allegata al presente accordo e comprensiva delle specifiche tecniche dei prodotti costituenti il sistema di videosorveglianza.

4. Il responsabile sicurezza dati è il signor _____ e il responsabile della conservazione dei dati è il signor _____.
5. Le Forze dell'Ordine, a seguito di denuncia di atto criminoso o nell'ipotesi di intervento immediato, potranno accedere alla visione delle immagini registrate. In tal caso la Società provvederà ad informare le RSA/RSU oppure, ove non presenti, le OO.SS. territoriali.
6. Per quant'altro non previsto nel presente accordo si rimanda a quanto disciplinato dall'Accordo Quadro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ivs Sicilia s.p.a. _____

RSA/RSU/OO.SS territoriale _____

ALL. (G)

Accordo di Integrazione Accordo Quadro
ex art. 4, comma 1, Legge n. 300/1970

Oggi, 3 luglio 2018, presso la sede della Fisascat Cisl di Roma, via Dei Mille n. 56, si sono incontrati:

S. Italia S.p.A., p.iva 12687800156, con sede legale in Seriate (Bg), Via Dell'Artigianato n. 25, in persona del Procuratore Generale dottor Adriano Fabbrica,

di seguito "la Società" o "S. Italia"

e

OO.SS. Nazionali:
Filcams Cgil rappresentata dal Signor Massimo Mensi,
Fisascat Cisl rappresentata dal Signor Salvatore Carofratello,
Uiltucs Nazionale rappresentata per delega dal Signor Franco Polito,

di seguito le "OO.SS Nazionali"

di seguito congiuntamente definite le "Parti"

Premesso che:

- in data 18 ottobre 2016 S. Italia e le OO.SS Nazionali - Filcams Cgil Nazionale, Fisascat Cisl Nazionale, Uiltucs Nazionale - hanno sottoscritto un accordo quadro *ex* articolo 4, comma 1, legge 300/1970 (di seguito "*l'Accordo Quadro*") relativo all'installazione ed al funzionamento dei sistemi di videosorveglianza - sia nelle pertinenze delle singole unità produttive sia all'interno dei locali caveau, luoghi particolarmente a rischio per la commissione di eventuali illeciti penali -, presso le filiali della Società dislocate in diverse regioni sul territorio nazionale, in particolare in Lombardia, nel Lazio e in Puglia, demandando la discussione dei dettagli tecnici a livello territoriale secondo il modello allegato allo stesso accordo quadro;
- l'accordo a livello di singole filiali ha previsto tutte le descrizioni tecniche degli impianti di videosorveglianza, sia di filiale che di caveau, specifici per ogni filiale di riferimento, ed in particolare l'indicazione della collocazione e del numero delle telecamere di videosorveglianza, dei monitor e del sistema di videoregistrazione, accordi che sono stati sottoposti alla firma delle RSA/RSU oppure, ove non presenti, delle OO.SS. territoriali;
- al riguardo, si allega al presente Accordo di Integrazione l'elenco degli accordi territoriali sottoscritti:
- nell'Accordo Quadro del 18 ottobre 2016 è stato definito l'affidamento del servizio di videosorveglianza di caveau alla società Telecontrollo S.r.l.;
- allo stato attuale, si è reso necessario affidare ad un nuovo fornitore la gestione del sistema di videosorveglianza di caveau, ed in particolare di conferire l'incarico alla Società Multiprotexion S.r.l. in sostituzione dell'attuale fornitore, la società Telecontrollo S.r.l.;
- in considerazione dell'esigenza di aumentare la sicurezza e la tutela del patrimonio aziendale, considerando, altresì, l'elevato rischio di commissione di illeciti penali, le caratteristiche del servizio di videosorveglianza di caveau hanno richiesto un adeguamento tecnico del sistema;

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. L'Accordo Quadro del 18 ottobre 2016 è da intendersi qui integralmente richiamato.
3. Le Parti concordano che l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di caveau dovrà avvenire conformemente ai seguenti principi:

- sarà consentito alla società Multiprotexion S.r.l. l'accesso da remoto agli impianti di videosorveglianza di caveau oltre che dal personale della società espressamente autorizzato;
- gli impianti di videosorveglianza di caveau avranno la seguente fascia di attivazione: da lunedì al venerdì dalle ore 18.30 alle ore 7.00, il sabato, la domenica ed i festivi dalle ore 00.00 alle ore 24.00;
- l'orario di attivazione del sistema di videosorveglianza sarà posticipato nelle ipotesi in cui vi sia necessità, per il personale impiegato nel caveau, di prolungare l'attività lavorativa;
- gli impianti di videosorveglianza di caveau consentiranno alla Società Multiprotexion S.r.l. la registrazione delle immagini nella sola fascia di attivazione di cui al punto che precede e le immagini da loro registrate verranno conservate per un massimo di 72 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria;
- non sarà consentita alla Società Multiprotexion S.r.l. la diffusione delle immagini, ad eccezione della richiesta dell'Autorità giudiziaria competente qualora si verifichi una fattispecie delittuosa;
- le Parti, preso atto di quanto al punto che precede, riconoscono di consentire il trattamento dei dati e delle informazioni ottenute dal sistema con riferimento a condotte illecite che incidono sul patrimonio aziendale;
- il trattamento dei dati personali avverrà in modo lecito e secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 11 lett.a) del Codice della Privacy, per soddisfare esigenze organizzative e produttive ovvero, per la sicurezza sul lavoro;
- il responsabile sicurezza e conservazione dei dati è la Società Multiprotexion S.r.l, affidataria del servizio di videosorveglianza di caveau;
- l'elenco completo ed aggiornato dei responsabili della sicurezza e conservazione dei dati sarà reso disponibile per la consultazione nell'area dedicata alla privacy nella sezione "documenti" del sito "ivsgroup.com".

4. Le parti prevedono la revisione del modello di accordo territoriale allegato all'accordo quadro del 18 ottobre 2016, che viene allegato al presente Accordo di Integrazione.
5. Le Parti, nel sottoscrivere il presente Accordi di Inegrazione all'Accordo Quadro del 18 ottobre 2016, prevedono il recepimento di tali modifiche a livello di RSA/RSU e OO.SS. territoriali provinciali e/o regionali con la sottoscrizione di specifici accordi per le filiali della Società che hanno installato il sistema di videosorveglianza di caveau, seguendo il modello di accordo territoriale allegato al presente Accordo di Integrazione.
6. Le Parti, in considerazione delle finalità connesse all'installazione dei sistemi di videosorveglianza di caveau e tenendo conto che per il loro perseguimento potrebbe essere necessario sostituire il fornitore a cui viene assegnato tale servizio, convengono che la mera sostituzione del fornitore non dovrà essere oggetto di una modifica o di una integrazione dell'accordo, ma sarà cura della società comunicare l'intervenuta modifica alle Parti trasmettendo una comunicazione da indirizzare alle Segreterie Nazionali indicando l'intervenuta modifica del fornitore e confermando i contenuti del presente Accordo di Integrazione.
7. Le Parti si danno atto che il presente accordo rappresenta un'integrazione all'Accordo Quadro sottoscritto il 18 ottobre 2016.
8. Le Parti convengono che il presente Accordo di Integrazione all'Accordo Quadro deve essere esposto presso le bacheche di tutte le unità operative della Società e che i Lavoratori in fase di assunzione dovranno essere preventivamente informati.
9. Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo di Integrazione all'accordo quadro del 18 ottobre 2016, si rinvia alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Allegati:

- Accordo Quadro ex art.4, comma 1, legge n.300/70 sottoscritto il 18 ottobre 2016;
- Elenco accordi territoriali sottoscritti;
- Modello accordo territoriale (rev.3 luglio 2018).

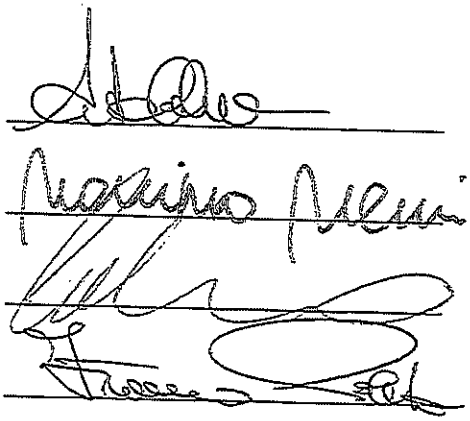
Letto confermato e sottoscritto.

S. Italia S.p.a.
Dottor Adriano Fabbrica

Filcams Cgil Nazionale
Signor Massimo Mensi

Fisascat Cisl Nazionale
Signor Salvatore Carofratello

Uiltucs Nazionale
per delega Signor Franco Polito



Allegato: Elenco Accordi Territoriali sottoscritti per S. Italia S.p.a.:

- accordo territoriale sottoscritto il 10 novembre 2016, per la filiale di Modugno (BA);
- accordo territoriale sottoscritto il 21 novembre 2016, per la filiale di Pomezia (RM);
- accordo territoriale sottoscritto il 20 dicembre 2016, nonché la relativa integrazione sottoscritta il 13 marzo 2018, per la filiale di Seriate (BG).

Allegato: Modello Accordo Territoriale (rev. 3 luglio 2018)

Oggi, _____, presso la _____, in _____ n. _____, si sono incontrati:

S. Italia S.p.A., p.iva 12687800156, con sede legale in Seriate (Bg), Via Dell'Artigianato n. 25, in persona di _____

di seguito, "la Società" o "S. Italia"

e

Signor _____, in qualità di RSA/RSU/OO.SS territoriali

di seguito "RSA/RSU/OO.SS"

di seguito congiuntamente definite le "Parti"

Premesso che:

- in data 18 ottobre 2016 S. Italia e le OO.SS Nazionali- Filcams Cgil Nazionale, Fisascat Cisl Nazionale, Uiltucs Nazionale- hanno sottoscritto un accordo quadro *ex* articolo 4 legge 300/1970 (di seguito "*l'Accordo Quadro*") relativo all'installazione di sistemi di videosorveglianza presso le filiali della Società dislocate in diverse regioni sul territorio nazionale, in particolare in Lombardia, nel Lazio e in Puglia, demandando la discussione dei dettagli tecnici a livello territoriale presso le unità locali, dove dovranno essere predisposti accordi specifici per ogni filiale sulla base del modello di accordo concordato a livello nazionale;
- l'accordo a livello di singole filiali dovrà contenere la relativa indicazione della collocazione e del numero delle telecamere di videosorveglianza, dei monitor e del sistema di videoregistrazione e sarà sottoposto alla firma delle RSA/RSU oppure, ove non presenti, delle OO.SS. territoriali;
- in data 3 luglio 2018 S. Italia e le OO.SS Nazionali - Filcams Cgil Nazionale, Fisascat Cisl Nazionale, Uiltucs Nazionale - hanno sottoscritto un'integrazione all'Accordo Quadro del 18 ottobre 2016 con la quale è stato disciplinato l'affidamento ad un nuovo fornitore della gestione del sistema di videosorveglianza di caveau, ed in particolare alla società Multiprotexion S.r.l. in sostituzione dell'attuale fornitore, con l'indicazione delle relative specifiche tecniche del sistema, per tutte le filiali della Società dislocate in diverse regioni sul territorio nazionale, in particolare in Lombardia, nel Lazio e in Puglia, demandando la ratifica di tale accordo a livello territoriale, definendo inoltre la revisione del modello di accordo territoriale (rev. 3 luglio 2018) che sostituisce la precedente versione.
- nella filiale sita in _____ Via _____ sono presenti RSA/RSU- non sono presenti RSA/RSU;

Tanto premesso le Parti convengono quanto segue:

1. l'Accordo Quadro del 18 ottobre 2016 è da intendersi qui integralmente richiamato;
2. l'integrazione all'Accordo Quadro del 3 luglio 2018 è da intendersi qui integralmente richiamato;
3. il sistema di videosorveglianza installato presso la filiale di _____ è composto come segue:

✓ sistema di videosorveglianza: di Filiale
- n. __ telecamera interna/n. __ telecamera esterna;
- n. __ monitor;
- dispositivo di registrazione tramite _____;

- collegamento esterno con _____;
- personale che può accedere al sistema di videosorveglianza _____;
- fascia oraria di attivazione _____;

✓ sistema di videosorveglianza: di Caveau

- n. __ telecamere;
- collegamento esterno con _____;
- personale che può accedere al sistema di videosorveglianza _____;
- fascia oraria di attivazione _____.

Si allega la planimetria dei locali ove sarà installato l'impianto di videosorveglianza in cui sono precisate le posizioni delle telecamere e le postazioni di lavoro.

4. Le caratteristiche del sistema di videosorveglianza sono specificate nella relazione predisposta dal tecnico, allegata al presente accordo e comprensiva delle specifiche tecniche dei prodotti costituenti il sistema di videosorveglianza.
5. Il responsabile sicurezza dati è il signor _____ e il responsabile della conservazione dei dati è il signor _____.
6. Le Forze dell'Ordine, a seguito di denuncia di atto criminoso o nell'ipotesi di intervento immediato, potranno accedere alla visione delle immagini registrate. In tal caso la Società provvederà ad informare le RSA/RSU oppure, ove non presenti, le OO.SS. territoriali.
7. Per quant'altro non previsto nel presente accordo si rimanda a quanto disciplinato dall'Accordo Quadro del 18 ottobre 2016 e all'integrazione all'Accordo Quadro del 3 luglio 2018.

Letto, confermato e sottoscritto.

S. Italia S.p.a. _____

RSA/RSU/OO.SS territoriale _____

Accordo Quadro
ex art. 4, comma 1, Legge n. 300/1970

Oggi, 18 ottobre 2016, presso la sede della Fisascat Cisl, via Dei Mille, 56, si sono incontrati:

S. Italia S.p.A. p. iva 12687800156, con sede in Seriate (BG), in via dell'Artigianato, n. 25, in persona del Procuratore Generale dottor Adriano Fabbrica,

di seguito "la Società" o "S. Italia"

e

OO.SS. Nazionali:
Filcams Cgil rappresentata dal signor Massimo Mensi,
Fisascat Cisl rappresentata dal signor Alfredo Magnifico,
Uiltucs Nazionale rappresentata dal signor Gabriele Fiorino,

di seguito le "OO.SS Nazionali"

di seguito congiuntamente definite le "Parti"

Premesso che:

- S. Italia s.p.a., p.iva 12687800156, con sede legale a Seriate (BG), via dell'Artigianato, 25 (d'ora in poi anche «la Società») è una società che opera nel settore della revisione e riparazione dei distributori automatici, con filiali dislocate in diverse regioni sul territorio nazionale, in particolare in Lombardia, Lazio e Puglia;
- per esigenze di sicurezza delle persone e dei luoghi di lavoro oltre che di tutela del patrimonio aziendale si rende necessaria l'installazione di un sistema di videosorveglianza;
- l'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, come modificato dall'articolo 23 del dlgs 151/2015, stabilisce che "*Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza delle attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. [...]*";
- la Società, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, come modificato dall'articolo 23 del dlgs 151/2015 e del dlgs 196/2003, intende far uso di impianti di videosorveglianza presso le filiali dislocate in Lombardia, Lazio e Puglia, al fine di aumentare la sicurezza dei lavoratori impiegati, nonché garantire la sicurezza del patrimonio aziendale e di adottare misure idonee a prevenire ed impedire atti criminosi nell'ambito delle strutture di pertinenza della Società;
- per le sopra esposte finalità, le Parti concordano circa l'opportunità di procedere con un accordo quadro che regolamenti l'installazione degli impianti di videosorveglianza presso le filiali dislocate in Lombardia, Lazio e Puglia;

considerando che

- per garantire la sicurezza dei propri dipendenti oltre che del patrimonio aziendale, costituito non solo dal complesso dei beni aziendali ma anche dalle giacenze di denaro contante, la Società ha la necessità di installare sistemi di videosorveglianza per tali intendendosi gli

impianti costituiti dalle reti e dalle apparecchiature che permettono la ripresa e l'eventuale registrazione delle immagini;
- in particolare la Società, tenuto conto dell'attività che svolge, intende installare tali impianti non solo nelle pertinenze delle singole unità produttive ma anche all'interno dei locali caveau, luoghi particolarmente a rischio per la commissione di eventuali illeciti penali;
- la Società ritiene che tali strumenti assolvano non solo alla funzione di deterrente nella commissione di eventuali illeciti ma possano anche fornire elementi di prova in caso di condotte penalmente rilevanti;
- pertanto il sistema di videosorveglianza della Società ha quali fini esclusivi quello di sicurezza degli ambienti di lavoro oltre che di tutela del patrimonio aziendale.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti hanno raggiunto un accordo ex articolo 4 legge 300/1970 in materia di installazione e funzionamento dei sistemi di videosorveglianza alle seguenti condizioni:

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. Le Parti concordano che l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza dovrà avvenire conformemente ai seguenti principi:

- le apparecchiature consentiranno un angolo di ripresa che inquadri esclusivamente le parti dei locali più esposte al rischio dalle quali deriverà in via del tutto accidentale ed occasionale la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori;
- le apparecchiature non costituiscono strumento di controllo della prestazione dei lavoratori, inoltre le immagini registrate non potranno essere utilizzate per l'adozione di provvedimenti disciplinari;
- le Parti, preso atto di quanto al punto che precede, riconoscono l'utilità di trattare i dati e le informazioni ottenute dal sistema con riferimento a condotte illecite che incidono sul patrimonio aziendale;
- le telecamere non riprenderanno luoghi riservati al personale dipendente (spogliatoio o servizi);
- gli impianti di videosorveglianza sono composti dalle telecamere, dai sistemi di videoregistrazione e monitor (fatto salvo per i sistemi di videosorveglianza di caveau come infra meglio specificato);
- gli impianti di videosorveglianza installati presso le filiali registreranno le immagini o tramite videoregistratore, o tramite hard disk, o tramite DVR;
- l'accesso alla visione delle immagini registrate sarà consentita dall'Amministratore del Sistema nonché dal responsabile dell'unità operativa o suo designato, tramite sistema di doppia password, oppure direttamente al sistema di videoregistrazione custodito in apposito armadietto o locale non accessibile al personale;
- l'eventuale visione da remoto sarà consentita dall'Amministratore del Sistema nonché dal responsabile dell'unità operativa o suo designato solo negli orari di chiusura dell'attività;
- le immagini provenienti dalle telecamere posizionate lungo i perimetri delle aree esterne e degli accessi principali potranno essere visualizzate in diretta sui monitor dal personale preposto all'autorizzazione di ingresso di fornitori e clienti;
- le registrazioni saranno conservate per 48 ore dal lunedì al venerdì e per 72 ore dal sabato alla domenica o in presenza di festività infrasettimanali, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria, dopodiché le immagini si sovrapporranno alle precedenti, cancellandole e che dopo tale periodo si procederà all'immediata cancellazione delle stesse;

- le immagini non saranno in alcun modo diffuse all'esterno, tranne che per la citata tempestiva consegna all'Autorità giudiziaria competente qualora si verifichi una fattispecie delittuosa;
- in base alla normativa di cui al dlgs 196/2003 saranno affissi appositi cartelli informativi (per i dipendenti e per i clienti) esposti sia all'esterno che all'interno dei locali soggetti a videosorveglianza;
- sarà rispettata la disciplina dettata dal dlgs 196/2003;
- la raccolta dati ed il trattamento degli stessi dovrà avvenire nel rispetto del principio di necessità e di non eccedenza, secondo correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi;
- il trattamento dei dati personali avverrà ai sensi dell'articolo 11 lett.a) del Codice della Privacy, per soddisfare esigenze organizzative e produttive ovvero, per la sicurezza sul lavoro.

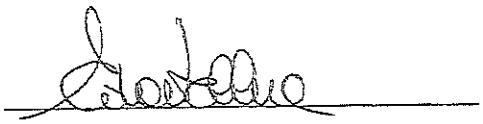
3. Le Parti, nel sottoscrivere il presente Accordo Quadro per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza, rinviano a livello di RSA/RSU e OO.SS. territoriali provinciali e/o regionali la sottoscrizione di accordi specifici osservando le seguenti modalità per ogni filiale come concordato a livello nazionale:

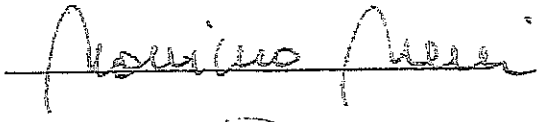
 - la Società trasmetterà alla RSA/RSU, laddove presente, o alle OO.SS. territoriali provinciali e/o regionali una relazione sul sistema di videosorveglianza che si intende installare e sulla collocazione delle telecamere proponendo la sottoscrizione di un accordo alla sede territoriale competente;
 - si procederà quindi, a livello territoriale, alla firma di un accordo, seguendo il modello allegato al presente accordo quadro, con sottoscrizione della RSA/RSU oppure, ove non presenti, delle OO.SS. territoriali provinciali e/o territoriali competenti;
 - fatte salve eventuali richieste scritte di chiarimento, decorsi 25 giorni dalla presentazione della relazione, senza alcun riscontro ad opera delle RSA/RSU e, in loro assenza, dalle OO.SS territoriali provinciali e/o regionali, si procederà con la relativa segnalazione ai sottoscrittori del presente accordo quadro i quali provvederanno a sollecitare tutti i destinatari della relazione alla conclusione dell'accordo entro 5 giorni dalla relativa segnalazione.

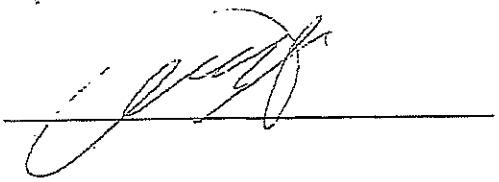
4. Le Parti, in considerazione delle finalità connesse all'installazione dei sistemi di videosorveglianza e tenendo conto che per il loro perseguimento sarà necessario riposizionare, rimuovere o aggiungere telecamere, convengono che le modifiche di scarso rilievo, ovvero esclusivamente quelle che non comportino la modifica del raggio di visione delle telecamere, non debbano essere oggetto di autorizzazione in quanto in essa già ricompresa.
5. Le Parti si danno atto che il presente accordo non inciderà su ogni precedente accordo ed autorizzazione acquisita dalle DTL competenti sul territorio ex articolo 4 legge 300/1970 sottoscritto con le competenti RSA/RSU o autorizzato dalla DTL competente, che rimangono validi ed efficaci.
6. Le Parti convengono infine che il presente Accordo Quadro deve essere esposto dalla Società in tutte le sedi coinvolte, in un luogo visibile ed accessibile a tutti i soggetti dallo stessi coinvolti, esponendo per ogni singola sede gli allegati corrispondenti, l'accordo, oltre ad informare i dipendenti in fase di assunzione, con comunicazione scritta e sottoscritta dal dipendente.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo quadro si rinvia alle disposizioni legislative vigenti in materia.

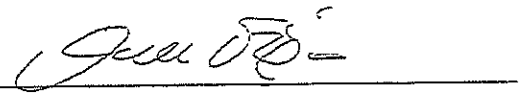
Allegato: Modello accordo territoriale

Letto confermato e sottoscritto.

S. Italia S.p.a. Dottor Adriano Fabbrica 

Filcams Cgil Nazionale, Signor Massimo Mensi 

Fisascat Cisl Nazionale, Signor Alfredo Magnifico 

Uiltucs Nazionale, Signor Gabriele Fiorino 

Allegato __: Modello Accordo Territoriale

Oggi, _____, presso la _____, in _____ n. _____, si sono incontrati:

S. Italia S.p.A., p. iva 12687800156, con sede in Seriate (BG), in via dell'Artigianato, n. 25, in persona di _____

di seguito, "la Società" o "S. Italia"

e

Signor _____, in qualità di RSA/RSU/OO.SS territoriali

di seguito "RSA/RSU/OO.SS"

di seguito congiuntamente definite le "Parti"

Premesso che

- in data 18 ottobre 2016 S. Italia e le OO.SS Nazionali- Filcams Cgil Nazionale, Fisascat Cisl Nazionale, Uiltucs Nazionale- hanno sottoscritto un accordo quadro *ex* articolo 4 legge 300/1970 (di seguito "*l'Accordo Quadro*") relativo all'installazione di sistemi di sorveglianza presso le filiali della Società, dislocate in Lombardia, Lazio e Puglia, demandando la discussione dei dettagli tecnici a livello territoriale presso le unità locali, dove dovranno essere predisposti accordi specifici per ogni filiale sulla base del modello di accordo concordato a livello nazionale;
- l'accordo a livello di singole filiali dovrà contenere la relativa indicazione della collocazione e del numero delle telecamere di videosorveglianza, dei monitor e del sistema di videoregistrazione e sarà sottoposto alla firma delle RSA/RSU oppure, ove non presenti, delle OO.SS. territoriali;
- nella filiale sita in _____ Via _____ sono presenti RSA/RSU- non sono presenti RSA/RSU;

Tanto premesso le Parti convengono quanto segue:

1. l'Accordo Quadro del 18 ottobre 2016 è da intendersi qui integralmente richiamato;
2. il sistema di videosorveglianza installato presso la filiale di _____ è composto come segue:

✓ sistema di videosorveglianza: di Filiale
- n. __ telecamera interna/n. __ telecamera esterna;
- n. __ monitor;
- dispositivo di registrazione tramite _____;
- collegamento esterno con _____;
- personale che può accedere al sistema di videosorveglianza _____;
- fascia oraria di attivazione _____.

Si allega la planimetria dei locali ove sarà installato l'impianto di videosorveglianza in cui sono precisate le posizioni delle telecamere e le postazioni di lavoro.

3. Le caratteristiche del sistema di videosorveglianza sono specificate nella relazione predisposta dal tecnico, allegata al presente accordo e comprensiva delle specifiche tecniche dei prodotti costituenti il sistema di videosorveglianza.
4. Il responsabile sicurezza dati è il signor _____ e il responsabile della conservazione dei dati è il signor _____.
5. Le Forze dell'Ordine, a seguito di denuncia di atto criminoso o nell'ipotesi di intervento immediato, potranno accedere alla visione delle immagini registrate. In tal caso la Società provvederà ad informare le RSA/RSU oppure, ove non presenti, le OO.SS. territoriali.

6. Per quant'altro non previsto nel presente accordo si rimanda a quanto disciplinato dall'Accordo Quadro.

Letto, confermato e sottoscritto.

S. Italia s.p.a. _____

RSA/RSU/OO.SS territoriale _____

Accordo di Integrazione Accordo Quadro
ex art. 4, comma 1, Legge n. 300/1970

Oggi, 3 luglio 2018, presso la sede della Fisascat Cisl di Roma, via Dei Mille n. 56, si sono incontrati:

Eurovending S.r.l., p.iva 01509920227, con sede legale a Trento (TN), in via Innsbruck, 20, in persona del procuratore speciale dottor Adriano Fabbrica,

di seguito "la Società" o "Eurovending"

e

OO.SS. Nazionali:
Filcams Cgil rappresentata dal Signor Massimo Mensi,
Fisascat Cisl rappresentata dal Signor Salvatore Carofratello,
Uiltucs Nazionale rappresentata per delega dal Signor Franco Polito,

di seguito le "OO.SS Nazionali"

di seguito congiuntamente definite le "Parti"

Premesso che:

- in data 28 novembre 2016 Eurovending e le OO.SS Nazionali - Filcams Cgil Nazionale, Fisascat Cisl Nazionale, Uiltucs Nazionale - hanno sottoscritto un accordo quadro *ex* articolo 4, comma 1, legge 300/1970 (di seguito "*l'Accordo Quadro*") relativo all'installazione ed al funzionamento dei sistemi di videosorveglianza - sia nelle pertinenze delle singole unità produttive sia all'interno dei locali caveau, luoghi particolarmente a rischio per la commissione di eventuali illeciti penali -, presso le filiali della Società dislocate in due regioni sul territorio nazionale, in particolare in Trentino Alto Adige ed in Veneto, demandando la discussione dei dettagli tecnici a livello territoriale secondo il modello allegato allo stesso accordo quadro;
- l'accordo a livello di singole filiali ha previsto tutte le descrizioni tecniche degli impianti di videosorveglianza, sia di filiale che di caveau, specifici per ogni filiale di riferimento, ed in particolare l'indicazione della collocazione e del numero delle telecamere di videosorveglianza, dei monitor e del sistema di videoregistrazione, accordi che sono stati sottoposti alla firma delle RSA/RSU oppure, ove non presenti, delle OO.SS. territoriali;
- al riguardo, si allega al presente Accordo di Integrazione l'elenco degli accordi territoriali sottoscritti;
- nell'Accordo Quadro del 28 novembre 2016 è stato definito l'affidamento del servizio di videosorveglianza di caveau alla società Telecontrollo S.r.l.;
- allo stato attuale, si è reso necessario affidare ad un nuovo fornitore la gestione del sistema di videosorveglianza di caveau, ed in particolare di conferire l'incarico alla Società Multiprotexion S.r.l. in sostituzione dell'attuale fornitore, la società Telecontrollo S.r.l.;
- in considerazione dell'esigenza di aumentare la sicurezza e la tutela del patrimonio aziendale, considerando, altresì, l'elevato rischio di commissione di illeciti penali, le caratteristiche del servizio di videosorveglianza di caveau hanno richiesto un adeguamento tecnico del sistema;

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. L'Accordo Quadro del 28 novembre 2016 è da intendersi qui integralmente richiamato.
3. Le Parti concordano che l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di caveau dovrà avvenire conformemente ai seguenti principi:

- sarà consentito alla società Multiprotexion S.r.l. l'accesso da remoto agli impianti di videosorveglianza di caveau oltre che dal personale della società espressamente autorizzato;
- gli impianti di videosorveglianza di caveau avranno la seguente fascia di attivazione: da lunedì al venerdì dalle ore 18.30 alle ore 7.00, il sabato, la domenica ed i festivi dalle ore 00.00 alle ore 24.00;
- l'orario di attivazione del sistema di videosorveglianza sarà posticipato nelle ipotesi in cui vi sia necessità, per il personale impiegato nel caveau, di prolungare l'attività lavorativa;
- gli impianti di videosorveglianza di caveau consentiranno alla Società Multiprotexion S.r.l. la registrazione delle immagini nella sola fascia di attivazione di cui al punto che precede e le immagini da loro registrate verranno conservate per un massimo di 72 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria;
- non sarà consentita alla Società Multiprotexion S.r.l. la diffusione delle immagini, ad eccezione della richiesta dell'Autorità giudiziaria competente qualora si verifichi una fattispecie delittuosa;
- le Parti, preso atto di quanto al punto che precede, riconoscono di consentire il trattamento dei dati e delle informazioni ottenute dal sistema con riferimento a condotte illecite che incidono sul patrimonio aziendale;
- il trattamento dei dati personali avverrà in modo lecito e secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 11 lett.a) del Codice della Privacy, per soddisfare esigenze organizzative e produttive ovvero, per la sicurezza sul lavoro;
- il responsabile sicurezza e conservazione dei dati è la Società Multiprotexion S.r.l, affidataria del servizio di videosorveglianza di caveau;
- l'elenco completo ed aggiornato dei responsabili della sicurezza e conservazione dei dati sarà reso disponibile per la consultazione nell'area dedicata alla privacy nella sezione "documenti" del sito "ivsgroup.com".

4. Le parti prevedono la revisione del modello di accordo territoriale allegato all'accordo quadro del 28 novembre 2016, che viene allegato al presente Accordo di Integrazione.
5. Le Parti, nel sottoscrivere il presente Accordo di Integrazione all'Accordo Quadro del 28 novembre 2016, prevedono il recepimento di tali modifiche a livello di RSA/RSU e OO.SS. territoriali provinciali e/o regionali con la sottoscrizione di specifici accordi per le filiali della Società che hanno installato il sistema di videosorveglianza di caveau, seguendo il modello di accordo territoriale allegato al presente Accordo di Integrazione.
6. Le Parti, in considerazione delle finalità connesse all'installazione dei sistemi di videosorveglianza di caveau e tenendo conto che per il loro perseguimento potrebbe essere necessario sostituire il fornitore a cui viene assegnato tale servizio, convengono che la mera sostituzione del fornitore non dovrà essere oggetto di una modifica o di una integrazione dell'accordo, ma sarà cura della società comunicare l'intervenuta modifica alle Parti trasmettendo una comunicazione da indirizzare alle Segreterie Nazionali indicando l'intervenuta modifica del fornitore e confermando i contenuti del presente Accordo di Integrazione.
7. Le Parti si danno atto che il presente accordo rappresenta un'integrazione all'Accordo Quadro sottoscritto il 28 novembre 2016.
8. Le Parti convengono che il presente Accordo di Integrazione all'Accordo Quadro deve essere esposto presso le bacheche di tutte le unità operative della Società e che i Lavoratori in fase di assunzione dovranno essere preventivamente informati.
9. Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo di Integrazione all'Accordo Quadro del 28 novembre 2016, si rinvia alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Allegati:

- Accordo Quadro ex art.4, comma 1, legge n.300/70 sottoscritto il 28 novembre 2016;
- Elenco accordi territoriali sottoscritti;
- Modello accordo territoriale (rev.3 luglio 2018).

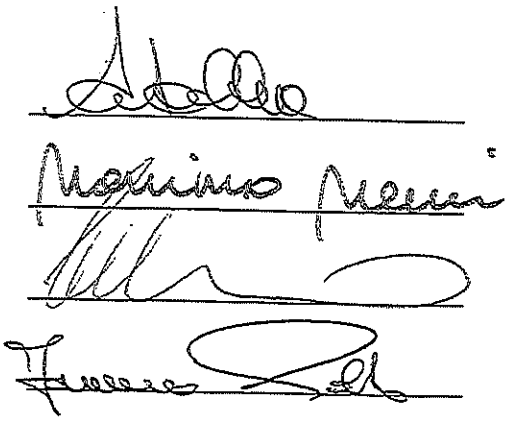
Letto confermato e sottoscritto.

Eurovending S.r.l.
Dottor Adriano Fabbrica

Filcams Cgil Nazionale
Signor Massimo Mensi

Fisascat Cisl Nazionale
Signor Salvatore Carofratello

Uiltucs Nazionale
per delega Signor Franco Polito



Allegato: Elenco Accordi Territoriali sottoscritti per Eurovending S.r.l.:

- accordo territoriale sottoscritto il 27 dicembre 2016, per la filiale di Lentiai (BL);
- accordo territoriale sottoscritto il 12 gennaio 2017, nonché la relativa integrazione sottoscritta il 12 febbraio 2018, per la filiale di Trento (TN).

Allegato: Modello Accordo Territoriale (rev. 3 luglio 2018)

Oggi, _____, presso la _____, in _____ n. _____, si sono incontrati:

Eurovending S.r.l., p.iva 01509920227, con sede legale a Trento (TN), in via Innsbruck, 20, in persona di _____

di seguito, "la Società" o "Eurovending"

e

Signor _____, in qualità di RSA/RSU/OO.SS territoriali

di seguito "RSA/RSU/OO.SS"

di seguito congiuntamente definite le "Parti"

Premesso che:

- in data 28 novembre 2016 Eurovending e le OO.SS Nazionali- Filcams Cgil Nazionale, Fisascat Cisl Nazionale, Uiltucs Nazionale- hanno sottoscritto un accordo quadro *ex* articolo 4 legge 300/1970 (di seguito *"l'Accordo Quadro"*) relativo all'installazione di sistemi di videosorveglianza presso le filiali della Società dislocate in due regioni sul territorio nazionale, in particolare in Trentino Alto Adige ed in Veneto, demandando la discussione dei dettagli tecnici a livello territoriale presso le unità locali, dove dovranno essere predisposti accordi specifici per ogni filiale sulla base del modello di accordo concordato a livello nazionale;
- l'accordo a livello di singole filiali dovrà contenere la relativa indicazione della collocazione e del numero delle telecamere di videosorveglianza, dei monitor e del sistema di videoregistrazione e sarà sottoposto alla firma delle RSA/RSU oppure, ove non presenti, delle OO.SS. territoriali;
- in data 3 luglio 2018 Eurovending e le OO.SS Nazionali - Filcams Cgil Nazionale, Fisascat Cisl Nazionale, Uiltucs Nazionale - hanno sottoscritto un'integrazione all'Accordo Quadro del 28 novembre 2016 con la quale è stato disciplinato l'affidamento ad un nuovo fornitore della gestione del sistema di videosorveglianza di caveau, ed in particolare alla società Multiprotexion S.r.l. in sostituzione dell'attuale fornitore, con l'indicazione delle relative specifiche tecniche del sistema, per tutte le filiali della Società dislocate in due regioni sul territorio nazionale, in particolare in Trentino Alto Adige ed in Veneto, demandando la ratifica di tale accordo a livello territoriale, definendo inoltre la revisione del modello di accordo territoriale (rev. 3 luglio 2018) che sostituisce la precedente versione.
- nella filiale sita in _____ Via _____ sono presenti RSA/RSU- non sono presenti RSA/RSU;

Tanto premesso le Parti convengono quanto segue:

1. l'Accordo Quadro del 28 novembre 2016 è da intendersi qui integralmente richiamato;
2. l'integrazione all'Accordo Quadro del 3 luglio 2018 è da intendersi qui integralmente richiamato;
3. il sistema di videosorveglianza installato presso la filiale di _____ è composto come segue:

✓ sistema di videosorveglianza: di Filiale

- n. __ telecamera interna/n. __ telecamera esterna;
- n. __ monitor;
- dispositivo di registrazione tramite _____;

- collegamento esterno con _____;
- personale che può accedere al sistema di videosorveglianza _____;
- fascia oraria di attivazione _____;

✓ sistema di videosorveglianza: di Caveau

- n. __ telecamere;
- collegamento esterno con _____;
- personale che può accedere al sistema di videosorveglianza _____;
- fascia oraria di attivazione _____.

Si allega la planimetria dei locali ove sarà installato l'impianto di videosorveglianza in cui sono precisate le posizioni delle telecamere e le postazioni di lavoro.

4. Le caratteristiche del sistema di videosorveglianza sono specificate nella relazione predisposta dal tecnico, allegata al presente accordo e comprensiva delle specifiche tecniche dei prodotti costituenti il sistema di videosorveglianza.
5. Il responsabile sicurezza dati è il signor _____ e il responsabile della conservazione dei dati è il signor _____.
6. Le Forze dell'Ordine, a seguito di denuncia di atto criminoso o nell'ipotesi di intervento immediato, potranno accedere alla visione delle immagini registrate. In tal caso la Società provvederà ad informare le RSA/RSU oppure, ove non presenti, le OO.SS. territoriali.
7. Per quant'altro non previsto nel presente accordo si rimanda a quanto disciplinato dall'Accordo Quadro del 28 novembre 2016 e all'integrazione all'Accordo Quadro del 3 luglio 2018.

Letto, confermato e sottoscritto.

Eurovending S.r.l. _____

RSA/RSU/OO.SS territoriale _____

Accordo Quadro
ex art. 4, comma 1, Legge n. 300/1970

Oggi, 28 novembre 2016, presso la sede della Fisascat Cisl, via Dei Mille, 56, si sono incontrati:

Eurovending S.r.l. p.iva 01509920227, con sede legale a Trento (TN), in via Innsbruck, 20, in persona del Consigliere del Consiglio di Amministrazione, Signor Massimo Paravisi,

di seguito "la Società" o "Eurovending"

e

OO.SS. Nazionali:
Filcams Cgil rappresentata dal signor Massimo Mensi,
Fisascat Cisl rappresentata dal signor Alfredo Magnifico,
Uiltucs Nazionale rappresentata dal signor Gabriele Fiorino,

di seguito le "OO.SS Nazionali"

di seguito congiuntamente definite le "Parti"

Premesso che:

- Eurovending S.r.l., p.iva 01509920227, con sede legale a Trento (TN), in via Innsbruck, 20 (d'ora in poi anche «la Società») è una società che opera nel settore della distribuzione automatica, con filiali dislocate in due regioni sul territorio nazionale, ed in particolare in Trentino Alto Adige ed in Veneto;
- per esigenze di sicurezza delle persone e dei luoghi di lavoro oltre che di tutela del patrimonio aziendale si rende necessaria l'installazione di un sistema di videosorveglianza;
- l'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, come modificato dall'articolo 23 del dlgs 151/2015, stabilisce che "*Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza delle attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. [...]*";
- la Società, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, come modificato dall'articolo 23 del dlgs 151/2015 e del dlgs 196/2003, intende far uso di impianti di videosorveglianza presso le filiali dislocate in Trentino Alto Adige ed in Veneto, al fine di aumentare la sicurezza dei lavoratori impiegati, nonché garantire la sicurezza del patrimonio aziendale e di adottare misure idonee a prevenire ed impedire atti criminosi nell'ambito delle strutture di pertinenza della Società;
- per le sopra esposte finalità, le Parti concordano circa l'opportunità di procedere con un accordo quadro che regolamenti l'installazione degli impianti di videosorveglianza presso le filiali dislocate in Trentino Alto Adige ed in Veneto;

considerando che

- per garantire la sicurezza dei propri dipendenti oltre che del patrimonio aziendale, costituito non solo dal complesso dei beni aziendali ma anche dalle giacenze di denaro contante, la Società ha la necessità di installare sistemi di videosorveglianza per tale intendendosi gli

FISASCAT CISL SEGRETERIA NAZIONALE ROMA

impianti costituiti dalle reti e dalle apparecchiature che permettono la ripresa e l'eventuale registrazione delle immagini;
- in particolare la Società, tenuto conto dell'attività che svolge, intende installare tali impianti non solo nelle pertinenze delle singole unità produttive ma anche all'interno dei locali caveau, luoghi particolarmente a rischio per la commissione di eventuali illeciti penali;
- la Società ritiene che tali strumenti assolvano non solo alla funzione di deterrente nella commissione di eventuali illeciti ma possano anche fornire elementi di prova in caso di condotte penalmente rilevanti;
- pertanto il sistema di videosorveglianza della Società ha quali fini esclusivi quello di sicurezza degli ambienti di lavoro oltre che di tutela del patrimonio aziendale.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti hanno raggiunto un accordo ex articolo 4 legge 300/1970 in materia di installazione e funzionamento dei sistemi di videosorveglianza alle seguenti condizioni:

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. Le Parti concordano che l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza dovrà avvenire conformemente ai seguenti principi:

- le apparecchiature consentiranno un angolo di ripresa che inquadri esclusivamente le parti dei locali più esposte al rischio dalle quali deriverà in via del tutto accidentale ed occasionale la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori;
- le apparecchiature non costituiscono strumento di controllo della prestazione dei lavoratori, inoltre le immagini registrate non potranno essere utilizzate per l'adozione di provvedimenti disciplinari;
- le Parti, preso atto di quanto al punto che precede, riconoscono l'utilità di trattare i dati e le informazioni ottenute dal sistema con riferimento a condotte illecite che incidono sul patrimonio aziendale;
- le telecamere non riprenderanno luoghi riservati al personale dipendente (spogliatoio o servizi);
- gli impianti di videosorveglianza sono composti dalle telecamere, dai sistemi di videoregistrazione e monitor (fatto salvo per i sistemi di videosorveglianza di caveau come infra meglio specificato);
- gli impianti di videosorveglianza installati presso le filiali registreranno le immagini o tramite videoregistratore, o tramite hard disk, o tramite DVR;
- l'accesso alla visione delle immagini registrate sarà consentita dall'Amministratore del Sistema nonché dal responsabile dell'unità operativa o suo designato, tramite sistema di doppia password, oppure direttamente al sistema di videoregistrazione custodito in apposito armadietto o locale non accessibile al personale;
- l'eventuale visione da remoto sarà consentita dall'Amministratore del Sistema nonché dal responsabile dell'unità operativa o suo designato solo negli orari di chiusura dell'attività;
- le immagini provenienti dalle telecamere posizionate lungo i perimetri delle aree esterne e degli accessi principali potranno essere visualizzate in diretta sui monitor dal personale preposto all'autorizzazione di ingresso di fornitori e clienti;
- le registrazioni saranno conservate per 48 ore dal lunedì al venerdì e per 72 ore dal sabato alla domenica o in presenza di festività infrasettimanali, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria, dopodiché le immagini si sovrapporranno alle precedenti, cancellandole e che dopo tale periodo si procederà all'immediata cancellazione delle stesse;

FISASCAT - CISL SEGRETERIA NAZIONALE - ROMA -

- gli impianti di videosorveglianza di caveau non consentiranno la registrazione delle immagini, consentendo un accesso da remoto dalla società Telecontrollo s.r.l., oltre che dal personale espressamente autorizzato;
- le immagini non saranno in alcun modo diffuse all'esterno, tranne che per la citata tempestiva consegna all'Autorità giudiziaria competente qualora si verifichi una fattispecie delittuosa;
- in base alla normativa di cui al dlgs 196/2003 saranno affissi appositi cartelli informativi (per i dipendenti e per i clienti) esposti sia all'esterno che all'interno dei locali soggetti a videosorveglianza;
- sarà rispettata la disciplina dettata dal dlgs 196/2003;
- la raccolta dati ed il trattamento degli stessi dovrà avvenire nel rispetto del principio di necessità e di non eccedenza, secondo correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi;
- il trattamento dei dati personali avverrà ai sensi dell'articolo 11 lett.a) del Codice della Privacy, per soddisfare esigenze organizzative e produttive ovvero, per la sicurezza sul lavoro.

3. Le Parti, nel sottoscrivere il presente Accordo Quadro per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza, rinviano a livello di RSA/RSU e OO.SS. territoriali provinciali e/o regionali la sottoscrizione di accordi specifici osservando le seguenti modalità per ogni filiale come concordato a livello nazionale:

 - la Società trasmetterà alla RSA/RSU, laddove presente, o alle OO.SS. territoriali provinciali e/o regionali una relazione sul sistema di videosorveglianza che si intende installare e sulla collocazione delle telecamere proponendo la sottoscrizione di un accordo alla sede territoriale competente;
 - si procederà quindi, a livello territoriale, alla firma di un accordo, seguendo il modello allegato al presente accordo quadro, con sottoscrizione della RSA/RSU oppure, ove non presenti, delle OO.SS. territoriali provinciali e/o territoriali competenti;
 - fatte salve eventuali richieste scritte di chiarimento, decorsi 25 giorni dalla presentazione della relazione, senza alcun riscontro ad opera delle RSA/RSU e, in loro assenza, dalle OO.SS territoriali provinciali e/o regionali, si procederà con la relativa segnalazione ai sottoscrittori del presente accordo quadro i quali provvederanno a sollecitare tutti i destinatari della relazione alla conclusione dell'accordo entro 5 giorni dalla relativa segnalazione.

4. Le Parti, in considerazione delle finalità connesse all'installazione dei sistemi di videosorveglianza e tenendo conto che per il loro perseguimento sarà necessario riposizionare, rimuovere o aggiungere telecamere, convengono che le modifiche di scarso rilievo, ovvero esclusivamente quelle che non comportino la modifica del raggio di visione delle telecamere, non debbano essere oggetto di autorizzazione in quanto in essa già ricompresa.
5. Le Parti si danno atto che il presente accordo non inciderà su ogni precedente accordo ed autorizzazione acquisita dalle DTL competenti sul territorio ex articolo 4 legge 300/1970 sottoscritto con le competenti RSA/RSU o autorizzato dalla DTL competente, che rimangono validi ed efficaci.
6. Le Parti convengono infine che il presente Accordo Quadro deve essere esposto dalla Società in tutte le sedi coinvolte, in un luogo visibile ed accessibile a tutti i soggetti dallo stessi coinvolti, esponendo per ogni singola sede gli allegati corrispondenti, l'accordo, oltre ad informare i dipendenti in fase di assunzione, con comunicazione scritta e sottoscritta dal dipendente.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo quadro si rinvia alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Allegato: Modello accordo territoriale

FISASCAT CISL SEGRETERIA NAZIONALE ROMA

Letto confermato e sottoscritto.

Eurovendign S.r.l., Signor Massimo Paravisi

Filcams Cgil Nazionale, Signor Massimo Mensi

Fisascat Cisl Nazionale, Signor Alfredo Magnifico

FISASCAT - CISL
SEGRETERIA
NAZIONALE
ROMA

Uiltucs Nazionale, Signor Gabriele Fiorino

Allegato __: Modello Accordo Territoriale.

Oggi, _____, presso la _____, in _____ n. _____, si sono incontrati:

Eurovending S.r.l., p. iva 01509920227, con sede legale a Trento (TN), in via Innsbruck, 20, in persona di _____

di seguito "la Società" o "Eurovending"

e

Signor _____, in qualità di RSA/RSU/OO.SS territoriali

di seguito "RSA/RSU/OO.SS"

di seguito congiuntamente definite le "Parti"

Premesso che

- in data 28 novembre 2016 Eurovending S.r.l. e le OO.SS Nazionali- Filcams Cgil Nazionale, Fisascat Cisl Nazionale, Uiltucs Nazionale- hanno sottoscritto un accordo quadro *ex* articolo 4 legge 300/1970 (di seguito "*l'Accordo Quadro*") relativo all'installazione di sistemi di sorveglianza presso le filiali della Società, dislocate in Trentino Alto Adige ed in Veneto, demandando la discussione dei dettagli tecnici a livello territoriale presso le unità locali, dove dovranno essere predisposti accordi specifici per ogni filiale sulla base del modello di accordo concordato a livello nazionale;
- l'accordo a livello di singole filiali dovrà contenere la relativa indicazione della collocazione e del numero delle telecamere di videosorveglianza, dei monitor e del sistema di videoregistrazione e sarà sottoposto alla firma delle RSA/RSU oppure, ove non presenti, delle OO.SS. territoriali;
- nella filiale sita in _____ Via _____ sono presenti RSA/RSU- non sono presenti RSA/RSU;

Tanto premesso le Parti convengono quanto segue:

1. l'Accordo Quadro del 28 novembre 2016 è da intendersi qui integralmente richiamato;
2. il sistema di videosorveglianza installato presso la filiale di _____ è composto come segue:

✓ sistema di videosorveglianza: di Filiale
- n. __ telecamera interna/n. __ telecamera esterna;
- n. __ monitor;
- dispositivo di registrazione tramite _____;
- collegamento esterno con _____;
- personale che può accedere al sistema di videosorveglianza _____;
- fascia oraria di attivazione _____.

✓ sistema di videosorveglianza: di Caveau
- n. __ telecamere;
- collegamento esterno con _____;
- personale che può accedere al sistema di videosorveglianza _____;
- fascia oraria di attivazione _____;

Si allega la planimetria dei locali ove sarà installato l'impianto di videosorveglianza in cui sono precisate le posizioni delle telecamere e le postazioni di lavoro.

3. Le caratteristiche del sistema di videosorveglianza sono specificate nella relazione predisposta dal tecnico, allegata al presente accordo e comprensiva delle specifiche tecniche dei prodotti costituenti il sistema di videosorveglianza.

FISASCAT - CISL SEGRETERIA NAZIONALE ROMA

4. Il responsabile sicurezza dati è il signor _____ e il responsabile della conservazione dei dati è il signor _____.
5. Le Forze dell'Ordine, a seguito di denuncia di atto criminoso o nell'ipotesi di intervento immediato, potranno accedere alla visione delle immagini registrate. In tal caso la Società provvederà ad informare le RSA/RSU oppure, ove non presenti, le OO.SS. territoriali.
6. Per quant'altro non previsto nel presente accordo si rimanda a quanto disciplinato dall'Accordo Quadro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Eurovending S.r.l. _____

RSA/RSU/OO.SS territoriale _____

FISASCAT CISL SEGRETERIA NAZIONALE - ROMA -

Contratto integrativo aziendale

Oggi, 18 aprile 2019, presso la sede della Filcams Cgil Nazionale, via Leopoldo Serra, 31, si sono incontrati:

- Dott. Adriano Fabbrica e Dott.ssa Lucia Spadavecchia, in rappresentanza di Ivs Group S.A. (di seguito indicata come la Società o la Capogruppo);
- Filcams Cgil Nazionale, rappresentata dalla Dott.ssa Vanessa Caccerini;
- Fisascat Cisl Nazionale, rappresentata dal Signor Salvo Carofratello;
- Uiltucs Nazionale, rappresentata dal Dott. Gabriele Fiorino;

(*congiuntamente indicati come le Parti)*

per discutere e approvare il Contratto Integrativo Aziendale, a seguito dei precedenti incontri.

Premesso che:

- il presente accordo è stato pensato, condiviso, scritto e finalizzato allo scopo di riconoscere il contributo della Società e delle società del Gruppo IVS nonché dei relativi Collaboratori alla creazione di valore, nonché allo scopo di sviluppare nuove relazioni interne tra le società del Gruppo IVS e le Organizzazioni Sindacali che contribuiscano a realizzare gli obiettivi del piano industriale;
- le parti si danno atto che i contenuti del presente accordo, di seguito esplicitati, rivestono grande importanza per lo sviluppo delle società del Gruppo IVS e dei suoi Collaboratori, in un'ottica di crescita;
- in particolare, le società del Gruppo IVS, Ivs Italia S.p.a., Ivs Sicilia S.p.a., D.D.S. S.p.a., S. Italia S.p.a., tutte con sede legale a Seriate (BG), via Dell'Artigianato, 25, e Eurovending S.r.l. con sede legale a Trento (TN), via Innsbruck, 20, hanno dato mandato alla capogruppo IVS Group S.A., con sede legale a Lussemburgo, Luxembourg L-1449 Rue De L'Eau, 18 e sede operativa a Seriate (BG), via Dell'Artigianato, 25, di stipulare il presente contratto integrativo aziendale per le finalità ed i motivi sopra indicati, sia per il CCNL da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi Confcommercio che per il CCNL Pubblici Esercizi Confcommercio;
- con il presente accordo, le Parti ritengono di aver ulteriormente consolidato le relazioni sindacali in un'ottica di confronto costruttivo, volto a migliorare le condizioni di lavoro e ad aumentare la competitività della Società.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

1. **Premesse**
 1.1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
 1.2. Le Parti riconoscono che il presente accordo è un documento le cui pattuizioni sono da ritenersi valide ed efficaci per la società Ivs Group S.A. e per le seguenti società del Gruppo Ivs: Ivs Italia S.p.a., Ivs Sicilia S.p.a., D.D.S. S.p.a., Eurovending S.r.l. e S. Italia S.p.a., nonché per i relativi lavoratori.

2. **Ambito di applicazione**
 2.1. Le Parti concordano che il presente CIA si applica a tutti i dipendenti delle Società del Gruppo indicati nelle premesse, con esclusione del personale inquadrato come Dirigente.
 2.2. In caso di future acquisizioni di aziende e di rami d'azienda, le Parti concordano che, nell'ambito delle procedure di legge che saranno espletate nei tempi e secondo le condizioni previste dalla normativa di riferimento, il presente CIA costituirà il quadro di riferimento per la contrattazione di II livello anche ai fini di eventuali armonizzazioni.

3. **Relazioni sindacali**

3.1. Le Parti stabiliscono che il modello di relazioni sindacali adottato verterà sia a livello Nazionale che a livello Decentrato.

3.2. Livello Nazionale

3.2.1. avrà come soggetti sindacali riconosciuti le Federazioni nazionali di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs;

3.2.2. almeno con cadenza annuale le Parti si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto sulle seguenti tematiche:

- andamento economico e produttivo del Gruppo;
- investimenti per lo sviluppo, acquisizioni e/o nuove presenze sul mercato del settore;
- progetti approvati di riorganizzazione, ristrutturazione e terziarizzazione tramite appalti;
- progetti approvati di mutamento dell'assetto societario;
- politiche occupazionali, formative e sullo sviluppo ed il miglioramento professionale;
- livelli occupazionali disaggregati per sesso, età ed inquadramento professionale;
- analisi occupazionali del ricorso dei contratti di lavoro a tempo determinato, tempo indeterminato e contratto di somministrazione;
- applicazione delle norme di legge previste in materia di "sicurezza e salute" sul lavoro;
- i meccanismi di salario variabile finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di produttività/redditività;
- verifica dell'attuazione delle politiche welfare;
- verifica dell'attività svolta in materia di pari opportunità;
- verifica degli accordi vigenti ai sensi dell'art. 4 della L. n. 300 del 1970.

3.3. Livello Decentrato

3.3.1. Avrà come soggetti sindacali riconosciuti, laddove costituite, le RSU o le RSA, congiuntamente alle OO.SS. Territoriali di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs.

3.3.2. Successivamente agli incontri con i Nazionali, su richiesta di una delle Parti a cui dovrà seguire una risposta entro 15 giorni, si terranno degli incontri al fine di effettuare un approfondimento delle informazioni fornite a livello nazionale, ove la rilevanza delle problematiche abbia dimensioni e specificità tale da essere affrontata a livello territoriale.

3.3.3. I Rappresentanti dei Lavoratori della Sicurezza (RLS) eletti, saranno partecipi diretti nel Comitato denominato "Social performance Team (SPT)" i cui scopi e finalità sono ampiamente descritti al successivo punto 7; le ore utilizzate a questo fine, saranno messe a disposizione dalle rispettive Società, in forma aggiuntiva, rispetto a quelle previste dal Decreto 81/2008.

3.3.4. Ad oggi, nelle Società indicate nelle premesse, sono costituiti ed eletti n. 34 RLS che si occupano di una o più filiali delle Società, in deroga migliorativa a quanto previsto dal Decreto 81/2008.

3.4. Assemblee e permessi sindacali

3.4.1. Le OO.SS. firmatarie del presente accordo potranno effettuare assemblee sindacali in ogni unità produttiva dell'azienda.

3.4.2. La comunicazione dell'assemblea, fermo il disposto dell'articolo 20 della Legge n. 300 del 20/05/70, dovrà pervenire alla Direzione del Personale entro due giorni (lavorativi) antecedenti alla effettuazione dell'assemblea.

4. **Tutele di genere**

4.1. Le Parti firmatarie il presente CIA sostengono fermamente campagne contro la violenza di genere e condannano tali comportamenti in tutte le loro forme.

4.2. Per violenza di genere si intende la violenza diretta ad una persona sulla base della sua appartenenza, appunto, di genere. In questo senso la violenza di genere si distingue da altre forme di violenza ed è importante mantenerla concettualmente distinta per comprenderne le origini, le cause e le ripercussioni.

4.3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 del d.lgs. n. 80/2015 ed eventuali future modifiche normative, le Parti introducono le seguenti misure di miglior favore per le/i dipendenti inserite/i nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case di rifugio di cui all'art. 5 bis d.lgs. n. 93/2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 119/2013:

- il riconoscimento di un mese in più a carico della società rispetto alla durata del congedo retribuito di tre mesi previsto dal comma 1 dell'art. 24 del d.lgs. n. 80/2015, sempreché la/il dipendente abbia usufruito interamente delle proprie ferie e permessi maturati al momento della presentazione della richiesta;
- la società valuterà positivamente, laddove possibile in base alle disponibilità organizzative, le richieste di trasferimento presentate dalla/dal dipendente per tutelare la propria sicurezza personale o quella dei figli.

4.4. le Parti, riconoscendo il ruolo fondamentale svolto dall'informazione, si impegnano ad individuare entro i prossimi mesi un'Associazione rivolta all'assistenza delle vittime di violenza in genere, e a far sì che la stessa sia a disposizione delle/dei dipendenti eventualmente interessate.

5. **Banca ore solidali**

5.1. Le Parti firmatarie il presente CIA, nell'ottica condivisa di concezione dell'impresa come comunità solidale di persone la cui coesione si alimenta anche attraverso il sostegno di lavoratori a loro colleghi mediante cessione di tempo retribuito quando essi debbano affrontare in famiglia bisogni di carattere "socio sanitario", valorizzando le espressioni di solidarietà esistenti nel tessuto sociale ed al fine di avvalorare e promuovere l'Istituto della Banca ore solidali prevista dall'articolo 24 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, condividono le seguenti Linee guida quale strumento di indirizzo per l'adozione in azienda di tale innovativo Istituto.

5.2. La Banca delle ore solidali può essere attivata:

- per l'assistenza ai figli minori che hanno bisogno di cure costanti;
- per comprovate situazioni di grave necessità che riguardino parenti entro il 1° grado (ossia padre, madre, figli non più minori), il coniuge (moglie e marito) o il compagno/a convivente nel nucleo familiare;

che abbiano determinato fra i lavoratori dell'azienda l'esigenza di aiutare il collega interessato attraverso la cessione volontaria a titolo gratuito ed anonimo di ore di R.O.L. residue.

5.3. I dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessità di cui al punto che precede, possono avanzare alla Società, presso l'ufficio personale o l'ufficio risorse umane, anche per il tramite della RSA/RSU, la richiesta, reiterabile qualora la motivazione di necessità permanga, di accesso ed utilizzo della "Banca ore solidali" per un massimo di 30 giorni *(o divisore mensile)* per ciascun'istanza, previa presentazione della certificazione comprovante lo stato di necessità, rilasciata esclusivamente da struttura sanitaria pubblica.

5.4. Successivamente la Società renderà nota tempestivamente al personale dipendente, tramite bacheca Sindacale e Aziendale e/o ogni altro mezzo utile allo scopo, l'esigenza di accesso e utilizzo della "Banca ore Solidali", in forma rigorosamente anonima, e invita i propri dipendenti a indicare, su base volontaria, la loro adesione alla richiesta con l'indicazione della quantità di ore che intendono cedere attraverso il predisposto modulo *(da predisporre)*.

5.5. Con altrettanta tempestività i colleghi manifesteranno all'azienda in forma scritta attraverso il predisposto modulo *(da predisporre)* l'esplicita adesione e la misura della stessa. I dipendenti possono volontariamente cedere proprie ore di ROL residue, la cui cessione non richiede il previo consenso del datore di lavoro.

5.6. Sulla base delle disponibilità pervenute e una volta compiute le opportune verifiche in merito alla fattibilità della cessione, si procederà alla totalizzazione e valorizzazione lorda delle ore equivalenti cedute. Le ore sono cedute al loro valore lordo nominale poiché la contribuzione e la tassazione saranno applicate sulle ore di permesso che saranno fruite dal lavoratore beneficiario.

5.7. Le ore R.O.L. cedute e confluite nella Banca ore solidali sono valorizzati sulla base della retribuzione goduta dal lavoratore cedente al momento della cessione; la massa monetaria così determinata sarà divisa per la retribuzione oraria del lavoratore fruitore dei permessi al fine di identificare il numero di ore di permesso cui egli avrà conseguentemente diritto.

5.8. Per ogni ora ceduta da un dipendente, l'Azienda donerà, a sua volta, non meno di un'ulteriore ora a pari valore lordo del beneficiario, raddoppiando quindi, al minimo, il totale tempo/agibilità cui accederà.

5.9. Successivamente l'Azienda accrediterà al beneficiario tali ore di permesso, per un massimo di 30 giorni *(o divisore mensile)* per ogni richiesta, con conseguente caricamento delle ore aggiunte sul progressivo del dipendente richiedente.

5.10. Nel caso in cui le ore di permesso donate dai cedenti superino i 30 giorni previsti, le ore residue verranno restituite ai cedenti in percentuale rispetto a quanto donato.

5.11. La fruizione della "Banca ore solidali" resta comunque vincolata al preventivo complessivo utilizzo da parte del richiedente di tutte le proprie ferie, recuperi e permessi retribuiti previsti dalle normative vigenti.

5.12. L'Azienda s'impegna ed assicura che le operazioni di raccolta e assegnazione delle ore destinate alla "Banca ore solidali" saranno effettuate nel totale rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui al D.lgs. 196/ 2003, nonché del nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy UE/2016/679.

6. Permessi retribuiti per lavoratori che diventano nonni

6.1. Nell'ottica della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, la Società riconoscerà un giorno di permesso retribuito ai lavoratori che diventano nonni in caso di nascita di un nipote.

6.2. Il/la dipendente dovrà comunicare tempestivamente alla Società l'evento nascita.

6.3. Tale permesso potrà essere usufruito dal/dalla dipendente entro un mese dall'evento nascita.

7. Social Accountability 8000 (c.d. SA 8000)

7.1. Ivs Group S.A., così come tutte le Società del Gruppo individuate nelle premesse, ossia Ivs Italia S.p.a., Ivs Sicilia S.p.a., D.D.S. S.p.a., Eurovending S.r.l. e S. Italia S.p.a., hanno intrapreso un percorso per ottenere la certificazione Social Accountability 8000 (c.d. SA 8000).

7.2. La certificazione SA 8000 rappresenta lo strumento con cui la Società intende affermare la centralità del rispetto dei diritti dei lavoratori in una gestione socialmente responsabile

e ottenere lo sviluppo di un sistema di gestione orientato all'estensione del rispetto di tali diritti con lo scopo di favorire l'adozione di comportamenti etici.

7.3. La Società è fermamente orientata allo sviluppo di un dialogo costruttivo con il mondo sindacale, basato su valori quali la correttezza e la trasparenza nella gestione dei rapporti con le diverse associazioni sindacali, contribuendo positivamente alla creazione di un clima aziendale sereno e collaborativo.

7.4. Ivs Group S.A. si impegna a garantire il rispetto dei seguenti requisiti e principi richiesti dalla normativa della Certificazione SA 8000, ossia: lavoro infantile, lavoro obbligato, salute e sicurezza, libertà di associazione, discriminazione, pratiche disciplinari, orario di lavoro, retribuzione e sistema di gestione.

7.5. Saranno costituiti i Comitati denominati "Social performance Team (SPT)" presso ogni Società del Gruppo in un numero adeguato alle dimensioni di ognuna.

7.6. Per ogni Comitato SPT sono previsti dei periodici incontri nei quali verranno analizzati tutti gli aspetti relativi alla Certificazione SA 8000 e le eventuali segnalazioni o suggerimenti pervenuti dai lavoratori al Comitato. Tali segnalazioni potranno pervenire a voce direttamente al Rappresentante dei lavoratori oppure per iscritto attraverso l'apposito modello che potrà essere richiesto al Rappresentante dei lavoratori SA 8000 oppure a mezzo mail agli indirizzi appositamente costituiti.

7.7. Ogni Comitato SPT sarà formato dalle seguenti figure:
- dal Responsabile delle risorse umane del Gruppo;
- dal Rappresentante per la direzione SA 8000 nominato dalla direzione della Società (si specifica che la figura nominata è l'RSPP del Gruppo);
- dal Responsabile dell'unità operativa interessata;
- dal Rappresentante dei lavoratori SA 8000.

8. Premio di produttività

8.1. Ivs Group S.A. ha istituito un premio di risultato per l'anno 2015 cd. "Premio di produttività", per le Società facenti parte del Gruppo di cui al punto 2.2, con l'obiettivo di diffondere nelle filiali delle Società la cultura del servizio e della qualità, nonché di fornire a tutto il personale addetto al caricamento dei distributori automatici del canale tradizionale (c.d. ARD), figura fondamentale del business facenti parte del Gruppo, un incentivo legato alle performance raggiunte nella propria attività, tali da soddisfare e fidelizzare il cliente.

8.2. Tale premio è stato istituito per le società Ivs Italia S.p.a., Ivs Sicilia S.p.a. e D.D.S. S.p.a., facenti parte del Gruppo Ivs, ed è stato nuovamente recepito per l'anno 2019 con la sottoscrizione di specifici accordi aziendali sottoscritti il 29 gennaio 2019 con le parti sociali nazionali per la Ivs Italia S.p.a. e per la Ivs Sicilia S.p.a. e il 18 febbraio 2019 con le parti sociali regionali Liguria per la D.D.S. S.p.a. Il medesimo accordo è stato altresì recepito per la Società Eurovending S.r.l. per l'anno 2019 con accordo sottoscritto con le parti sociali nazionali il 27 marzo 2019.

8.3. Gli accordi di cui al punto che precede formano parte integrale del presente Contratto Integrativo Aziendale.

8.4. Le Parti si incontreranno con cadenza annuale per sottoscrivere analoghi accordi, sempre della durata di un anno, provvedendo poi al relativo deposito telematico presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

8.5. Tali accordi formeranno, anch'essi, parte integrale del presente Contratto Integrativo Aziendale.

9. Clausole finali

9.1. Il presente accordo decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente accordo sino al 31 dicembre 2021.

9.2. Su richiesta delle Parti, le stesse si incontreranno almeno 90 giorni prima della scadenza del presente CIA per negoziarne i termini del rinnovo.
9.3. Durante la trattativa il CIA continuerà a produrre i suoi effetti sino alla sottoscrizione del rinnovo che dovrà avvenire entro e non oltre 6 mesi.
9.4. Decorso tale termine, ove non sia stato raggiunto il rinnovo, il CIA cesserà di produrre i suoi effetti.
9.5. Nella vigenza del presente CIA le Parti potranno sottoscrivere nuovi Protocolli i quali, una volta sottoscritti, entreranno a far parte integrante del presente CIA.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ivs Group S.A.
Dott. Adriano Fabbrica

Dott.ssa Lucia Spadavecchia

Filcams Cgil Nazionale
Dott.ssa Vanessa Caccerini

Fisascat Cisl Nazionale
Signor Salvatore Carofratello

Uiltucs Nazionale
Dott. Gabriele Fiorino

Accordo Integrativo del Contratto integrativo aziendale

Oggi, 26 giugno 2019, presso la sede della Fisascat Cisl Nazionale, via Dei mille, 56, si sono incontrati:

- Dott. Adriano Fabbrica, in rappresentanza di Ivs Group S.A. (di seguito indicata come la "Società" o la "Capogruppo")
- Filcams Cgil Nazionale, rappresentata dalla Dottoressa Vanessa Caccerini;
- Fisascat Cisl Nazionale, rappresentata dal Signor Salvo Carofratello;
- Uiltucs Nazionale, rappresentata dal Dottor Gabriele Fiorino;

(*congiuntamente indicati come le Parti*)

Premesso che:

- in data 18 aprile 2019 Ivs Group S.A. e le Organizzazioni Sindacali Nazionali hanno sottoscritto un Contratto Integrativo Aziendale (*di seguito il "CIA"*) destinato alle società del Gruppo Ivs Italia s.p.a., Ivs Sicilia s.p.a., D.D.S. s.p.a., S. Italia s.p.a. ed Eurovending s.r.l.;
- Ivs Group S.A., nel ribadire che i contenuti del CIA hanno rivestito e rivestono tuttora grande importanza per lo sviluppo delle società del Gruppo IVS e dei suoi collaboratori, in un'ottica di crescita e creazione di valore, ha inteso estendere i principi ivi racchiusi ad altre società del Gruppo anche al fine di sviluppare nuove relazioni interne tra le stesse e le Organizzazioni Sindacali che contribuiscano a realizzare gli obiettivi del piano industriale;
- in particolare, le altre società del Gruppo IVS, Coin Service s.p.a. e Coin Service Nord s.p.a., con sede rispettivamente a Empoli (FI), via Volontari della Libertà, 33 e a Castel Maggiore (BO), via Andrea Costa, 18, hanno dato mandato alla capogruppo IVS Group S.A., con sede legale a Lussemburgo, Luxembourg L-1449 Rue De L'Eau, 18 e sede operativa a Seriate (BG), via Dell'Artigianato, 25, di stipulare il presente accordo integrativo al CIA per le finalità ed i motivi sopra indicati, sia per il ccnl da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, applicato da Coin Service s.p.a., che per il ccnl degli istituti di vigilanza, applicato da Coin Service Nord s.p.a.;
- con il presente accordo integrativo, le Parti ritengono di aver ulteriormente consolidato le relazioni sindacali in un'ottica di confronto costruttivo, volto a migliorare le condizioni di lavoro e ad aumentare la competitività della Società.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

1. **Premesse**
 1.1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo integrativo.
 1.2. Le Parti riconoscono che il presente accordo integrativo è un documento le cui pattuizioni sono da ritenersi valide ed efficaci anche per Coin Service s.p.a. e Coin Service Nord s.p.a, nonché per i relativi lavoratori, salvo le deroghe e limitazioni di cui alle seguenti pattuizioni.

2. **Ambito di applicazione**
 2.1. Le Parti concordano che il presente accordo integrativo si applica a tutti i dipendenti di Coin Service Nord s.p.a. e Coin Service s.p.a., con esclusione del personale inquadrato come Dirigente.
 2.2. In caso di future acquisizioni di aziende e di rami d'azienda, le Parti concordano che, nell'ambito delle procedure di legge che saranno espletate nei tempi e secondo le condizioni previste dalla normativa di riferimento, il presente accordo integrativo costituirà il quadro di riferimento per la contrattazione di II livello anche ai fini di eventuali armonizzazioni.

3. **Relazioni sindacali**

3.1. Le Parti stabiliscono che il modello di relazioni sindacali adottato verterà sia a livello Nazionale che a livello Decentrato.

3.2. Livello Nazionale

3.2.1. avrà come soggetti sindacali riconosciuti le Federazioni nazionali di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs;

3.2.2. almeno con cadenza annuale le Parti si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto sulle seguenti tematiche:

- andamento economico e produttivo del Gruppo;
- investimenti per lo sviluppo, acquisizioni e/o nuove presenze sul mercato del settore;
- progetti approvati di riorganizzazione, ristrutturazione e terziarizzazione tramite appalti;
- progetti approvati di mutamento dell'assetto societario;
- politiche occupazionali, formative e sullo sviluppo ed il miglioramento professionale;
- livelli occupazionali disaggregati per sesso, età ed inquadramento professionale;
- analisi occupazionali del ricorso dei contratti di lavoro a tempo determinato, tempo indeterminato e contratto di somministrazione;
- applicazione delle norme di legge previste in materia di "sicurezza e salute" sul lavoro;
- i meccanismi di salario variabile finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di produttività/redditività;
- verifica dell'attuazione delle politiche welfare;
- verifica dell'attività svolta in materia di pari opportunità;
- verifica degli accordi vigenti ai sensi dell'art. 4 della L. n. 300 del 1970.

3.3. Livello Decentrato

3.3.1. Avrà come soggetti sindacali riconosciuti, laddove costituite, le RSU o le RSA, congiuntamente alle OO.SS. Territoriali di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs.

3.3.2. Successivamente agli incontri con i Nazionali, su richiesta di una delle Parti a cui dovrà seguire una risposta entro 15 giorni, si terranno degli incontri al fine di effettuare un approfondimento delle informazioni fornite a livello nazionale, ove la rilevanza delle problematiche abbia dimensioni e specificità tale da essere affrontata a livello territoriale.

3.4. Assemblee e permessi sindacali

3.4.1. Le OO.SS. firmatarie del presente accordo integrativo potranno effettuare assemblee sindacali in ogni unità produttiva dell'azienda.

3.4.2. La comunicazione dell'assemblea, fermo il disposto dell'articolo 20 della Legge n. 300 del 20/05/70, dovrà pervenire alla Direzione del Personale entro due giorni (lavorativi) antecedenti alla effettuazione dell'assemblea.

4. **Tutele di genere**

4.1. Le Parti firmatarie il presente accordo integrativo sostengono fermamente campagne contro la violenza di genere e condannano tali comportamenti in tutte le loro forme.

4.2. Per violenza di genere si intende la violenza diretta ad una persona sulla base della sua appartenenza, appunto, di genere. In questo senso la violenza di genere si distingue da altre forme di violenza ed è importante mantenerla concettualmente distinta per comprenderne le origini, le cause e le ripercussioni.

4.3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 del d.lgs. n. 80/2015 ed eventuali future modifiche normative, le Parti introducono le seguenti misure di miglior favore per le/i dipendenti inserite/i nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case di rifugio di cui all'art. 5 bis d.lgs. n. 93/2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 119/2013:

- il riconoscimento di un mese in più a carico della società rispetto alla durata del congedo retribuito di tre mesi previsto dal comma 1 dell'art. 24 del d.lgs. n. 80/2015, sempreché la/il dipendente abbia usufruito interamente delle proprie ferie e permessi maturati al momento della presentazione della richiesta;
- la società valuterà positivamente, laddove possibile in base alle disponibilità organizzative, le richieste di trasferimento presentate dalla/dal dipendente per tutelare la propria sicurezza personale o quella dei figli.

4.4. le Parti, riconoscendo il ruolo fondamentale svolto dall'informazione, si impegnano ad individuare entro i prossimi mesi un'Associazione rivolta all'assistenza delle vittime di violenza in genere, e a far sì che la stessa sia a disposizione delle/dei dipendenti eventualmente interessate.

5. Banca ore solidali

5.1. Le Parti firmatarie il presente accordo integrativo, nell'ottica condivisa di concezione dell'impresa come comunità solidale di persone la cui coesione si alimenta anche attraverso il sostegno di lavoratori a loro colleghi mediante cessione di tempo retribuito quando essi debbano affrontare in famiglia bisogni di carattere "socio sanitario", valorizzando le espressioni di solidarietà esistenti nel tessuto sociale ed al fine di avvalorare e promuovere l'Istituto della Banca ore solidali prevista dall'articolo 24 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, condividono le seguenti Linee guida quale strumento di indirizzo per l'adozione in azienda di tale innovativo Istituto.

5.2. La Banca delle ore solidali può essere attivata:

- per l'assistenza ai figli minori che hanno bisogno di cure costanti;
- per comprovate situazioni di grave necessità che riguardino parenti entro il 1° grado (ossia padre, madre, figli non più minori), il coniuge (moglie e marito) o il compagno/a convivente nel nucleo familiare;

che abbiano determinato fra i lavoratori dell'azienda l'esigenza di aiutare il collega interessato attraverso la cessione volontaria a titolo gratuito ed anonimo di ore di R.O.L. residue.

5.3. I dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessità di cui al punto che precede, possono avanzare alla Società, presso l'ufficio personale o l'ufficio risorse umane, anche per il tramite della RSA/RSU, la richiesta, reiterabile qualora la motivazione di necessità permanga, di accesso ed utilizzo della "Banca ore solidali" per un massimo di 30 giorni *(o divisore mensile)* per ciascun'istanza, previa presentazione della certificazione comprovante lo stato di necessità, rilasciata esclusivamente da struttura sanitaria pubblica.

5.4. Successivamente la Società renderà nota tempestivamente al personale dipendente, tramite bacheca Sindacale e Aziendale e/o ogni altro mezzo utile allo scopo, l'esigenza di accesso e utilizzo della "Banca ore Solidali", in forma rigorosamente anonima, e invita i propri dipendenti a indicare, su base volontaria, la loro adesione alla richiesta con l'indicazione della quantità di ore che intendono cedere attraverso il predisposto modulo.

5.5. Con altrettanta tempestività i colleghi manifesteranno all'azienda in forma scritta attraverso il predisposto modulo l'esplicita adesione e la misura della stessa. I dipendenti

possono volontariamente cedere proprie ore di ROL residue, la cui cessione non richiede il previo consenso del datore di lavoro.

5.6. Sulla base delle disponibilità pervenute e una volta compiute le opportune verifiche in merito alla fattibilità della cessione, si procederà alla totalizzazione e valorizzazione lorda delle ore equivalenti cedute. Le ore sono cedute al loro valore lordo nominale poiché la contribuzione e la tassazione saranno applicate sulle ore di permesso che saranno fruite dal lavoratore beneficiario.

5.7. Le ore R.O.L. cedute e confluite nella Banca ore solidali sono valorizzate sulla base della retribuzione goduta dal lavoratore cedente al momento della cessione; la massa monetaria così determinata sarà divisa per la retribuzione oraria del lavoratore fruitore dei permessi al fine di identificare il numero di ore di permesso cui egli avrà conseguentemente diritto.

5.8. Per ogni ora ceduta da un dipendente, l'Azienda donerà, a sua volta, non meno di un'ulteriore ora a pari valore lordo del beneficiario, raddoppiando quindi, al minimo, il totale tempo/agibilità cui accederà.

5.9. Successivamente l'Azienda accrediterà al beneficiario tali ore di permesso, per un massimo di 30 giorni *(o divisore mensile)* per ogni richiesta, con conseguente caricamento delle ore aggiunte sul progressivo del dipendente richiedente.

5.10. Nel caso in cui le ore di permesso donate dai cedenti superino i 30 giorni previsti, le ore residue verranno restituite ai cedenti in percentuale rispetto a quanto donato.

5.11. La fruizione della "Banca ore solidali" resta comunque vincolata al preventivo complessivo utilizzo da parte del richiedente di tutte le proprie ferie, recuperi e permessi retribuiti previsti dalle normative vigenti.

5.12. L'Azienda s'impegna ed assicura che le operazioni di raccolta e assegnazione delle ore destinate alla "Banca ore solidali" saranno effettuate nel totale rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui al D.lgs. 196/ 2003, nonché del nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy UE/2016/679.

6. Permessi retribuiti per lavoratori che diventano nonni

6.1. Nell'ottica della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, la Società riconoscerà un giorno di permesso retribuito ai lavoratori che diventano nonni in caso di nascita di un nipote.

6.2. Il/la dipendente dovrà comunicare tempestivamente alla Società l'evento nascita.

6.3. Tale permesso potrà essere usufruito dal/dalla dipendente entro un mese dall'evento nascita.

7. Premio di produttività

7.1. Ivs Group S.A., con l'obiettivo di diffondere nelle filiali delle Società la cultura del servizio e della qualità tali da soddisfare e fidelizzare il cliente, ha istituito a far data dal 2015 un premio di risultato c.d. "Premio di produttività", dapprima per Ivs Italia s.p.a. e progressivamente per Ivs Sicilia s.p.a., D.D.S. s.p.a. ed Eurovending s.r.l..

7.2. In tale ottica le Parti si incontreranno entro il corrente anno al fine di istaurare un tavolo di negoziazione con l'obiettivo di valutare l'eventuale istituzione di premi di produttività anche per Coin Service s.p.a. e Coin Nord Service s.p.a..

7.3. Tali accordi formeranno, anch'essi, parte integrante del presente accordo integrativo al CIA.

8. Clausole finali

8.1. Il presente accordo integrativo decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente accordo sino al 31 dicembre 2021.

8.2. Su richiesta delle Parti, le stesse si incontreranno almeno 90 giorni prima della scadenza del presente accordo integrativo per negoziarne i termini del rinnovo.

8.3. Durante la trattativa l'accordo integrativo continuerà a produrre i suoi effetti sino alla sottoscrizione del rinnovo che dovrà avvenire entro e non oltre 6 mesi.

8.4. Decorso tale termine, ove non sia stato raggiunto il rinnovo, l'accordo integrativo cesserà di produrre i suoi effetti.

8.5. Nella vigenza del presente accordo integrativo le Parti potranno sottoscrivere nuovi Protocolli i quali, una volta sottoscritti, entreranno a far parte integrante del presente accordo integrativo.

Allegato: contratto integrativo aziendale sottoscritto in data 18 aprile 2019.

Letto, confermato e sottoscritto.

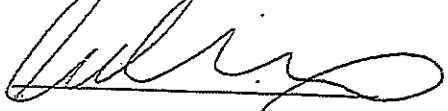
Ivs Group S.A.
Dott. Adriano Fabbrica



Filcams Cgil Nazionale
Dott.ssa Vanessa Caccerini



Fisascat Cisl Nazionale
Signor Salvatore Carofratello



Uiltucs Nazionale
Dott. Gabriele Fiorino



ALL. (K)

Accordo di Adesione al Contratto Integrativo Aziendale

Oggi, 15 gennaio 2020, presso la sede di Moneynet s.p.a., sita in Palermo (PA), via Sacra Famiglia, 18, si sono incontrati:

- Dott. Adriano Fabbrica, in rappresentanza di Ivs Group S.A. (di seguito indicata come la "Società" o la "Capogruppo")
- SLC Cgil Sicilia, rappresentata dal signor Massimiliano Fiuccia;
- FISTeL Cisl Sicilia, rappresentata dal Signor Antonio Clemente;
- le Rappresentanze Sindacali Aziendali di Moneynet s.p.a., signori Aliotta Davide, Cimino Silvio, Di Caccamo Francesco, Ganci Claudio e Tesauro Emanuele.

(*congiuntamente indicati come le Parti*)

per aderire al Contratto Integrativo Aziendale sottoscritto il 18 aprile 2019 dalle società del Gruppo Ivs.

Premesso che:

- in data 18 aprile 2019 Ivs Group S.A. e le Organizzazioni Sindacali Nazionali di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs hanno sottoscritto un Contratto Integrativo Aziendale (*di seguito il "CIA"*) destinato alle società del Gruppo Ivs (Allegato);
- Ivs Group S.A., nel ribadire che i contenuti del CIA hanno rivestito e rivestono tuttora grande importanza per lo sviluppo delle società del Gruppo IVS e dei suoi collaboratori, in un'ottica di crescita e creazione di valore, ha inteso estendere i principi ivi racchiusi ad altre società del Gruppo, anche al fine di sviluppare nuove relazioni interne tra le stesse e le Organizzazioni Sindacali che contribuiscano a realizzare gli obiettivi del piano industriale;
- in data 4 dicembre 2019 le Parti hanno svolto un incontro presso la sede di Moneynet s.p.a. nel corso del quale sono stati presentati il Gruppo Ivs ed il piano industriale relativo al triennio 2020-2022 di Moneynet s.p.a. ed è stato avviato un dialogo avente ad oggetto la contrattazione di 2° livello ed il premio di produttività di Moneynet s.p.a.;
- le Parti, in attesa di definire compiutamente la contrattazione di 2° livello, oltre a definire analiticamente il premio di produttività, hanno concordato di aderire al CIA sottoscritto da IVS Group S.A. in data 18 aprile 2019;
- in particolare, Moneynet s.p.a., con sede in Palermo (PA), Via Sacra Famiglia, 18, ha dato mandato alla capogruppo IVS Group S.A., con sede legale a Lussemburgo, Luxembourg L-1449 Rue De L'Eau, 18 e sede operativa a Seriate (BG), via Dell'Artigianato, 25, di stipulare il presente accordo di adesione al CIA sottoscritto da IVS Group S.A. in data 18 aprile 2019.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo integrativo.

2. Le Parti aderiscono al CIA sottoscritto da IVS Group S.A. in data 18 aprile 2019, le cui pattuizioni sono da ritenersi valide ed efficaci per Moneynet s.p.a, nonché per i relativi lavoratori, salvo disposizione di cui all'art 7, in tema di Social Accountability 8000 (c.d. SA 8000), e di cui all'art 8, in tema di Premio di produttività.

3. Le Parti convengono di rinviare a successivi incontri la definizione compiuta della contrattazione di 2° livello e la definizione analitica del premio di produttività relativo alle specifiche attività poste in essere da Moneynet s.p.a..

Allegato: contratto integrativo aziendale sottoscritto in data 18 aprile 2019.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ivs Group S.A.
Dott. Adriano Fabbrica

SLC Cgil Sicilia
Massimiliano Fiduccia

FISTeL Cisl Sicilia
Signor Antonio Clemente

Rappresentanze Sindacali Aziendali di Moneynet s.p.a.

Aliotta Davide

Cimino Silvio

Di Caccamo Francesco

Ganci Claudio

Tesauro Emanuele

Contratto integrativo aziendale

Oggi, 18 aprile 2019, presso la sede della Filcams Cgil Nazionale, via Leopoldo Serra, 31, si sono incontrati:

- Dott. Adriano Fabbrica e Dott.ssa Lucia Spadavecchia, in rappresentanza di Ivs Group S.A. (di seguito indicata come la Società o la Capogruppo);
- Filcams Cgil Nazionale, rappresentata dalla Dott.ssa Vanessa Caccerini;
- Fisascat Cisl Nazionale, rappresentata dal Signor Salvo Carofratello;
- Uiltucs Nazionale, rappresentata dal Dott. Gabriele Fiorino;

(*congiuntamente indicati come le Parti*)

per discutere e approvare il Contratto Integrativo Aziendale, a seguito dei precedenti incontri.

Premesso che:

- il presente accordo è stato pensato, condiviso, scritto e finalizzato allo scopo di riconoscere il contributo della Società e delle società del Gruppo IVS nonché dei relativi Collaboratori alla creazione di valore, nonché allo scopo di sviluppare nuove relazioni interne tra le società del Gruppo IVS e le Organizzazioni Sindacali che contribuiscano a realizzare gli obiettivi del piano industriale;
- le parti si danno atto che i contenuti del presente accordo, di seguito esplicitati, rivestono grande importanza per lo sviluppo delle società del Gruppo IVS e dei suoi Collaboratori, in un'ottica di crescita;
- in particolare, le società del Gruppo IVS, Ivs Italia S.p.a., Ivs Sicilia S.p.a., D.D.S. S.p.a., S. Italia S.p.a., tutte con sede legale a Seriate (BG), via Dell'Artigianato, 25, e Eurovending S.r.l. con sede legale a Trento (TN), via Innsbruck, 20, hanno dato mandato alla capogruppo IVS Group S.A., con sede legale a Lussemburgo, Luxembourg L-1449 Rue De L'Eau, 18 e sede operativa a Seriate (BG), via Dell'Artigianato, 25, di stipulare il presente contratto integrativo aziendale per le finalità ed i motivi sopra indicati, sia per il CCNL da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi Confcommercio che per il CCNL Pubblici Esercizi Confcommercio;
- con il presente accordo, le Parti ritengono di aver ulteriormente consolidato le relazioni sindacali in un'ottica di confronto costruttivo, volto a migliorare le condizioni di lavoro e ad aumentare la competitività della Società.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

1. **Premesse**
 1.1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
 1.2. Le Parti riconoscono che il presente accordo è un documento le cui pattuizioni sono da ritenersi valide ed efficaci per la società Ivs Group S.A. e per le seguenti società del Gruppo Ivs: Ivs Italia S.p.a., Ivs Sicilia S.p.a., D.D.S. S.p.a., Eurovending S.r.l. e S. Italia S.p.a., nonché per i relativi lavoratori.

2. **Ambito di applicazione**
 2.1. Le Parti concordano che il presente CIA si applica a tutti i dipendenti delle Società del Gruppo indicati nelle premesse, con esclusione del personale inquadrato come Dirigente.
 2.2. In caso di future acquisizioni di aziende e di rami d'azienda, le Parti concordano che, nell'ambito delle procedure di legge che saranno espletate nei tempi e secondo le condizioni previste dalla normativa di riferimento, il presente CIA costituirà il quadro di riferimento per la contrattazione di II livello anche ai fini di eventuali armonizzazioni.

3. **Relazioni sindacali**

3.1. Le Parti stabiliscono che il modello di relazioni sindacali adottato verterà sia a livello Nazionale che a livello Decentrato.

3.2. Livello Nazionale

3.2.1. avrà come soggetti sindacali riconosciuti le Federazioni nazionali di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs;

3.2.2. almeno con cadenza annuale le Parti si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto sulle seguenti tematiche:

- andamento economico e produttivo del Gruppo;
- investimenti per lo sviluppo, acquisizioni e/o nuove presenze sul mercato del settore;
- progetti approvati di riorganizzazione, ristrutturazione e terziarizzazione tramite appalti;
- progetti approvati di mutamento dell'assetto societario;
- politiche occupazionali, formative e sullo sviluppo ed il miglioramento professionale;
- livelli occupazionali disaggregati per sesso, età ed inquadramento professionale;
- analisi occupazionali del ricorso dei contratti di lavoro a tempo determinato, tempo indeterminato e contratto di somministrazione;
- applicazione delle norme di legge previste in materia di "sicurezza e salute" sul lavoro;
- i meccanismi di salario variabile finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di produttività/redditività;
- verifica dell'attuazione delle politiche welfare;
- verifica dell'attività svolta in materia di pari opportunità;
- verifica degli accordi vigenti ai sensi dell'art. 4 della L. n. 300 del 1970.

3.3. Livello Decentrato

3.3.1. Avrà come soggetti sindacali riconosciuti, laddove costituite, le RSU o le RSA, congiuntamente alle OO.SS. Territoriali di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs.

3.3.2. Successivamente agli incontri con i Nazionali, su richiesta di una delle Parti a cui dovrà seguire una risposta entro 15 giorni, si terranno degli incontri al fine di effettuare un approfondimento delle informazioni fornite a livello nazionale, ove la rilevanza delle problematiche abbia dimensioni e specificità tale da essere affrontata a livello territoriale.

3.3.3. I Rappresentanti dei Lavoratori della Sicurezza (RLS) eletti, saranno partecipi diretti nel Comitato denominato "Social performance Team (SPT)" i cui scopi e finalità sono ampiamente descritti al successivo punto 7; le ore utilizzate a questo fine, saranno messe a disposizione dalle rispettive Società, in forma aggiuntiva, rispetto a quelle previste dal Decreto 81/2008.

3.3.4. Ad oggi, nelle Società indicate nelle premesse, sono costituiti ed eletti n. 34 RLS che si occupano di una o più filiali delle Società, in deroga migliorativa a quanto previsto dal Decreto 81/2008.

3.4. Assemblee e permessi sindacali

3.4.1. Le OO.SS. firmatarie del presente accordo potranno effettuare assemblee sindacali in ogni unità produttiva dell'azienda.

3.4.2. La comunicazione dell'assemblea, fermo il disposto dell'articolo 20 della Legge n. 300 del 20/05/70, dovrà pervenire alla Direzione del Personale entro due giorni (lavorativi) antecedenti alla effettuazione dell'assemblea.

4. **Tutele di genere**

4.1. Le Parti firmatarie il presente CIA sostengono fermamente campagne contro la violenza di genere e condannano tali comportamenti in tutte le loro forme.

4.2. Per violenza di genere si intende la violenza diretta ad una persona sulla base della sua appartenenza, appunto, di genere. In questo senso la violenza di genere si distingue da altre forme di violenza ed è importante mantenerla concettualmente distinta per comprenderne le origini, le cause e le ripercussioni.

4.3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 del d.lgs. n. 80/2015 ed eventuali future modifiche normative, le Parti introducono le seguenti misure di miglior favore per le/i dipendenti inserite/i nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case di rifugio di cui all'art. 5 bis d.lgs. n. 93/2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 119/2013:

- il riconoscimento di un mese in più a carico della società rispetto alla durata del congedo retribuito di tre mesi previsto dal comma 1 dell'art. 24 del d.lgs. n. 80/2015, sempreché la/il dipendente abbia usufruito interamente delle proprie ferie e permessi maturati al momento della presentazione della richiesta;
- la società valuterà positivamente, laddove possibile in base alle disponibilità organizzative, le richieste di trasferimento presentate dalla/dal dipendente per tutelare la propria sicurezza personale o quella dei figli.

4.4. le Parti, riconoscendo il ruolo fondamentale svolto dall'informazione, si impegnano ad individuare entro i prossimi mesi un'Associazione rivolta all'assistenza delle vittime di violenza in genere, e a far sì che la stessa sia a disposizione delle/dei dipendenti eventualmente interessate.

5. **Banca ore solidali**

5.1. Le Parti firmatarie il presente CIA, nell'ottica condivisa di concezione dell'impresa come comunità solidale di persone la cui coesione si alimenta anche attraverso il sostegno di lavoratori a loro colleghi mediante cessione di tempo retribuito quando essi debbano affrontare in famiglia bisogni di carattere "socio sanitario", valorizzando le espressioni di solidarietà esistenti nel tessuto sociale ed al fine di avvalorare e promuovere l'Istituto della Banca ore solidali prevista dall'articolo 24 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, condividono le seguenti Linee guida quale strumento di indirizzo per l'adozione in azienda di tale innovativo Istituto.

5.2. La Banca delle ore solidali può essere attivata:

- per l'assistenza ai figli minori che hanno bisogno di cure costanti;
- per comprovate situazioni di grave necessità che riguardino parenti entro il 1° grado (ossia padre, madre, figli non più minori), il coniuge (moglie e marito) o il compagno/a convivente nel nucleo familiare;

che abbiano determinato fra i lavoratori dell'azienda l'esigenza di aiutare il collega interessato attraverso la cessione volontaria a titolo gratuito ed anonimo di ore di R.O.L. residue.

5.3. I dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessità di cui al punto che precede, possono avanzare alla Società, presso l'ufficio personale o l'ufficio risorse umane, anche per il tramite della RSA/RSU, la richiesta, reiterabile qualora la motivazione di necessità permanga, di accesso ed utilizzo della "Banca ore solidali" per un massimo di 30 giorni *(o divisore mensile)* per ciascun'istanza, previa presentazione della certificazione comprovante lo stato di necessità, rilasciata esclusivamente da struttura sanitaria pubblica.

5.4. Successivamente la Società renderà nota tempestivamente al personale dipendente, tramite bacheca Sindacale e Aziendale e/o ogni altro mezzo utile allo scopo, l'esigenza di accesso e utilizzo della "Banca ore Solidali", in forma rigorosamente anonima, e invita i propri dipendenti a indicare, su base volontaria, la loro adesione alla richiesta con l'indicazione della quantità di ore che intendono cedere attraverso il predisposto modulo *(da predisporre)*.

5.5. Con altrettanta tempestività i colleghi manifesteranno all'azienda in forma scritta attraverso il predisposto modulo *(da predisporre)* l'esplicita adesione e la misura della stessa. I dipendenti possono volontariamente cedere proprie ore di ROL residue, la cui cessione non richiede il previo consenso del datore di lavoro.

5.6. Sulla base delle disponibilità pervenute e una volta compiute le opportune verifiche in merito alla fattibilità della cessione, si procederà alla totalizzazione e valorizzazione lorda delle ore equivalenti cedute. Le ore sono cedute al loro valore lordo nominale poiché la contribuzione e la tassazione saranno applicate sulle ore di permesso che saranno fruite dal lavoratore beneficiario.

5.7. Le ore R.O.L. cedute e confluite nella Banca ore solidali sono valorizzati sulla base della retribuzione goduta dal lavoratore cedente al momento della cessione; la massa monetaria così determinata sarà divisa per la retribuzione oraria del lavoratore fruitore dei permessi al fine di identificare il numero di ore di permesso cui egli avrà conseguentemente diritto.

5.8. Per ogni ora ceduta da un dipendente, l'Azienda donerà, a sua volta, non meno di un'ulteriore ora a pari valore lordo del beneficiario, raddoppiando quindi, al minimo, il totale tempo/agibilità cui accederà.

5.9. Successivamente l'Azienda accrediterà al beneficiario tali ore di permesso, per un massimo di 30 giorni *(o divisore mensile)* per ogni richiesta, con conseguente caricamento delle ore aggiunte sul progressivo del dipendente richiedente.

5.10. Nel caso in cui le ore di permesso donate dai cedenti superino i 30 giorni previsti, le ore residue verranno restituite ai cedenti in percentuale rispetto a quanto donato.

5.11. La fruizione della "Banca ore solidali" resta comunque vincolata al preventivo complessivo utilizzo da parte del richiedente di tutte le proprie ferie, recuperi e permessi retribuiti previsti dalle normative vigenti.

5.12. L'Azienda s'impegna ed assicura che le operazioni di raccolta e assegnazione delle ore destinate alla "Banca ore solidali" saranno effettuate nel totale rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui al D.lgs. 196/ 2003, nonché del nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy UE/2016/679.

6. Permessi retribuiti per lavoratori che diventano nonni

6.1. Nell'ottica della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, la Società riconoscerà un giorno di permesso retribuito ai lavoratori che diventano nonni in caso di nascita di un nipote.

6.2. Il/la dipendente dovrà comunicare tempestivamente alla Società l'evento nascita.

6.3. Tale permesso potrà essere usufruito dal/dalla dipendente entro un mese dall'evento nascita.

7. Social Accountability 8000 (c.d. SA 8000)

7.1. Ivs Group S.A., così come tutte le Società del Gruppo individuate nelle premesse, ossia Ivs Italia S.p.a., Ivs Sicilia S.p.a., D.D.S. S.p.a., Eurovending S.r.l. e S. Italia S.p.a., hanno intrapreso un percorso per ottenere la certificazione Social Accountability 8000 (c.d. SA 8000).

7.2. La certificazione SA 8000 rappresenta lo strumento con cui la Società intende affermare la centralità del rispetto dei diritti dei lavoratori in una gestione socialmente responsabile

e ottenere lo sviluppo di un sistema di gestione orientato all'estensione del rispetto di tali diritti con lo scopo di favorire l'adozione di comportamenti etici.

7.3. La Società è fermamente orientata allo sviluppo di un dialogo costruttivo con il mondo sindacale, basato su valori quali la correttezza e la trasparenza nella gestione dei rapporti con le diverse associazioni sindacali, contribuendo positivamente alla creazione di un clima aziendale sereno e collaborativo.

7.4. Ivs Group S.A. si impegna a garantire il rispetto dei seguenti requisiti e principi richiesti dalla normativa della Certificazione SA 8000, ossia: lavoro infantile, lavoro obbligato, salute e sicurezza, libertà di associazione, discriminazione, pratiche disciplinari, orario di lavoro, retribuzione e sistema di gestione.

7.5. Saranno costituiti i Comitati denominati "Social performance Team (SPT)" presso ogni Società del Gruppo in un numero adeguato alle dimensioni di ognuna.

7.6. Per ogni Comitato SPT sono previsti dei periodici incontri nei quali verranno analizzati tutti gli aspetti relativi alla Certificazione SA 8000 e le eventuali segnalazioni o suggerimenti pervenuti dai lavoratori al Comitato. Tali segnalazioni potranno pervenire a voce direttamente al Rappresentante dei lavoratori oppure per iscritto attraverso l'apposito modello che potrà essere richiesto al Rappresentante dei lavoratori SA 8000 oppure a mezzo mail agli indirizzi appositamente costituiti.

7.7. Ogni Comitato SPT sarà formato dalle seguenti figure:
- dal Responsabile delle risorse umane del Gruppo;
- dal Rappresentante per la direzione SA 8000 nominato dalla direzione della Società (si specifica che la figura nominata è l'RSPP del Gruppo);
- dal Responsabile dell'unità operativa interessata;
- dal Rappresentante dei lavoratori SA 8000.

8. Premio di produttività

8.1. Ivs Group S.A. ha istituito un premio di risultato per l'anno 2015 cd. "Premio di produttività", per le Società facenti parte del Gruppo di cui al punto 2.2, con l'obiettivo di diffondere nelle filiali delle Società la cultura del servizio e della qualità, nonché di fornire a tutto il personale addetto al caricamento dei distributori automatici del canale tradizionale (c.d. ARD), figura fondamentale del business facenti parte del Gruppo, un incentivo legato alle performance raggiunte nella propria attività, tali da soddisfare e fidelizzare il cliente.

8.2. Tale premio è stato istituito per le società Ivs Italia S.p.a., Ivs Sicilia S.p.a. e D.D.S. S.p.a., facenti parte del Gruppo Ivs, ed è stato nuovamente recepito per l'anno 2019 con la sottoscrizione di specifici accordi aziendali sottoscritti il 29 gennaio 2019 con le parti sociali nazionali per la Ivs Italia S.p.a. e per la Ivs Sicilia S.p.a. e il 18 febbraio 2019 con le parti sociali regionali Liguria per la D.D.S. S.p.a. Il medesimo accordo è stato altresì recepito per la Società Eurovending S.r.l. per l'anno 2019 con accordo sottoscritto con le parti sociali nazionali il 27 marzo 2019.

8.3. Gli accordi di cui al punto che precede formano parte integrale del presente Contratto Integrativo Aziendale.

8.4. Le Parti si incontreranno con cadenza annuale per sottoscrivere analoghi accordi, sempre della durata di un anno, provvedendo poi al relativo deposito telematico presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

8.5. Tali accordi formeranno, anch'essi, parte integrale del presente Contratto Integrativo Aziendale.

9. Clausole finali

9.1. Il presente accordo decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente accordo sino al 31 dicembre 2021.

9.2. Su richiesta delle Parti, le stesse si incontreranno almeno 90 giorni prima della scadenza del presente CIA per negoziarne i termini del rinnovo.

9.3. Durante la trattativa il CIA continuerà a produrre i suoi effetti sino alla sottoscrizione del rinnovo che dovrà avvenire entro e non oltre 6 mesi.

9.4. Decorso tale termine, ove non sia stato raggiunto il rinnovo, il CIA cesserà di produrre i suoi effetti.

9.5. Nella vigenza del presente CIA le Parti potranno sottoscrivere nuovi Protocolli i quali, una volta sottoscritti, entreranno a far parte integrante del presente CIA.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ivs Group S.A.
Dott. Adriano Fabbrica

Dott.ssa Lucia Spadavecchia

Filcams Cgil Nazionale
Dott.ssa Vanessa Caccerini

Fisascat Cisl Nazionale
Signor Salvatore Carofratello

Uiltucs Nazionale
Dott. Gabriele Fiorino